NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO VI

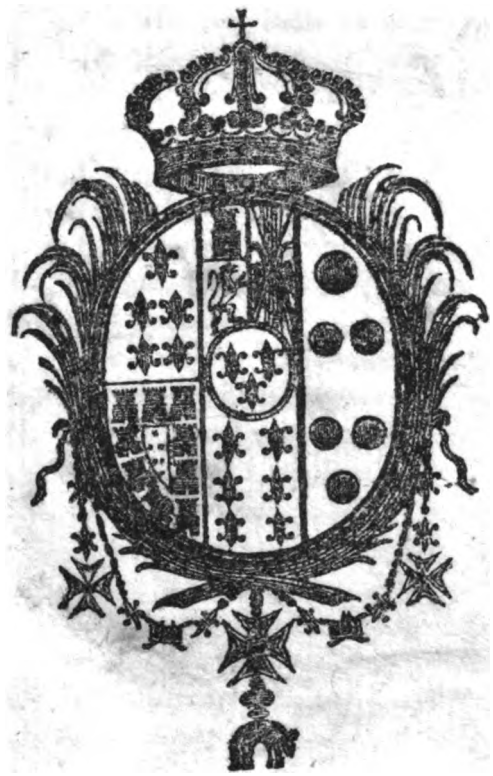

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

Digitized by Google

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

FORMA CENSUALIS, ET CAPITATIONIS,
SIVE DE CATASTIS
TIT. CXVI
PRAMMATICA PRIMA.

AVendo Sua Maestà ben considerato tutto ciò, etc. *Vide prag. I. de Foculariorum Descriptione, tom.IV. p.*388.

PRAMMATICA II.

Istruzioni formate dalla Regia Camera della Sommaria, in esecuzione del Regal Dispaccio di S. M. (DIO guardi) per Segreteria di Stato di Azienda de' 4. Ottobre 1740. *circa la Confezione de' Catasti, da formarsi dalle Università istesse delle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno; nelle quali non solo si descrive l' intero metodo per gli atti preliminari de' Catasti, ma similmente si pongono le formole, che debbonsi osservare negli ordini, bandi, discussioni, ed ogni altro appartenente a' detti Catasti, che dovranno inviolabilmente eseguirsi, ed osservarsi, secondo nelle medesime viene prescritto.*

PRimieramente. Dovrà il Catasto formarsi da' Sindaci, ed Eletti, che compongono il corpo dell' Università, e per convalidazione degli atti, e degli ordini preliminari, non solo saranno tutti sottoscritti da' suddetti Sindaci, ed Eletti, ma dovranno similmente esser firmati dall' ordinario Cancelliere, e corroborati col suggello dell' istessa Università. Ed acciocchè in ogni Città, o Terra del Regno, in cui dovrà farsi il Catasto, venga adempito il fine, che la Maestà del Re Nostro Signore (DIO guardi) desidera, e che si conseguisca opera così importante, cioè che i pesi sieno con uguaglianza ripartiti, e che 'l povero non sia caricato più delle sue deboli forze, ed il ricco paghi secondo i suoi averi; per porre freno alle malizie, e frodi, che l' esperienza dimostra tutto giorno in simili cose praticarsi, si concede ai Sindaci, ed Eletti di ciascheduna Università in nome della M. S., e di questa Regia Camera, tutta l' autorità

Digitized by Google

tà bastante per la comminazione delle pene contra de' trasgressori di quello, che negli ordini, e bandi da pubblicarsi, sarà ordinato, e prescritto.

Dovranno detti Sindaci, ed Eletti col Cancelliere fare emanare Bando per l'esibizione delle rivele de' Cittadini forestieri abitanti, e forestieri bonatenenti non abitanti, del tenor che siegue, cioè:

Bando per la formazione, ed esibizione delle Rivele.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Jerusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

Nos de Regimine Universitatis N. N. pro exequutione ordinum Majestatis Suae ejusque Reg. Cam. Summariae.

„ Riflettendo sempre più la Regal mente della Maestà del „ Re Nostro Signore (che IDDIO sempre conservi) al sollievo de' suoi „ fedelissimi Vassalli, ha stimato necessario che il peso, che si porta da „ questa Università, per la Regia Corte, per li Fiscalarj, per gl' Istrumentarj, e per le spese inescusabili, o ordinarie, o estraordinarie, „ sia con uguaglianza ripartito, in „ modo che il povero venga a pagare secondo che le sue forze comportano, ed il ricco paghi a proporzione de' suoi averi, ha permesso la Sua Real Clemenza, che si „ fosse in questa nostra Terra formato il general Catasto, per cui certamente riuscirà ad ogni uno, ed „ in particolare a' poveri di farsi loro più lieve il peso, a cui presentemente soggiacciono; e potendosi „ con facilità pagare gli enunciati pesi, sarà quest'Università meno angustiata da' Commessarj, e da altre „ simili vessazioni, che per la di lei „ impotenza si esperimentano; onde „ dovendosi da noi dar principio alla „ formazione di detto general Catasto, secondo le regole prescritte dalle leggi, e da' decreti generali della Regia Camera, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale in nome della M. S. ordiniamo, „ e comandiamo a tutte, e singole „ persone di qualunque stato, grado, „ e condizione che sieno, commoranti, ed abitanti in questa Terra, „ o che sieno Cittadine, o che sieno forestiere della medesima, ed „ a chiunque altro spetta, acciò fra „ il termine di giorni otto dopo la „ pubblicazione del presente Bando „ *praecise et peremptorie*, debbano, e „ ciascuna d' esse debba formare rivela distinta, lucida, chiara, ed intera, senza mancanza, nè difetto „ alcuno, in cui si descriva il nome, cognome, l'età, arte, o se „ pur vive nobilmente: Il nome, cognome, e Patria di sua moglie, „ se la tiene; numero de' figli, e delle figlie con distinzione de' nomi, „ dell' età, arte, o di altro esercizio „ che ciascuno d' essi figli fa, come „ pure di altre persone, che forse tenesse in sua casa per servi, e serve, col nome, e cognome, e Patria di ciascuna delle medesime. „ Dovranno similmente nell' istessa rivela descriversi tutti gli stabili, „ che nel tenimento di questa Terra „ ciascuno di questi Cittadini, o forestieri possiede, come sono case, „ vigne, oliveti, chiuse, territorj „ culti, ed inculti, selve, molini, „ trappeti, e tenimenti, con la loro

„ ca-

Digitized by Google

„ capacità, fini, e confini; se si trovano dati in affitto, a chi, e per qual somma; se si tengono per conto proprio colla rendita, che se ne percepisce; come pure d'ogni altra entrata, che si possedesse, come sono censi, tanto consegnativi, com'enfiteutici, o affitti, descrivendosi da chi si corrispondano, e per quali beni, o animali di qualunque specie sieno, ancorchè in altro territorio, e si descriveranno ancora gli animali, che da ciascuno Cittadino, o forestiere si posseggono con distinzione del numero d'essi, e di quali specie sieno, ancorchè si tenessero in Territorio d'altre Città, Terre, e Luoghi, dovendosi spiegare in quali luoghi sieno, che somma se ne paghi per erbaggio, o fida, se sieno animali proprj, o pure d'altri, e se si tengono *ad menandum*, o vero a società, e quanto sia il frutto d'essi ogni anno, che si corrisponde al Padrone, e chi quello sia; similmente descriversi tutt'i beni stabili, che forse si possedessero tanto in feudi disabitati, per li quali sono tenuti i possessori come fuochi di questa nostra Università pagare le collette in beneficio della medesima; quanto in tenimento, e distretto di qualche altra Università, colla quale si vive in promiscuo con questa Patria, a chi anche appartiene esigerne dette collette: Insiememente dovrà descriversi in detta Rivela ogn'industria di negoziazione, e la somma, che in quella si tiene impiegata, se sia danaro proprio, o d'altri, e di chi quello sia; descrivendosi similmente tutto quello che si tiene di peso ogni anno sopra i suoi beni, col nome, cognome, e Patria del Creditore, a chi quello si corrisponde, esibendo in nostro potere documento valido di tali pesi, ed il tutto con distinzione; Quale rivela mancandosi di fare, o non facendosi con tutta la verità di sopra espressata, ma difettosa, e mancante di quelche realmente si possiede, e sua effettiva rendita, arte, industria, ed età; oltra d'essere spergiuro, ed incorso nella pena di falso, si procederà ancora all'Incorporazione di tutto quello meno rivelato, o non rivelato. E per coloro, che non hanno beni, e mancheranno di fare la rivela, incorreranno nella pena di ducati 25., e delle pene suddette se ne applicherà una terza parte al Denunciante, che sarà tenuto secreto, un'altra in beneficio di questa Università, ed un'altra a beneficio del Regio Fisco. Quale rivela fatta nella conformità predetta, debba ogni uno fra il suddetto termine presentare in nostro potere, ed insiememente ne' giorni immediate susseguenti assistere presso di noi, nel luogo, (*si segni il luogo*) a tal effetto eletto per la discussione delle dette rivele, acciò stia inteso del tutto, e possa dire tutto ciò che gli occorre; altrimenti detto termine elasso, e non ritrovandosi esibita da ciascheduno la sua rivela, o facendosi mancante, si procederà irremisibilmente all'esazione delle dette pene. Ed affinchè venghi a notizia di tutti, e non si possi da alcuno allegare causa d'ignoranza, si è fatto il presente bando da affiggersi copia di esso, e pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Terra. Il presente ritorni a noi colla dovuta relata: *Dato in . . . li . . . . N. N. Sindico . N. N. Eletto . N. N. Eletto . N. N. Cancelliere.*

Quale bando di sopra descritto,

deesi pubblicare per l'ordinario Giurato, secondo la costumanza dell'Università, con affiggerne più copie, e dopo dall'istesso Giurato per mano del detto ordinario Cancelliere se ne farà il seguente atto di pubblicazione, cioè.

Die . . . N. N. Juratus Curiae Terrae retulit mihi subscripto cum juramento etc. retroscriptum bannum, publicasse per loca solita et consueta, et affixisse copias, tam in publica platea, quam in diversis aliis locis cujusmet Terrae, praesentibus pro testibus N. N. N. N. et in fidem etc. . N. N. Cancellarius.

Le rivele, che debbono farsi da ciascuno Cittadino, o forestiero abitante, acciò non si erri nella formola delle medesime, ed acciò possa venirsi facilmente allo spoglio di quelle, e loro discussione, debbono farsi nel seguente modo, cioè.

Formola di Rivela.

„ Io N. N. di questa Terra N.
„ (se sarà Cittadino, o pure della
„ Terra N. se sarà forestiero)
„ rivela essere bracciale d'anni 50
„ N. N. moglie della Terra N. . . . . an. 40
„ Francesco figlio, bracciale
„ (se sia tale, o pure si descriva la sua arte) . . . . an. 18
„ Niccola figlio . . . . . an. 6
„ Anna figlia . . . . . an. 4
„ Livia figlia maritata in
„ questa Terra con N. N. (o
„ pure fuori Terra) . . . . . an. 15
„ Abito in casa propria (se sia
„ propria, e se sia in casa d'affitto
„ dovrà dirsi) abito in casa di N.N.,
„ per la quale pago ann. carlini trenta (per esempio)

Se avrà beni, ed arte si farà la seguente rivela, cioè.

„ Io N. N. Massaro di questa Terra (se sia tale, o pure di quella
„ ove sarà nativo) rivela in esecu-
„ zione del bando emanato es-
„ sere d'anni 50
„ Francesca N. della Terra
„ N. mia moglie . . . . . an. 40
„ Niccola figlio Massaro – an. 20
„ Domenico figlio Calzolajo - an. 19
„ Carmine figlio Sartore - an. 16
„ Andrea figlio . . . . . an. 6
„ Catarina figlia *in capillis* . an. 15
„ N. N. Garzone della Terra N. . . . . an. 18
„ Abito in casa
„ propria
„ Posseggo bovi
„ numero . . 6
„ Pecore nu. 100
„ Due Somari.
„ Una giumenta
„ per uso proprio.

} E così si descrive ogni sorta d'animali, che si posseggono.

„ Un Territorio di moggia . . .
„ arbustato, e vitato nel luogo det-
„ to N., di rendita ogni anno, de-
„ dotte le spese, ducati . . . . con-
„ finante co' beni di N. N. N. N.
„ Una selva castagnale, che si suo-
„ le tagliare ogni sei anni, solita
„ vendersi duc. . . . sita nel luogo
„ detto N. confinante ec.
„ Un territorio campese di mog-
„ gia . . . . nel luogo, e confini co-
„ me sopra, solito seminarsi in gra-
„ no, ed altre vettovaglie, di rendita
„ di annui ducati . . . . dedotte le
„ spese di coltura.
„ Un comprensorio di case sito nel
„ luogo N., affittate a N. N. per
„ ann. duc. . . . .
„ Un capitale di duc. cento dovu-
„ ti da N. N., per li quali me ne
„ paga annui ducati 6. sino alla re-
„ stituzione del detto capitale, come
„ per istrumento per mano di Notar
„ N. N. della Terra N. delli . . .
„ Un censo enfiteutico, che mi
„ corrisponde N. N. sopra un terri-
„ to-

Digitized by Google

„ torio sito in questa Terra d'annui
„ duc. . . . .

E se fosse altrove in feudo disabitato, o in altra Terra di promiscuità, si spieghi.

Pesi.

„ A N. N. per capitale di ducati
„ 200. annui duc. . . .

„ Alla Venerabile Chiesa di N.
„ per censo enfiteutico sopra il terri-
„ torio N. annui ducati . . . .

„ A N. N. marito di N. mia fi-
„ glia della Terra N. per resto di
„ sue doti duc. . . . . e per essi an-
„ nui duc. . . . .

In questa maniera dovranno descriversi tutte le rendite, arti, industrie, l'età, ed i pesi. E se il rivelante sarà nobile vivente, o di qualunque professione, si descriverà co' suoi figli, e famiglia, suoi beni, e pesi, secondo la formola suddetta.

Formato, ed emanato l'enunciato bando per l'esibizione delle rivele, dovrà dall' istessa Università, come sopra, passarsi all' elezione di sei Deputati Cittadini, cioè, due del primo, due del secondo, e due del terzo ceto; e di quattro estimatori, due Cittadini, e due Forestieri della Terra più vicina, agrimensori, apprezzatori, e ben' esperti, ed intesi del territorio della Terra, ove si forma il Catasto, e di coloro, che lo posseggono; quali suddette persone, si avverta bene, che sieno gente proba, non abbiano dipendenze, e sieno timorose di DIO, e della giustizia; ed a fine di farsi quest' elezione, si convocherà general parlamento, coll' intervento del Governatore locale. Il parlamento sarà convocato secondo il costume del Paese, e colle solite formalità del suono di campane, o altro solito atto, e si farà anche precedere pubblicazione di bando, che dovrà concepirsi nel modo che siegue.

Bando per lo parlamento da farsi per l'elezione de' Deputati, ed Estimatori.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ AVendo la clemenza del nostro
„ Invittissimo Monarca, e Si-
„ gnore avanti gli occhi il sollievo
„ de' suoi fedelissimi vassalli, e consi-
„ derando colla sua Real mente il
„ cattivo stato, in cui si trovano le
„ Università del Regno, per cagio-
„ ne, che il carico de' loro debiti
„ non viene ripartito secondo le so-
„ stanze di ciascun Cittadino, ma la
„ maggior parte caricato sopra la mi-
„ nuta gente, che non potendo sof-
„ frire quel peso di tasse, di gabel-
„ le, o di altri dazj imposti, viene
„ tutto giorno angustiata, e trapaz-
„ zata dagli Esattori, e Gabellieri
„ destinati per l'Università istesse;
„ onde per rimediare la M. S. a que-
„ st' inconvenienti, ha stabilito, che
„ si formasse in questa Terra il Ca-
„ tasto, ed apprezzo generale, con
„ cui verrà ripartito il peso *pro rata*,
„ secondo le sostanze di ciascuno, ed
„ il povero contribuirà volentieri quel
„ tanto, che gli sarà imposto: questa
„ Università con facilità esigerà ciò
„ che a ciascuno vien tassato, senza
„ che venga interessata; e bersaglia-
„ ta da' Commessarj, e la M. S. go-
„ drà della felicità, in cui questi suoi
„ fedelissimi vassalli viveranno. Quin-
„ di è, che dovendosi in detta no-
„ stra Terra procedere alla confezio-

„ ne

Digitized by Google

„ ne del general Catasto, ed apprez-
„ zo, e quello perfezionare con tut-
„ t' i requisiti necessarj per le leg-
„ gi, e regole prescritteci, e per dar-
„ si principio, debbonsi per quest'
„ Università eleggere precedente pub-
„ blico parlamento sei persone non
„ esenti dalla Regia Giurisdizione,
„ cioè due del primo ceto, altri due
„ del mediocre, ed i restanti altri
„ due dell' inferiore, che sieno tutti
„ e sì timorate di DIO, non in-
„ quisite, e d' ogni eccezione mag-
„ giori, ed intese degli affari, e si-
„ to dell' Università suddetta, come
„ anche de' suoi Cittadini, ed abi-
„ tanti, de' beni de' medesimi, e de'
„ forestieri, che in tenimento, e di-
„ stretto di quest' Università posseg-
„ gono, acciò come Deputati possa-
„ no discutere le rivele, che saran-
„ no esibite, così da' detti Cittadi-
„ ni, come da' Forestieri, con esa-
„ minarle minutamente: come anche
„ debbonsi eleggere quattro Estima-
„ tori, anche non esenti dalla Regia
„ Giurisdizione, due de' quali sieno
„ Cittadini di questa Terra, e due
„ Forestieri delle Terre più vicine,
„ i più pratici, e di conosciuta pro-
„ bità (per l' apprezzo de' beni sud-
„ detti) timorati di DIO, ed intesi
„ del valore, e della rendita de' ter-
„ ritorj, e dell' altre cose di campa-
„ gna, informati, e pratici al più che
„ sia possibile delle contrade, del di
„ loro distretto, e de' veri attuali
„ possessori de' territorj, ed altri ef-
„ fetti, e che abbiano cognizione de'
„ confini in quanto alla giurisdizione,
„ onde si fugga quanto più si possa
„ ogni controversia, acciocchè l' ap-
„ prezzo generale si regoli con giusti-
„ zia, uguaglianza, e senza la menoma
„ parzialità per chiunque siasi. In ol-
„ tre acciocchè detto apprezzo, co-
„ me base fondamentale del Catasto,
„ venga perfezionato, si dee assegna-
„ re a detti Apprezzatori eliggendi
„ uno Scribente, anche pratico de'
„ nomi de' presenti possessori de' sta-
„ bili per aumentare, e descrivere
„ l'apprezzo, e deesi anche questo elegge-
„ gere in pubblico parlamento a sod-
„ disfazione di tutt' i Cittadini: Che
„ però dovendosi Domenica, (e se
„ sarà altro giorno festivo si ponga
„ quel che sarà), che saranno i . . . .
„ del mese di . . . . . tenere det-
„ to pubblico parlamento nel luogo
„ solito, e consueto per fare la det-
„ ta elezione; Ordiniamo, e coman-
„ diamo in nome della M. S. a tut-
„ te, e quali si vogliano persone di
„ qualunque stato, grado, e condi-
„ zione sieno, che in detto giorno . . .
„ del mese di . . . . . all' ore . . . .
„ in circa secondo il solito da farsi
„ simili parlamenti in quest' Univer-
„ sità, debbano intervenire nel detto
„ pubblico parlamento, e dire il di
„ loro parere nella detta elezione dell'
„ accennate sei persone per Deputa-
„ ti, de' detti quattro Estimatori, e
„ dello Scribente, affinchè sortisca
„ con soddisfazione, e piacimento co-
„ mune, e senza doglianza alcuna,
„ considerando ogni uno, che dalla
„ buona elezione dipende il buon re-
„ golamento de' loro interessi, e per-
„ ciò debbano ben riflettere alla qua-
„ lità delle persone suddette eliggen-
„ de: ed acciocchè venga a notizia
„ di tutti, e non si possa da alcuno
„ allegare causa d' ignoranza, ab-
„ biamo fatto il presente Bando da
„ pubblicarsi, ed affiggersi copia d'es-
„ so ne' luoghi soliti, e consueti di
„ questa predetta Terra. Il presente
„ ritorni a noi colla dovuta relata.
Data in . . . . . N. N. Sindico: N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.

Pubblicato che sarà il sudetto Bando,

do, ed affisse più copie ne' luoghi soliti, e consueti, si farà il seguente atto, cioè:

Die . . . . mensis . . . . anni . . In Terra N.

N. N. publicus Juratus Curiae hujus Terrae N. retulit mihi subscripto eum juramento, se publicasse retroscriptum Bannum per loca solita, et consueta ejusdem, et affixisse copias tam in publica Platea, quam in diversis aliis locis hujus praedictae Terrae; praesentibus pro testibus N. N. N. N. et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Qual Bando, come sopra formato, e pubblicato, si cucirà appresso del detto primo Bando pubblicato per aversi le rivele, per formarsene un processo, nel quale si andranno cucendo tutti gli altri atti, che seguiranno.

E fattasi tale elezione in parlamento, nella quale secondo il solito, come di sopra si è detto, interverrà il Governatore, ed in sua assenza il Luogotenente; si faccia estrarre una copia del parlamento originale, per mano del Cancelliere dell' Università, alla quale s' imprimerà il suggello della medesima, e si cucirà nell' accennato Processo.

Dopo di tutto ciò da' suddetti Sindaci, ed Eletti si spedirà il seguente ordine, cioè:

Ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

„ A Guzzini, e Servienti della „ Corte di questa Terra N. col „ presente vi diciamo, ed ordiniamo, „ che dobbiate far ordine, e mandato alle sottoscritte persone, sotto „ pena d' once d' oro 25. per ciascuno contravvegnente F. R., etc. acciocchè per quanto hanno cara la „ grazia della Maestà del Re N. S., „ debbano, e ciascuna d' esse debba „ conferirsi avanti di noi nella Casa „ di nostra residenza, nella giornata „ di domani, che saranno i . . . . „ del corrente mese, per eseguire quel „ tanto d' ordine della M. S., e per „ servizio di questo pubblico loro „ sarà incaricato, come elette in virtù di pubblica conclusione per Deputati, ed Apprezzatori *respective* „ alla formazione del general Catasto, ed apprezzo de' beni tutti posseduti nella medesima. *Notificetis, et in calce praesentis referatis in forma. Dato in . . . . i . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In piedi del qual' ordine si descriveranno uno dopo l' altro i Deputati, ed Estimatori, a' quali si farà notificare personalmente detto ordine, e dopo si farà l' atto della notificazione dall' ordinario Giurato per mano del Cancelliere in questo modo; cioè:

Die . . . . mensis . . . . anni . . . . In Terra N.

N. N. ordinarius Juratus Curiae cum juramento retulit mihi infrascripto, retroscriptum ordinem, omniaque, et singula in ea contenta, notificasse et intimasse supradictis N. N. N. N. N. N. personaliter repertis in dicta Terra praesentibus N. N., N. N., et in fidem etc. N. N. Cancellarius.

Qual' ordine nella conformità di sopra adempito, si cucirà nell' accennato processo.

Giunti, ed uniti che saranno nella Casa destinata da' detti Sindaci, ed Eletti, e Cancelliere, i sei Deputati, ed i quattro Estimatori; gl' istessi

Digitized by Google

si Sindaci, ed Eletti, e Cancelliere si faranno portare un Messale, ed aprendo uno de' Sacrosanti Evangelj, faranno noto ad essi Deputati, ed Apprezzatori quanto dalla M. S. con suo paterno amore si è stabilito per lo buon governo dell' Università, e de' suoi Cittadini, dovendo essi ancora compire con tutta l'accuratezza al di loro impiego, senza parzialità, amore, timore, o avversione verso persona alcuna, ed invigilare a non trascurare veruna diligenza per utile, e servizio della Patria; e per l'effetto suddetto debbano sopra del detto Sacrosanto Evangelo giurare di così adempire, del qual giuramento il Cancelliere dee fare il seguente atto, cioè:

Die . . . mensis . . . . anni . . . In Terra N.

Personaliter constituti magn. N. N., et N. N. de civilibus. N. N., et N. N. de mediocribus. N. N., et N. N. de inferioribus hujus Terrae Deputati, nec non N. N. . N. N. . et N. N. Aestimatores sive Appretiatores Electi ab Universitate Terrae predictae in publico colloquio, pro conficiendo Catasto ejusdem Universitatis, qui juraverunt, et juramentum praestiterunt super Sacrosanctis DEI Evangeliis, in manibus Universitatis, et pro ea illis de regimine, quod officia ipsis, et unicuique ipsorum commissa, diligenter, prudenter, et fideliter exercebunt, prece, pretio, odio, timore, gratia, vel amore, remotis, fraudem, aut dolum nullatenus committendo, neque committendi consentiendo; Et si scirent, vel aliquis eorum sciret, aliquem committentem, et impedire non posset, denunciabit illum eidem Universitati ad finem relationem faciendi Suae Majestati, vel Reg. Camerae; et hoc sub poena perjurii, et Sacramenti violati, ac unciarum auri viginti quinque per quemlibet F. R., etc. Et sic juraverunt in forma, etc. unde etc., et in fidem etc. N. N. Cancellarius.

Qual' atto del giuramento verrà ancora cucito nell' accennato processo.

E perchè necessita ad essi Deputati per lo buon regolamento di detto Catasto aver notizia de' fuochi assenti di essa Università per abitar altrove, appartenendo ad essa l'esazione, stante ne porta il peso, ed in conseguenza debbono questi contribuire ai dovuti pagamenti, come altresì bisogna la notizia de' Forestieri possessori de' beni nel tenimento, e distretto di essa Terra; perciò da' detti Sindaci, ed Eletti si farà la seguente fede, che dovrà anche cucirsi nel processo, ed essere alla notizia de' detti Deputati, informatisi prima distintamente del tutto; Ed il tenore di detta fede sarà del seguente modo, cioè:

„ Si fa fede per noi sottoscritti
„ Sindaci, ed Eletti dell' Università
„ di questa Terra N., come pratica-
„ te tutte le diligenze necessarie, i
„ fuochi assenti di questa Università,
„ quali non hanno padre, fratelli, o
„ figli, che ne sostenessero quì il pe-
„ so, sono i seguenti, cioè:
„ N. N. abitante nella Terra N.
„ N. N. abitante nella Terra N.
„ Come altresì facciamo fede, che
„ le persone Forestiere, che possegg-
„ gono beni stabili nel territorio, e
„ distretto di questa nostra Terra, so-
„ no i seguenti, cioè:
„ N. N. della Terra N.
„ N. N. della Terra N.
„ Ed in fede, etc. *Dato nella Terra N. i . . . del mese di . . . . . dell' anno . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

Qual fede dovrà anche cucirsi in processo, e tenersi presente nel di più, che necessita al Catasto.

Frattanto dovranno i quattro Apprezzatori Eletti coll' assistenza dello Scribente ad essi destinato dar princi-

Digitized by Google

cipio all' apprezzo de' territorj siti nel distretto del luogo; ed acciò possa interamente perfezionarsi senza tralasciarsi partita alcuna, dovranno cominciarlo da una parte del territorio, e consecutivamente proseguendo girare, finchè andranno a terminare nell' istessa parte, dove avranno principiato, affinchè non commettano qualch' errore in tralasciarne alcuna partita. Dovranno apprezzarsi tutt' i territorj, vigne, oliveti, chiuse, foreste, difese, giardini (eccetto quei piccoli giardini, che sono accosto le case de' Cittadini per proprio uso) boschi, selve, arbusti, castagneti, terre seminatorie, o pascolatorie, in guisa che tutto l' intero territorio sia apprezzato, senza eccettuarne nè pure picciolissima parte, chiunque ne sia il possessore, e di qualunque stato, grado, e condizione, spiegandosi con distinzione il possessore, niuno eccettuato, la qualità, e capacità dello stabile, la contrada ove sia sito, e tutt' i fini, e confini. Nella descrizione della partita del territorio, che si apprezzerà, e di tutti gli altri beni, dovrà dirsi così.

„ N. N. possiede nel luogo detto
„ N. un territorio arbustato, e vita-
„ to di moggia . . . giusta i beni
„ di N. N. . N. N. ed N. N. sti-
„ mato di rendita, dedotte le spese
„ di coltura, per annui ducati . . .

Si avverte similmente, che nella descrizione delle partite dell' apprezzo, se s' incontra qualche territorio soggetto a terraggio d' ogni 10., o d' ogni 9., o 7. uno, o soggetto a decima, o vigesima Baronale, o Ecclesiastica, o altro peso che sia; l' apprezzo dee farsi dedotto detto peso, ma dee spiegarsi il peso, ed a chi si corrisponde.

All' incontro, se qualche Territorio è soggetto ad annuo Canone, o in danaro, o in vino, o in oglio, o in vettovaglie; questo peso di censo certo, ed invariabile non dee dedursi dagli apprezzatori, ma debbono essi nel libro dell' apprezzo descrivere la rendita, come se non vi fosse detto peso, poichè si dedurrà in tempo della formazione dell' Onciario, allorchè sarà rivelato dal padrone, producendosene i documenti dal debitore, come si è avvertito nel Bando.

Deesi similmente dagli apprezzatori in tempo che giureranno facendo gli apprezzi, appurare distintamente chi sono gli attuali possessori de' stabili, per descriversi le partite in testa loro, praticandosi la regola generale d' annotarsi in testa degli usufruttuarj, e non de' Padroni proprietarj, così che i beni patrimoniali si descrivano in testa de' Preti: quei che si tengono a godere in testa del possessore utile, e non del Padrone diretto: i Territorj censuati, o a censo perpetuo, o a terza generazione, si descrivano generalmente in testa dei censuarj, e non de' Padroni diretti, e per contrario i Territorj affittati si descrivano in testa del Padrone, e non dell' Affittatore.

Si ordina a' detti apprezzatori, a non apprezzare Territorj, ed altri loro beni proprj, poichè come appresso si dirà, deesi far nuovo parlamento, eleggendosi altri due Estimatori per non poter essi esser Giudici in causa propria.

Ricevuto che avranno i Deputati il notamento, o squarciafoglio dell' apprezzo de' Territorj fatto nella prima giornata, si dovrà da altro perito Scribente da detto squarciafoglio passare in un libro, e susseguentemente in fine di detto apprezzo fatto nel primo giorno, così passato in detto libro, sottoscriversi da' medesimi apprezzatori, ed in caso questi, o alcuno d' essi non sappia scrivere, dovrà

vrà soscriversi col segno della Croce per mano di detto ordinario Cancelliere; (però facciansi tutte le diligenze, acciò vengano scelti apprezzatori, che sappiano scrivere) e così continuare tutto l'apprezzo, che si fa giorno per giorno, ponendovisi la data del giorno, in cui siegue l'apprezzo.

Ed affine d'evitarsi qualche frode, che si potrebbe commettere in passare le partite dallo squarciafoglio al libro dell'apprezzo; dovranno i medesimi squarciafogli rimettersi in questa Regia Camera, anche per cautela de' medesimi apprezzatori, che hanno dato il giuramento di far l'apprezzo con fedeltà, e fra tanto conservarsi coll'altre scritture, come in appresso si dirà.

Come altresì, acciò che si ottenga quell'esattezza tanto necessaria nell'apprezzo, ch'è il principale atto, anzi fondamento del Catasto; debbono gli Apprezzatori, e lo Scribente serbare il secreto degli apprezzi, che faranno senza palesargli ad alcuno, ed ogni sera consegnare in potere dei Deputati le note, e gli squarci degli apprezzi fatti in quel giorno, colla data del giorno, come di sopra si è detto, mentre solo nella discussione che si farà delle rivele, ed apprezzi suddetti, si farà pubblico, e noto a tutti, quello che nell'apprezzo si conterrà.

Terminatosi detto libro d'apprezzo, dovrà tutto foliarsi dalla prima pagina sino all'ultima, e di più in ciascuna delle dette pagine si porrà al margine della partita il numero 1. 2. 3. 4.; quante saranno le partite di quella pagina; E nell'altra pagina appresso si terrà l'istesso metodo di porvi i numeri 1. 2. 3. 4. 5., quante saranno anche le partite della seconda pagina, acciò nella discussione delle rivele possa additarsi il libro dell'apprezzo per pagine, e per numeri.

E per maggior facilitazione della discussione delle rivele, si formerà anche un indice di detto apprezzo per ordine alfabetico, ponendosi alla lettera A. que' nomi, che cominciano dalla A., ed essendo talunò nel *fol.* 6. dell'apprezzo si dirà: Antonio di Antonio (per esempio) *fol. 6. n. 3.*, e così di tutti gli altri nomi descritti in detto apprezzo.

Si debbono avere gli Stati dell'anime, e cucirli nel mentovato Processo, come pure aversi fede della Tassa Diocesana per li patrimonj de' Preti.

E come di sopra si è detto doversi fare da' detti del Governo dell'Università la nota de' fuochi assenti, e de' possessori esteri degli stabili nel distretto, e tenimento del luogo, così dovrassi per gli stessi Sindico, ed Eletti spedire ordine ad essi fuochi assenti per l'esibizione delle rivele, nel modo che siegue.

Ordine per le rivele de' Fuochi Assenti.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

„ Giurato della Corte di questa
„ Terra di N. a noi assistente
„ vi significhiamo come, affinchè pos-
„ sasi adempire a quanto con Regali
„ venerati ordini ci viene comandato,
„ per la formazione del Catasto di
„ questa Terra; farete ordine agl'in-
„ frascritti particolari fuochi di que-
„ sta Università di N. abitanti ne-
„ gl'in-

Digitized by Google

„ gl' infrascritti luoghi, acciò fra il „ termine di giorni sei decorrendo „ dopo la notificazione del presente, „ *praecise*, *et peremptorie* debbano, e „ ciascheduno d'essi debba formare „ rivela distinta, lucida, e chiara, „ intera, e non difettosa, contenen- „ te nome, cognome, età, arte, o „ se pure vive nobilmente: Nome, „ Cognome, e Patria di sua moglie „ se la tiene: numero de' figli, e fi- „ glie con distinzione de' nomi, del- „ l'età, ed esercizio che fanno; co- „ me pure di tutti, e quali si vo- „ gliano parenti, o altre persone, „ che abitassero con essi, o che for- „ se tenessero in casa per servi, e „ serve, col nome, cognome, e Pa- „ tria, ed insieme di tutti gli stabi- „ li, che in tenimento di questa ter- „ ra posseggono, come sono Case, „ Vigne, Oliveti, Chiuse, Territo- „ rj culti, ed inculti, Selve, Moli- „ ni, Trappeti, e Tenimenti, o al- „ tri quali si vogliano beni, con lo- „ ro capacità, fini, e confini; e se „ si danno ad affitto, a chi, e che „ per qual somma, ed ogni altro „ avere di censi, così conservativi, „ come enfiteutici, da chi si corri- „ spondono, e per quali beni, o ani- „ mali col numero d'essi, di quali „ specie sieno, ed ancorchè si tenes- „ sero in Territorio d'altre Città, „ Terre, e Luoghi, ove, ed in qua- „ li luoghi sieno, quanto, ed a chi „ si paga per erbaggio, o fida; e se „ sono animali proprj, o pure d'al- „ tri; e se si tengono *ad menandum*, „ ovvero a società, e quanto sia il „ frutto di essi ogni anno, e quan- „ to se ne corrisponde al Padrone, „ e chi quello sia; come pure ne' be- „ ni stabili, che forse possedesse in „ feudi dissabitati, o pure in teni- „ menti di altre Università promi- „ scue, per gli quali sono tenuti co- „ me fuochi di questa nostra Univer- „ sità, pagare le Collette in benefi- „ cio della medesima, ed insieme- „ mente debbano descrivere in detta „ rivela ogni industria di negoziazio- „ ne, e la somma che in quella ten- „ gono impiegata: se sia danaro pro- „ prio, o d'altri, e di chi quello „ sia, non lasciando ancora di de- „ scrivere tutto quello, che tengono „ di peso ogni anno sopra i loro be- „ ni, col nome, cognome, e Patria „ del creditore a chi quello si cor- „ risponde, esibendo in nostro potere „ documento valido di tali pesi; „ Qual rivela non facendosi, o fa- „ cendosi, ma senza tutta la verità „ di sopra espressata, oltra d'essere „ spergiuro, ed incorso alla pena di „ falso, si procederà all'incorporazione „ di tutto quello o non rivelato, o „ meno rivelato, applicandosi una „ terza parte al Denunciante, il qua- „ le sarà tenuto secreto, un'altra in „ beneficio di questa nostra Univer- „ sità, e l'altra a beneficio del Re- „ gio Fisco; oltra la pena d'once „ d'oro 25., che si esigerà irremi- „ sibilmente. Quale rivela fatta nel- „ la conformità predetta, debba ogni „ uno fra il suddetto termine esibir- „ la in nostro potere sotto le pene „ suddette, ed insieme ne' giorni sus- „ seguenti assistere da noi nel luogo „ di nostra Residenza per la discus- „ sione delle rivele suddette, acciò „ dica la sua ragione, e sia del tut- „ to inteso. *Notificetis, et referatis* „ *in forma* „. *Datum* . . . . . *N. N. Sindaco*. *N. N. Eletto*. *N. N. Cancelliere*.

In piedi del qual ordine si descriveranno tutt'i nomi, e cognomi dei fuochi assenti, secondo la nota, che sarà esibita dagli Amministratori dell'Università, e dopo si farà loro notificare, ed in dorso di tal ordine

Digitized by Google

dee seguire l' atto della notificazione nel modo, che siegue cioè.

Die . . . mensis . . . anni . . . in Terra N.

N. N. ordinarius Juratus Curiae hujus Terrae cum juramento retulit mihi personaliter se contulisse in Terra N., ibique sub dicto die intimasse suprascriptis personis, videlicet N. N., et N.N. modo et forma ut supra, et reliquisse copiam etc. praesentibus pro testibus videlicet. In Terra etc. N. N. et N. N. In Civitate etc. N. N. et N. N. et in fidem etc.

Dopo compito detto ordine nella conformità espressata, si porrà nel Processo.

Indi si dovrà per l' istessa Università spedire l' infrascritto altr' ordine agli Esteri Possessori de' beni stabili descritti nella Nota, che da' Governanti di essa Università è stata esibita.

Ordine per le rivele de' Possessori Esteri.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae etc.

„ Giurato della Corte di questa „ Terra N., vi significhiamo „ come per adempire a quanto con „ Regali ordini di S. M. ci vien or- „ dinato intorno alla formazione del „ Catasto di questa nostra Universi- „ tà, abbiamo bisogno rivela dall'in- „ frascritte persone degl' infrascritti „ luoghi, che posseggono beni stabi- „ li nel distretto, e tenimento di „ questa Terra; Che per tanto do- „ vrete agl' istessi far ordine, affin- „ chè fra il termine di giorni sei „ debbano, e ciascuno d' essi debba „ esibire in nostro potere rivela di- „ stinta, lucida, e chiara, intera, e „ non difettosa, contenente nome, „ cognome, Patria di ciascun d' es- „ si, e poi di tutti gli stabili, co- „ me sono Case, Vigne, Oliveti, „ Chiuse, Territorj colti, ed incol- „ ti, Selve, Boschi, Montagne, „ Molini, Tenimenti con loro capa- „ cità, ed altri quali si vogliano be- „ ni, co' loro fini, e confini, e se „ li danno ad affitto, a chi, e per „ qual somma, ed ogni altro avere „ di censi, ed annue entrate, e da „ chi se li corrispondono, e per qua- „ li beni: con descrivere anco tutto „ quello, che forse si tiene di peso „ ogni anno sopra i loro beni, ed „ a chi quello si paga, col no- „ me, cognome, e Patria d' esso Cre- „ ditore, esibendo in nostro potere „ documento valido di tali pesi, qua- „ le rivela non facendosi, o non fa- „ cendosi con tutta la verità di so- „ pra espressata, cioè difettosa, e „ mancante di quello che realmente „ si possiede, oltra dell' essere sper- „ giuro, ed incorso nella pena di fal- „ so, si procederà all' incorporazione „ di quello meno rivelato, applican- „ dosi una terza parte al Denuncian- „ te, il quale sarà tenuto secreto, „ un' altra in beneficio di questa Uni- „ versità, e l' altra in beneficio del „ Regio Fisco, oltra la pena d' once „ d' oro 25. che si eseguirà irremisi- „ bilmente; quale rivela nella con- „ formità predetta fatta, debbano, e „ ciascun d' essi debba fra il suddet- „ to termine in nostro potere esibi- „ re insieme ne' giorni seguenti im- „ mediate assistere presso di noi nel „ luogo di nostra Residenza, per la „ discussione di dette rivele, ed ap- „ prezzo de' loro beni, affinchè dica „ la sua ragione, e sia intesa del

„ tut-

Digitized by Google

„ tutto. *Notificetis, et in calce praesen-*
„ *tis referatis in forma* „ : *Dato* . . .
i . . . . . *N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso di qual' ordine si descriveranno tutti gli Esteri Possessori, con loro nomi, cognomi, e Patrie, secondo la Nota, che sarà esibita da Governanti d'essa Università, a'quali Possessori si farà notificare l'ordine suddetto, e dipoi in piedi del medesimo si farà l' atto della notificazione dell' istessa maniera prescritta per l'ordine precedente per gli Fuochi Assenti.

Debbono in oltre gli Amministratori della Università esibire in potere d'essi Deputati i Catasti antichi, e moderni, dove trovansi annotati, catastati, e descritti tutt' i Cittadini, e Forestieri con i loro beni, una con le Tasse, e libretti d'esazione di dette Tasse, e di Gabelle d'anni tre indietro.

Come pure il borro della rivela fatta dall' Università nell' anno 1732. per la numerazione de' Fuochi allora ordinato, e lo Stato suddetto dell'anime, affinchè comprobate tutte queste scritture, non resti alcun Cittadino senza essersi descritto nel Catasto.

Delle quali Tasse, e libri essi Amministratori per mano del Cancelliere formeranno uno spoglio di tutt' i Cittadini, e Forastieri per riscontrare le rivele, se sieno da tutti state fatte, e tal diligenza ancora deesi da essi Sindaco, ed Eletti praticare in riscontrare le rivele suddette con lo Stato dell' anime, e fare un notamento di tutte quelle rivele, che si troveranno mancanti, affine di far notificare personalmente quei, che non avranno dette rivele esibito, acciò *citra* pregiudizio delle pene incorse, le debbano subito produrre, e quando mancasse per difetto d'impotenza, infermità, o d'assenza; in questo caso potranno gli Amministratori dell' Università farle essi, dopo informati dell' industria, degli averi, e di tutto, e quanto fa bisogno. Ciò però s' intende così per gli Cittadini Fuochi d'essa Terra, come pe' Forestieri abitanti, poichè per gli Esteri Possessori de' beni, si avvertirà a suo luogo quel tanto si dee praticare in mancanza della rivela d'alcuno di questi.

Di più gli Amministratori dell'Università debbono far fede giurata, e sotto pena di falso, del modo, con cui si regolano, si danno, e si tengono gli animali tanto bovini, quanto vaccini, bufalini, pecorini, caprini, giumentini, porcini, somari, ed ogni altro genere, se a menando, a lavoratura, affitto, o in altra maniera: cosa si corrisponde al Padrone di detti animali, e cosa ne percepisce il Colono, con distinzione ancora di quello si corrisponde rispetto agli animali grossi, che non sono totalmente atti alla fatica, e con ogni altra distinzione circa il modo si pratica in essa Terra intorno al guadagno, che danno gli animali suddetti. Qual fede nella maniera come sopra formata, sottoscritta per essi Amministratori, e Cancelliere, e suggellata con suggello dell' Università s'unirà nel Processo suddetto per farne uso, conforme a suo luogo si dirà.

In oltre gli Amministratori, e Cancelliere, debbono formar lo Stato dell' introito, ed esito dell' Università, con giuramento, e sotto pena di falso, con tutta distinzione di ciascun corpo d'entrata, e sua rendita, Dazj, Gabelle, Tasse ordinarie, ed estraordinarie, nessuna eccettuata, e degli effetti, e veri esiti distintamente. Quale stato firmato, e suggellato, come sopra, deesi ponere nel medesimo Processo.

Pa-

Digitized by Google

Parimente debbono gli Amministratori, dopo essersi pienamente informati del tutto; formare altra fede giurata, e sotto pena di falso, di tutt' i beni stabili, così feudali, come burgensatici, annue entrate, censi, animali, ed ogni altro, che tanto in Territorio, e distretto d' essa Terra possiede il Possessore della medesima in Feudi disabitati, o in altre Università, colle quali detta Terra vivesse in promiscuità, eccettuandone solamente i corpi giurisdizionali; Quale fede si ponga in processo, come i sopraccennati altri atti.

Deesi ancora per essi dell' Università fare l' infrascritto ordine all'Erario del possessore di essa Terra per l' esibizione della rivela de' beni in questo modo, cioè:

Ordine per la rivela da farsi dall' Erario.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ SErvienti della Corte di questa „ Terra, farete ordine al magnifico Erario dell' Illustre Possessore „ della medesima, acciò in ricevere „ la presente debba formare la rivela con giuramento, e sotto pena „ di falso, e delle altre contenute „ nel Bando generale da noi fatto „ emanare per l' esibizione delle rivele così de' Cittadini, come de' „ Forestieri, di tutt' i beni stabili, „ così feudali, come burgensatici, „ annue entrate, censi, animali, ed „ ogni altro, ch' esso Ill. Possessore „ in tenimento, e territorio di questa Terra possiede, eccetto solamente i corpi giurisdizionali, come altresì di quei, che possiede il „ medesimo in Feudi disabitati, ed „ in altre Università, le quali vivono in promiscuo con questa Patria, quale rivela debba esibire fra „ il termine di giorni due in nostro „ potere; affinchè da noi si possa proseguire la confezione di Catasto di „ questa Terra, in seguela dell' ordinato da S. M. (Dio guardi). E „ così debba eseguirsi sotto pena d' „ once d'oro 25. Fisco Regio etc. „ *Notificetis et referatis in forma* „. *Dato in . . . . i . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso del qual' ordine si farà l' atto della notificazione per mano dell' ordinario Cancelliere del modo che siegue, cioè:

Die . . . N.N. Juratus Curiae hujus Terrae N., cum juramento retulit mihi subscripto, etc. notificasse retroscriptum ordinem; omniaque in eo contenta magn. N.N. Aerario Ill. Possessoris Terrae praedictae; praesentibus pro testibus N.N., et N. N., et in fidem etc.: N.N. Cancellarius.

E quest' ordine si conserverà nel processo di sopra accennato.

Ricevute tutte dette scritture debbono primieramente essi Deputati esaminare, e ben discutere la fede fatta da' Governatori dell' Università, intorno al frutto, e rendita degli animali; ed affinchè da' Ministri destinati dalla Maestà del Re N. S. per la liquidazione de' Catasti si possano liquidare l' once de' semoventi, debbono essi Deputati fare il seguente appuntamento, cioè:

„ Essendosi da noi infrascritti Deputati Eletti in pubblico parlamento per l' Università di questa Terra N. in seguela de' venerati Regali ordini per la formazione del „ Catasto della medesima, considera-

„ ra-

„ rata la fede fatta per gli magnifi-
„ ci del Governo di detta nostra Uni-
„ versità intorno alla rendita, e frut-
„ to, che danno gli animali; Si è
„ rimasto stabilito, e determinato,
„ dopo intesi alcuni de' Padroni de-
„ gli animali suddetti, che la ren-
„ dita attestata, e riferita da essi
„ magn. del Governo sia a dovere,
„ ed in conseguenza da noi viene ap-
„ provato quanto in detta fede sta
„ espressato.

Ed in caso ch'essi Deputati stimeranno fare la liquidazione della rendita, e frutto di detti animali, altrimenti di quella espressata nella fede degli Amministratori, in tal caso nel detto appuntamento, in vece di dire, che la rendita attestata, e riferita da essi magnifici del Governo sia a dovere, ed in conseguenza da essi approvata, si dirà = stimiamo, e stabiliamo la rendita suddetta in questo modo, cioè:

„ Per ogni pajo di bovi aratorj,
„ atti alla fatica, che si danno ad
„ affitto, il Padrone ricava annue
„ tom. . . . di grano (se si esige al-
„ tra vettovaglia per causa di detto
„ affitto si ponga, ed in caso si ri-
„ cavasse l'affitto in danaro si dirà)
„ annui duc. . . . .

„ Per un pajo di vacche atte alla
„ fatica il Padrone ricava annue tom.
„ . . . . di grano, o altra vettova-
„ glia, e ricavando danaro dicesi la
„ somma.

„ Per ogni pajo di bovi indomiti
„ poco atti alla fatica ricava il Pa-
„ drone ann. . . . *ut supra*.

„ Per un pajo di vacche indomi-
„ te, poco atte alla fatica ricava il
„ Padrone ann. . . . *ut supra*.

„ Per ogni pajo di bufali di fati-
„ ca il Padrone ricava annui . . . .
„ *ut supra*.

„ Per ogni cento, dieci, o altro
„ numero di bufali di corpo il Pa-
„ drone ricava annui . . . *ut supra*.

„ Per ogni cento pecore di frutto
„ ricava il Padrone di rendita per
„ causa di affitto annui . . . *ut supra*.

„ Per ogni cento capre di frutto
„ ricava il Padrone annui . . . . *ut*
„ *supra*.

E così da mano in mano s'andranno descrivendo le rendite annuali di tutti gli animali d'industria, anche somarini, e cavallini, eccettuandone i cavalli di sella, ed i somari, e giumenti, che servono per proprio uso; avvertendosi, che la rendita da liquidarsi sia dedotta la spesa del pascolo.

E perchè in alcuni luoghi si suole praticare di darsi simili bestiami a *soccida*, si dee in tal caso nell'appuntamento spiegare da' Deputati quanto importa la metà del frutto, che il Padrone da essi ricava, e se la spesa del pascolo va a conto del medesimo, si dee dedurre detta spesa. Ed in oltre debbano liquidare a che ascende la rendita dell'altra metà del Massaro, o altra persona, che prenderà detti animali a *soccida*, o ad affitto, dedotta la spesa del pascolo, custodia, ed ogni altro peso, che soffrirà per mantenimento, e guida di detti animali, non ostante che li custodisse egli medesimo, poichè la sua industria personale nella liquidazione dell'once, viene separatamente considerata, e ciò a fine non venga gravato di doppio peso; oltrechè per ordinario al Massaro non resta nessun utile, eccetto solamente quello di lucrarsi la sua giornata, ed il suo mantenimento, come se andasse alla giornata, conforme l'esperienza di diversi luoghi di varie Provincie ci ha mostrato.

Più, debbano essi Deputati liquidare, e stabilire il prezzo di ciascun tomolo di vettovaglia, che si ricava

per

Digitized by Google

per causa della rendita di detti animali, cioè, del grano, dell'orzo, dell'avena, o altra specie di vettovaglie.

Quale appuntamento di sì fatta maniera formato, e con ogni altra chiarezza, che si stimerà da' detti Deputati per maggior dilucidazione di questo fatto, si dee per essi, e dal Cancelliere sottoscrivere, e ponersi nel processo più volte di sopra accennato.

Quando poi sarà terminata la recezione di tutte le rivele tanto de' Cittadini, quanto de' Forestieri, ed Ecclesiàstici, e terminato anche l'apprezzo interamente del territorio, scritto in un libro distintamente giornata per giornata, si debbano da' detti del Governo, per rendersi più facile la discussione delle rivele, ed intero apprezzo, distinguere, e separare tutte dette rivele, facendosi diversi volumetti con distinzione di quelle de' Cittadini fuochi, da quelle de' Forestieri. I volumetti saranno divisi secondo le lettere dell'alfabeto, e nel primo, che sarà il volume A., e così si continuerà per le altre lettere dell'alfabeto.

Si formerà un altro volume di tutte le rivele delle donne vedove, vergini *in capillis*, e bizzoche, che non hanno figli, o fratelli maschi eccedenti l'età d'anni quattordici, mentre avendone, questi si porranno nella rubrica de' fuochi.

Si formerà ancora un altro volume, similmente per ordine alfabetico, di tutte le rivele de' Forestieri in essa Terra.

Ed in oltre si formerà un volume delle rivele di tutt' i Cittadini Ecclesiastici, anche per ordine alfabetico, imperocchè quelle degli Ecclesiastici Forestieri, debbono essere cucite nel mazzo delle rivele degli altri Forestieri, che anche potranno dividersi in tanti volumetti per quanti Paesi saranno i possessori, ponendovisi sopra la coverta la descrizione delle rivele che sieno, se di Cittadini, Ecclesiastici, Donne, Forestieri, ed altro colla loro lettera o A., o B., ec. per rendersi di poi più facile, e spedita la discussione.

E finalmente situate che saranno con tal ordine le dette rivele, e formato nella maniera antecedentemente detta il libro dell'apprezzo, si formerà lo spoglio di ciascuna rivela, che sarà l'istesso, che un reassunto delle rivele, cominciando nel seguente modo.

„ Folano di Folano bracciale — anni 50.

Così seguitandosi tutti gli altri descritti nelle rivele, come sopra, si descriveranno tutt' i beni, e pesi di buon carattere, uno dopo l'altro con margine bianco sufficiente alla pagina, a fine di notarsi all'incontro ciocchè sarà discusso co' Deputati.

E dovendosi indi principiare la discussione, dovrà precedere l'infrascritto Bando, cioè:

Bando per la discussione.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ DOvendosi dar principio alla discussione delle rivele esibite-
„ ci tanto da' Cittadini di questa Ter-
„ ra N., e Forestieri in essa abitan-
„ ti, quanto di altri Forestieri di
„ diverse Città, Terre, e Luoghi,
„ possessori degli stabili in tenimento,
„ e distretto di questa medesima Ter-

„ ra,

Digitized by Google

„ ra, ed alla discussione dell' apprez-
„ zo fatto degli stabili de' medesimi per
„ la formazione del general Catasto
„ in seguela de' Regali ordini della
„ Maestà del Re N. S. (DIO guar-
„ di), quantunque co' precedenti Ban-
„ di da noi fatti emanare, ed ordini
„ fatti notificare per l' esibizione di
„ dette rivele, si fosse ordinato di
„ dovere assistere ciascuno rivelante
„ a detta discussione, per dedurre le
„ sue ragioni, che forse avesse intor-
„ no all'apprezzo degli stabili, liquida-
„ zione d' industrie, ed ogni altro,
„ che gli fosse occorso; ad ogni mo-
„ do trattandosi di cosa di somma
„ importanza, e come dalla discussio-
„ ne suddetta dipende restar ciascuno
„ tassato a dovere; affinchè in ogni
„ futuro tempo non possasi da alcu-
„ no allegar causa d' ignoranza, per
„ non essere stato intes › in detto at-
„ to di discussione; Perciò col pre-
„ sente altro nostro Bando da pub-
„ blicarsi, ed affiggersi le copie in
„ tutt' i luoghi soliti, e consueti di
„ questa suddetta Terra; si fa noto
„ a tutte, e quali si vogliano perso-
„ ne di qualunque stato, grado, e
„ condizione sieno, o Cittadine, o
„ Forestiere, che avranno interesse
„ nella formazione del Catasto di
„ questa Terra, che nel giorno dopo
„ domani, che saranno i . . . . del
„ corrente mese, si darà principio
„ alla discussione predetta, e si se-
„ guiterà ne' giorni seguenti, onde
„ debbano, e ciascuna d'essa debba
„ assistere, ed accudire nella Casa di
„ nostra residenza, ad udire la discus-
„ sione del tutto, ed a dire quello
„ che forse le occorresse, tanto ri-
„ spetto alle loro rivele, quanto a
„ quelle d' altri, affinchè si possa am-
„ ministrare a tutti complimento di
„ giustizia. *Publicetis, affigatis, et*
„ *referatis in forma* „ : *Dato in N.*
i . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.

In dorso del qual Bando dovrà dall' ordinario Cancelliere farsi il seguente atto di pubblicazione.

Die . . . . etc. N. N. ordinarius Juratus hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, retroscriptum Bannum publicasse, et affixisse diversas copias illius, tam in publica platea, quam in diversis locis solitis, et consuetis hujus praedictae Terrae, etc. praesentibus pro testibus N. N., et N. N., et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Si porrà detto Bando cucito nel processo.

In oltre debbano essi del Governo spedire il seguente altr' ordine così ai Deputati, come all' Erario del Possessore della Terra, ove si fa il Catasto, acciò assistano alla discussione, cioè:

Ordine a' Deputati, ed all' Erario.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Giurato della Corte di questa
„ Terra N. vi significhiamo,
„ come dovendosi dopo domani che
„ saranno i . . . del corrente mese,
„ e ne' giorni seguenti procedere alla
„ discussione delle rivele, che si so-
„ no esibite da' Cittadini, e Forestie-
„ ri abitanti in questa Terra, com'
„ anche da' diversi particolari Esteri
„ possessori de' beni nella medesima,
„ ed alla discussione dell' apprezzo
„ fatto de' beni di ciascuno d' essi,
„ ed affinchè in detta discussione in-
„ tervengano così i Deputati Eletti

„ per

„ per la medesima, come l'Ill. Possessore di questa Terra per l'interesse, che può anche avervi; Vi facciamo la presente, colla quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate far ordine, e mandato così ad essi magn. Deputati Eletti, come all'Erario di detto Ill. Possessore di questa Terra, acciò da detto giorno .... in avanti, e susseguentemente ne' giorni successivi, debbano intervenire, ed assistere in detta discussione nella Casa di nostra residenza, ed ivi accudire sino all'ultimazione di essa per quanto cara si tiene la grazia di S. M. (D. G.). Così eseguirete, e non altrimenti „; *Dato in .... i ... N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In dorso del qual ordine, si farà per mano del Cancelliere il seguente atto di notificazione, cioè:

Die ... etc. N. N. ordinarius Serviens Curiae hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, etc. retroscriptum ordinem, omniaque in eo contenta, notificasse, et intimasse magn. N. N.. N. N., et N. N. Deputatis electis in publico parlamento, et magn. Aerario Illustris possessoris ejusdem Terrae personaliter, praesentibus pro testibus N. N.. N. N., et in fidem etc. N. N. Cancellarius.

E quest'ordine si unirà, e cucirà nel Processo.

Fatti tutti questi atti, giunto il giorno prescritto per la discussione delle rivele, ed apprezzo si uniranno i Deputati nella Casa destinata per detta discussione, che dovrà essere per ordinario la pubblica, quando vi sia capacità, dove interverranno ancora gli Estimatori, e Scribente, che ad essi avrà assistito, ed il Sindaco, gli Eletti, e 'l Cancelliere dell'Università, e l'Erario del Possessore della Terra, in caso voglia assistere; ond'è necessario, che il luogo sia capace non meno per tutti questi, ma per tutti gli altri che vorranno intervenire, e vedere i loro interessi. E nella stanza destinata per la discussione vi sia una banca capace, sopra la quale si debba ponere oltra un tappeto, calamajo, e penna, una Croce col Santissimo Crocifisso, affinchè possasi ogni uno ricordare del giuramento fatto su del Sacrosanto Evangelio, e fare quel tanto sia di loro dovere senza pregiudizio de' poveri, le parti de' quali debbano essi Deputati principalmente fare per non essere quelli capaci di difendere la propria ragione, e per quest'effetto i Deputati debbono fare le parti più d'Avvocati, che di Giudici a favore de' poveri.

Si comincerà dunque dal Cancelliere a leggere le rivele, con alta, ed intelligibile voce, cominciando dalle rivele de' Cittadini nel volume della lettera A., e ritrovandosi fatto lo spoglio delle rivele, come di sopra si è detto, che sarà cucito nell'istesso volume appresso di ciascuna rivela, deesi da essi Deputati esaminare se il contenuto in quella sia vero, cioè se siasi dal rivelante spiegata la sua industria, la sua arte, la sua età, il numero de' figli, e loro arte, ed età; ed in caso non fossesi rivelata l'arte per ragione, che non la facesse, dovrà appurarsi, se per impotenza, o pure per negligenza non s'esercita, il che debbono essi Deputati notare in piedi dello spoglio della rivela, con emendare, e ridurre al vero, quello, che forse nelle rivele vi fosse di falso.

Le rendite delle Case di propria abitazione de' Cittadini non vengano liquidate, ma per quelle, che sono date ad affitto, se ne dee liquidare

la

Digitized by Google

la rendita, ed in caso non siasi dai Padroni di quelle rivelata la giusta rendita, dovrà da' Deputati aggiungersi in piedi del detto spoglio, senza scemarne la spesa di reparazioni, o accomodazioni, stante questa verrà dedotta nell' atto, che si farà la liquidazione dell' onciario da' Ministri destinati da S. M. per l'effetto suddetto.

Delle Case però de' Forestieri, ancorchè fossero per loro uso, ed abitazione, se ne dee liquidare quel tanto si potrebbero affittare, aggiungendovisi in piè dello spoglio delle rivele.

Deesi da essi Deputati liquidare, ed appurare, se da alcuno di detti Cittadini siesi mancato di rivelare, e adempire quanto nel bando emanato per l'esibizione delle rivele era stato ordinato, acciocchè ritrovandosi mancanza possa correggersi, e riformarsi, con notarsi nel margine quel che sarà risultato dalla discussione, e per le partite affatto tralasciate, e non rivelate, in piedi dello spoglio, si farà notamento di quello, che si sarà discusso, ed appurato.

Dovrà appurarsi ancora, ma con maniera equa, e prudente, se quei ch' esercitano arte, tengono in essa applicato danaro, che somma sia, e quel che loro dà di guadagno, senza includersi nel detto guadagno le sue fatiche: E se mai fossesi per malizia da alcuno lasciato di ponere il tutto nella rivela, se ne farà un notamento in foglio separato sottoscritto da' Deputati, di cui si darà notizia a questo Tribunale, a fine di darsi gli ordini necessarj per l'esazione delle pene comminate nel Bando.

Per gli beni degli Ecclesiastici, dovranno i Deputati appurare i beni di loro Sacro Patrimonio sino alla Tassa Diocesana, e quelli ad essi pervenuti per legittima successione intestata, che per quella porzione de' beni, che ad essi sarebbe spettata per successione *ab intestato* de' loro Congiunti Defunti; E dovranno a quest' effetto gli Ecclesiastici suddetti dimostrare que' beni, ch' essi per gli suddetti due titoli posseggono, atteso per questi dovranno godere dell' esenzione, mentre per gli altri dovranno contribuire; E perciò dovrassi ancora da' Deputati appurare il numero dei bovi, ed altri animali necessarj alla coltura, e lavoro delle robe degli Ecclesiastici pervenute loro o per Sacro Patrimonio, o *ex legitima successione*, come sopra si è detto.

Si dee in oltre avvertire nella discussione delle rivele de' semplici Clerici, e de' Beneficiati, se abbiano in esse spiegato la loro età, e se non servissero *in Divinis*, e non andassero in Abito, e Tonsura, e se sieno, o no, ascritti nella Tabella della Chiesa, a cui sono addetti; dovrassi dai Deputati tutto ciò annotare in piè dei spogli delle rivele de' medesimi, per cautela dell' Università, e firmarsi da' Deputati, Estimatori, e Cancelliere.

Debbano anche i Deputati appurare, se per quelli, che si asseriscono oblati concorrono i seguenti requisiti. Primo, se abbiano dedicate le loro persone a qualche Chiesa, e quale sia. Secondo, se i loro beni sieno tutti dedicati alla medesima, senza riserbarsi cosa alcuna, o di proprietà, o d' usufrutto. Terzo, se abitano nelle loro case con moglie, o pure nella Chiesa, o Monistero, a cui si sono dedicati. Quarto, se continuamente hanno servito in detto Monistero, o Chiesa, e servono nella medesima. Quinto, se portano, o no, l'abito della Religione distinto da' secolari. E per ultimo, se la loro oblazione fosse per defraudare le collette, e i pesi

Digitized by Google

universali. Con farsene da' detti Deputati in piè delle rivele dichiarazione distinta, firmata come sopra.

Nelle rivele degli Eremiti dovrà appurarsi la loro specie, di quei che furono Monaci, e poi con licenza fanno la vita Eremitica; e di quei che vivono sotto l'ubbidienza d'alcun Superiore Regolare, a cui abbiano promesso castità, ed ubbidienza; con farne atto in piè delle rivele come sopra, e spiegare, di qual Monistero era prima l'Eremita, e di quale ubbidienza.

Continuando il Cancelliere la lettura di ciascuna rivela, quando avrà letta una partita di stabile, quegli, che avrà cura della pandetta, darà il foglio, ed il numero d'esso rivelante nel libro dell'apprezzo: l'altro, che tiene detto libro, troverà in esso tale partita apprezzata dagli Estimatori. E ritrovandosi uniformi per la capacità, e quantità dello stabile, si noteranno dal Cancelliere al margine dello spoglio della rivela, dove detta partita starà descritta, le seguenti parole, cioè *stimata per ducati . . . ut in libro appretii fol. . . . num. . . .*

Fatto tal notamento, si farà dalla persona, che tiene il detto libro, una sbarra alla partita già passata, e discussa per le ragioni, che a suo luogo si diranno. E così da mano in mano si farà a tutte le partite degli stabili contenute in detta rivela.

Ed in caso non si uniformasse la capacità del territorio della maniera rivelata, e dell'apprezzo fatto, in questo caso si dee sentire il rivelante, ed appurare il tutto: e poichè si può dare il caso, che per errore gli Apprezzatori abbiano unito all'apprezzo un territorio d'altra persona confinante, ciò appurandosi, si dee il di più apprezzare in testa di quest'altra persona; e se mai fosse stata mancanza del rivelante, se questa mancanza vedesi per malizia fatta, si dee annotare nel foglio delle pene, per poi darsene notizia al Tribunale, come sopra.

Secondo s'andrà terminando la discussione d'un volume delle dette rivele, così si sottoscriveranno una per una da tutti e sei Deputati, Apprezzatori, e Cancelliere, e si riporranno nel medesimo volume, senza mai frammischiarle coll'altre, con ponervi sempre la giornata della discussione.

In oltre si avverte, che tutte le rivele discusse in ciascun giorno, debbano i Deputati, gli Apprezzatori, e 'l Cancelliere sottoscriverle finita ogni sessione tanto la mattina, quanto il giorno, senza partirsi sotto qualunque pretesto, o colore, se prima non saranno sottoscritte, e chiuse con tutte le altre scritture in uno stipo con due chiavi, una da conservarsi per essi Deputati, e l'altra pel Cancelliere, che dee anch'egli dar conto in ogni futuro tempo della scrittura, e sua formazione.

Terminata la discussione delle rivele de' Cittadini, Ecclesiastici, Donne vedove, e Vergini *in capillis* nella conformità di sopra espressata, si passerà alla discussione delle rivele de' Forestieri abitanti, e del possessore.

E per quanto appartiene la discussione di detti Forestieri abitanti, si dee da' Deputati in primo luogo appurare, se ciascuno di questi avesse nella sua Patria lasciato fratello, figlio, o padre, che sostenga il peso del fuoco: in questo caso si debba portare fra 'l numero de' fuochi d'essa Terra ove abita, e formarsi il Catasto, e notare al margine -- *Fuoco acquisito per avere nella sua Patria N. N., che sostiene il peso del fuoco.*

Per

Digitized by Google

Per quanto appartiene alla discussione della rivela del Barone, deesi spiegare in essa, ed appurare, se egli sia Napoletano, o pure d'altro luogo, ed essendo d'altro luogo, se in esso sia fuoco, o pure nella Patria vi sia altro congiunto, che sostenga il peso del fuoco, o che i suoi antenati sieno stati numerati nella sua Terra, poichè sarà di sommo giovamento all'Università, se si liquiderà essere egli fuoco della medesima: e si avverte a' Deputati, che nella discussione di queste rivele, sieno tutt'occhio per appurare minutamente tutti gli averi, e specialmente fare apprezzare, e liquidare i beni, ed industrie, che il Barone tiene, ed ha tanto ne' feudi disabitati, quanto nelle Università convicine promiscue, e terranno anche sotto l'occhio la fede fatta dall'Università de' beni d'esso Barone, affine di vedere, se si uniformino; usando anche la diligenza d'aversi l'originale libro dell'Erario per riscontrarsi colla rivela.

Dopo di ciò si passerà alla discussione delle rivele degli Esteri possessori degli stabili in tenimento, e distretto d'essa Terra, con esaminarle minutamente, se sieno state fatte a dovere, secondo l'ordine ad essi dato, e trovandole mancanti, o difettose, si debbano ridurre a dovere, ed in caso per malizia fossesi anche da questi tralasciato di rivelare alcuna cosa, si descrivano nel citato foglio delle pene, per doversene dare la notizia a questo Tribunale, come sopra.

Appurandosi ancora da' Deputati, se qualche Forestiere si fosse casato con donna della Terra unica erede di alcun fuoco della medesima, e farne dichiarazione in piedi della rivela, poichè potrebbe sortire, che costui dovesse pagare per due fuochi. Come altresì dovrà da' Deputati appurarsi se un fuoco morto, avendo lasciato più figli, quali avessero trasferita la loro abitazione in altra Università, con esser rimasto uno d'essi nella Terra a sostenere il peso del fuoco, questi, essendosi poi fatto Ecclesiastico, o pure reso impotente, o morto, debba liquidarsi dove abita il maggiore per fargli l'ordine, affinchè faccia la sua rivela; non essendo di giusto, che l'Università dove abita, e che non è caricata per tal fuoco, esiga il fuoco, e l'Università della Terra, che ne porta il peso, non abbia da esigere.

Per quel che appartiene a' privilegiati, che hanno prodotto i privilegj, o sieno di padre onusto, Napoletani, Cavajoli, o altri simili, se ne debba da' Deputati far cavare copia intera estratta dal Cancelliere, notandosi l'Attuario, che l'ha spedito, e cucirsi colle rivele de' privilegiati, per aversene quella ragione, che si conviene. E rispetto a' privilegiati padri onusti, dee appurarsi, se con essi vivono i suoi figli, e nipoti *respective*, e se in caso qualcuno d'essi vivesse separatamente, appurarsi, e notarsi, se sia per istrettezza, ed angustia d'abitazione, e così rispetto alle loro mogli rimaste vedove, se le medesime conservino il letto vedovile, e se vivano assieme con i figli superstiti al padre morto, e notarsi il tutto in piè delle rivele, come sopra.

Terminata in sì fatta guisa la discussione di tutte le rivele, si debbono formare i seguenti Bandi, cioè:

Ban-

Digitized by Google

Bando, acciò chi si sente gravato comparisca.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Essendo da noi per la formazione del General Catasto di questa Terra N. proceduto alla discussione dell' apprezzo fatto degli Stabili, ed altro, come altresì delle rivele esibiteci da' Cittadini Forestieri abitanti, bonatenenti in Territorio di questa medesima Terra, citate, ed intese le parti, con le dovute considerazioni, ed esaminate le ragioni, che a ciascuno d'essi assisteano, come si trova già ultimato, e perfezionato detto Catasto, affinchè persona alcuna non possa allegare causa d' ignoranza, che non sia stata intesa nella formazione di quello, come ancora nell' apprezzo, e discussione della sua rivela; Ci è paruto fare il presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa suddetta Terra, e di altri luoghi acciò tutte, e quali si vogliano persone così Cittadine, come Forestiere bonatenenti, ed altri di qualsivoglia sorta, che sono state accatastate in detto General Catasto, fra il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione del presente, compariscano avanti de' Deputati eletti nella Casa stabilita, a proponere, ed allegare i gravami, e le ragioni che forse avessero, che intese da noi si farà loro complimento di giustizia, altrimenti detto termine elasso, si chiuderà, e porrà fine a detto Catasto, e dovranno poi comparire nel Tribunale della Regia Camera, ove parimente sarà loro compartita la dovuta giustizia. Il presente ritorni a noi colla dovuta relata d' essersi pubblicato, ed affissene copie nelle pubbliche Piazze, così di questa Terra, come d' altri luoghi. *Publicetis, affigatis, et referatis in forma*. *Dato in . . . . . i . . . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N.N. Cancelliere.*

In dorso del qual Bando si farà per l' ordinario Giurato, per mano del Cancelliere, il seguente atto di notificazione, cioè:

Die . . . . . N. N. ordinarius Juratus Curiae huic Terrae N. juramento retulit mihi subscripto etc. retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta, publicasse per loca solita, et consueta hujus Terrae, alta, et intelligibili voce, more praeconis, ut moris est, et affixisse diversas copias illius, tam in publica Platea, quam in diversis locis solitis, et consuetis hujus praedictae Terrae N., et ita retulit, praesentibus pro Testibus N. N., N.N. in fidem etc. N. N. Cancellarius.

Qual Bando ancora si dovrà pubblicare in tutte quelle Città, Terre, e Luoghi, dove sono gli Esteri Possessori, e poi co' debiti atti di pubblicazione si porrà in Processo.

Bando per la esibizione de' documenti.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ Essendosi proceduto alla discussione delle rivele esibiteci da' Cittadini Forestieri abitanti, e bo-

„ na-

„ natenenti Esteri in questa Terra N. „ *servatis servandis* per la formazione del general Catasto della medesima, perchè in alcune delle dette rivele vengono descritti, e portati diversi pesi di legati pii, censi enfiteutici, ed altri, per li quali, benchè nell'atto della recezione, e discussione di ciascuna delle dette rivele, si fosse fatto sentire alle parti, che prodotto avessero i legittimi documenti di ciascuno de' detti pesi, una colle ricevute degli ultimi pagamenti fatti, e non avendo per ora curato di esibire detti documenti; per tanto col presente Bando si fa noto a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione sieno, che non hanno curato fin oggi presentare i documenti suddetti, che fra il termine di giorni due immediate dopo la pubblicazione, ed affissione del presente Bando, debbano, e ciascuna d'esse debba in nostro potere esibire i loro documenti in forma valida, una colle ricevute degli ultimi pagamenti seguiti, almeno degli ultimi tre anni, affine di potersene aver ragione secondo la qualità d'essi nella liquidazione dell'once di detto Catasto; qual termine elasso, e non ritrovandosi prodotti detti legittimi documenti, non si avrà ragione alcuna de' pesi, che avranno rivelati, e descritti nelle loro rivele, e si accatasteranno i loro beni senza deduzione alcuna. *Publicetis, affigatis, et referatis in forma* „: *Dato in . . . . . N.N. Sindaco . N.N. Eletto . N.N. Cancelliere.*

Il quale Bando si farà pubblicare non meno in essa Terra, dove si farà il Catasto, ma ben anche in quelle Città, Terre, e Luoghi, dove sono quegli Esteri Possessori, che nelle loro rivele hanno spiegato tenere tali pesi, e poi per l'ordinario Giurato per mano del Cancelliere, si farà il seguente atto di pubblicazione, cioè:

Die . . . . . etc. N.N. ordinarius Juratus Curiae hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, retroscriptum Bannum, omniaque in ea contenta publicasse, et affixisse diversas Copias illius, tam in publica platea, et in diversis locis solitis, et consuetis hujus praedictae Terrae, quam in Civitate N., in terra N., et in Casali N.; Et ita retulit praesentibus pro testibus N.N., N.N. N.N. et in fidem, etc. N.N. Cancellarius.

Quale Bando ancora dovrà porsi dentro del sopraccennato Processo.

Fra questo mentre deggiono essi Deputati, ed Apprezzatori, coll'intervento de' Governanti della Università fare lo spoglio del libro dell'apprezzo di tutte le partite in esso rimaste senza la denominata sbarra, e se troveranno le rivele de' Possessori non per anche esibite, o pure alcune partite lasciate da rivelarsi, in questo caso, trattandosi di partite non rivelate da' Cittadini, si chiameranno, con domandar loro la causa, perchè non siasi rivelato lo stabile ritrovato nel detto libro dell'apprezzo, ed appurandosi d'essersi fatto per malizia, per fraudare l'Università, in questo caso si noterà al foglio delle pene suddette, e fra tanto si soggiungerà sotto della rivela, la partita che si è mancato di rivelare. O pure si troverà mancante la rivela; ed in tal caso si chiamerà la persona, che ha mancato farla, e si farà che la faccia, e poi si discuterà, come l'altre, e se per malizia avesse mancato farla, si noterà al foglio suddetto delle pene, eccetto però, se per infermità, assenza dalla Terra, o per altro legit-

gittimo impedimento, non sarà stata fatta.

E se il Possessore fosse assente, infermo, o per altra causa legittimamente impedito, l'Università istessa in nome di questi dee fare la rivela suddetta, nella quale si dirà l'assenza, dove abita, l'infermità, o altro impedimento, e siccome discuteranno queste altre rivele, così si sbarreranno le partite nel libro dell'apprezzo rimaste senza sbarrarsi.

E così ancora si praticherà con ogni altro Possessore Forestiere, o Ecclesiastico; e quando mai per qualche impedimento non venissero le rivele di detti Forestieri, si dee dal Cancelliere formare uno spoglio delle partite rimaste sopra il libro senza sbarrarsi, col seguente titolo, cioè:

„ Spoglio del libro d'apprezzo, „ per quelle partite degli stabili siti „ in tenimento di questa Terra N.; „ posseduti dagl' infrascritti partico- „ lari, quali non hanno fatto le ri- „ vele, cioè:

„ Cajo di Cajo della Terra N. pos- „ siede un Territorio di moggia sei „ seminatorio nel luogo detto la Spi- „ nella, giusta i beni di Natale Sor- „ rentino, Niccola Balzano, e via „ pubblica, stimato, dedotta la spe- „ sa della coltura, per duc. . . . . .

Al margine si noterà, cioè:

„ *ut in libro appretii fol.* 115. *num.* 4.

E così da mano in mano, una dopo l'altra si noteranno tutte dette partite degli esteri, che non avranno le rivele prodotte, e conforme si andranno sbarrando sopra detto libro d'apprezzo, in modo che non abbia da restarne una senza sbarrarsi, per chiarezza d'essersi tutte discusse. Si avverta però, che da' Cittadini in ogni conto si debbono fare le rivele, siccome di sopra si è detto, per ragione di appurare, e sapersi l'industrie, i figli, ed altro nel Bando contenuto.

Terminata la discussione delle rivele sudette, collo spoglio in ciascun di esse, come di sopra si è detto, si formeranno tanti volumi, quante saranno le lettere iniziali de' nomi de' Cittadini, oltra quelli di Ecclesiastici, di Donne Vedove, Vergini *in Capillis*, di Forestieri abitanti, e degli Esteri Possessori di ciascuna Città, Terra, e Luogo; e tutti detti volumi debbono essere ben cuciti, con coverte, e foliati.

In oltre i Governanti dell'Università, terminata che sarà la discussione di dette rivele, ed apprezzo, debbono fare il seguente Bando, per l'elezione di tre Deputati, e due altri Estimatori, per discutere le rivele de' sei Deputati, e per apprezzare i beni de' quattro Estimatori, il quale Bando, dee essere del tenor, che siegue, cioè:

Bando per l'elezione di altri tre Deputati, e due altri Estimatori.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ DOvendosi procedere alla discus- „ sione delle rivele esibite dai „ sei Deputati Eletti, per la forma- „ zione del General Catasto di que- „ sta Terra N. deesi da questa no- „ stra Università in pubblico par- „ lamento fare elezione di altre tre „ persone per Deputati, uno de' ci- „ vili, uno de' mediocri, ed un al- „ tro del ceto inferiore, che possano „ fare la discussione delle rivele di

„ det-

Digitized by Google

„ detti sei Deputati, come pure eleg-
„ gere altri due Estimatori, uno Cit-
„ tadino, ed un altro Forestiere, pra-
„ tici, idonei, e versati in simili
„ apprezzi, acciò debbano apprezzare
„ gli stabili degli Apprezzatori pri-
„ ma eletti. E dovendosi domani Do-
„ menica . . . del corrente mese di
„ . . . tenere detto pubblico parlamen-
„ to nel luogo solito, e consueto per
„ far l'elezione suddetta; In tanto
„ ordiniamo a tutte, e quali si vo-
„ gliano persone di qualunque stato,
„ grado, e condizione sieno, che
„ nel detto giorno di domani . . . .
„ del suddetto mese, ad ore . . . .
„ in circa, secondo il solito da farsi
„ simili parlamenti in questa Terra,
„ debbano intervenire in detto pub-
„ blico parlamento, e dire il di lo-
„ ro parere in detta elezione de' De-
„ putati, ed Estimatori, acciò quel-
„ la sortisca in persone di tutta in-
„ tegrità, e da bene, e non congiun-
„ te, nè affini de' primi sei Deputa-
„ ti, e quattro Estimatori, e con
„ soddisfazione comune, e senza do-
„ glianza alcuna: ed affinchè venga
„ a notizia di tutti, e non possa da
„ alcuno allegarsi causa d'ignoranza,
„ abbiamo fatto il presente bando da
„ pubblicarsi, ed affiggersene copie,
„ tanto nella pubblica piazza di que-
„ sta Terra, quanto in altri luoghi,
„ soliti, e consueti della medesima.
„ *Publicetis, affigatis, et referatis in*
„ *forma* „. *Dato in . . . . i . . . .*
N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N.
Cancelliere.

Pubblicato, che sarà il soprascritto Bando, ed affisse più copie ne' luoghi soliti, e consueti, si farà il seguente atto, cioè:

Die . . . . Mensis . . . . In Terra, etc.
N. N. publicus Juratus Curiae hujus Terrae N. cum juramento retulit mihi subscripto, publicasse retroscriptum Bannum per loca solita, et consueta in eadem, etc., et affixisse copias illius, tam in publica platea, quam in diversis locis hujus praedictae Terrae, praesentibus pro testibus N. N., et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Qual Bando, come sopra formato, si cucirà nel sopraccennato Processo.

Seguita che sarà l'elezione di questi suddetti altri tre Deputati, e due Estimatori, nella quale secondo il solito dovrà intervenire il Governatore, ed in assenza di questo il Luogotenente, si prende una copia del parlamento, estratta per lo Cancelliere dall'originale, alla quale s'imprimerà il suggello dell'Università, e si porrà nello stesso Processo.

In oltre si spedirà il seguente ordine, cioè:

Ordine da notificarsi a' Deputati, ed Estimatori Eletti.

CAROLVS DEI GRATIA REX

Utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.

„ A Guzzini, e Servienti di que-
„ sta Corte N. con la presen-
„ te vi diciamo, ed ordiniamo, che
„ dobbiate far ordine, e mandato al-
„ le sottoscritte persone, che debba-
„ no, e ciascuna d'esse debba con-
„ ferirsi avanti di noi nella casa di
„ nostra residenza nella giornata di
„ domani, i . . . del corrente mese,
„ ad eseguire quel tanto per ordine
„ della M. del Re N. Sig., e per
„ servizio di questo pubblico loro sa-
„ rà incaricato, per quanto hanno ca-
„ ra la grazia di S. M., e sotto pe-
„ na d'once d'oro 25. F. R. etc.
„ *Notificetis, et in calce praesentis re-*

Digitized by Google

„ *feratis in forma* „ : *Dato in . . . i . . . N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Cancelliere.*

In piedi del qual ordine si descriveranno uno dopo l'altro i nomi dei Deputati, ed Estimatori, a' quali si farà notificare personalmente, e poi si farà l'atto della notificazione dall'ordinario Giurato per mano del Cancelliere della Corte di questo modo, cioè:

Die . . . . mensis . . . In Terra N. N. N. ordinarius Juratus Curiae hujus Terrae cum juramento retulit mihi subscripto, etc. retroscriptum ordinem, omniaque, et singula in eo contenta intimasse N. N., N. N., et N. N., nec non N. N., et N. N. personaliter repertis in supradicta Terra; praesentibus protestibus N. N. N. N., et in fidem, etc. N. N. Cancellarius.

Qual ordine nella conformità di sopra adempiuto, si porrà nell'accennato processo.

Giuntati poi, ed uniti che saranno nella Casa stabilita i detti nuovi tre Deputati, e due Estimatori, coll'intervento, ed assistenza del Sindaco, Eletti, e Cancelliere dell'Università, gl'istessi del Governo si faranno portare un Messale, e sopra uno de' Sacrosanti Vangeli faranno giurare i medesimi, con farsene atto dal Cancelliere nella stessa maniera, e forma prescritta di sopra, quando si è parlato de' sei Deputati, e dei quattro Estimatori.

Qual atto verrà ancora posto nell'accennato processo.

Ed acciocchè non prendasi qualche equivoco su di ciò, che su questo punto abbiamo detto, si avverte; che i sei primi Deputati, debbono anch'essi discutere le rivele de' quattro Apprezzatori, conforme questi anche debbono apprezzare i beni di essi Deputati, in modo che altra incumbenza non avranno i tre nuovi Deputati, che discutere le rivele de' primi sei, coll'apprezzo fatto de' beni di questi da' primi quattro Estimatori, ed i nuovi due Estimatori altra incumbenza non avranno, che apprezzare collo stesso metodo tenuto da' primi quattro, i beni de' medesimi, quale apprezzo di detti quattro si farà separatamente in un foglio, o due, o in quanti bisogneranno coll' infrascritto titolo, cioè:

„ Apprezzo de' beni stabili degl'in-
„ frascritti quattro Estimatori Eletti,
„ per la formazione del Catasto di
„ questa Terra N., che si fa per noi
„ sottoscritti due Estimatori eletti
„ per l'Università di questa suddetta
„ Terra in pubblico parlamento ad
„ apprezzare i beni di detti Estima-
„ tori.

Dopo che sarà quest'altro apprezzo terminato, si sottoscriverà per essi due Apprezzatori, ed in caso che i medesimi, o qualcheduno di essi non sapesse scrivere, in tal caso debba quegli, che non sa scrivere, fare il segno di Croce per mano del Cancelliere, e poi si cucirà nell'ultimo del libro dell'apprezzo generale.

Fra questo mentre i primi sei Deputati co' quattro Estimatori continueranno la loro incumbenza per la totale disbrigo, cioè in ricevere quei documenti, che ciascun Cittadino, o Forestiere, in vigore del Bando di sopra posto, esibirà per li pesi, che avrà sopra de' suoi beni, e questi documenti, s'avverte, che debbono essere cuciti immediatamente dopo la rivela di quello, che li produrrà, per maggior dilucidazione di que' Ministri destinati da S. M. per la liquidazione dell'onciario.

Come pure, se mai fra il termine descritto ne' Bandi di giorni quattro, loro si presenterà istanza di gravame,

e in

Digitized by Google

o in nome dell' Università contra qualche possessore, sul dubbio, che i beni del medesimo fossero stati apprezzati meno del giusto valore, o pure di qualche particolare, che credesse essere stato gravato nell'apprezzo de' beni, o che ad altri fossesi l' apprezzo fatto meno del giusto valore, in tal caso potranno essi Amministratori, e Deputati fare eleggere in pubblico parlamento, precedente lista de' sospetti, altri quattro Estimatori, due Cittadini, due Forestieri, i quali precedente giuramento in mano degl' istessi del Governo, debbono rivedere detto apprezzo, coll' intervento de' primi quattro Estimatori, affinchè possano questi allegare i motivi, per cui hanno formato l' apprezzo della maniera, che trovasi fatto, e tal revisione debbasi fare a spese di quei, che la domanderanno, mentre poi trovandosi, che il primo apprezzo fosse seguito malamente per difetto, malizia, o dolo de' primi Apprezzatori, saranno questi tenuti alla rifazione di dette spese in beneficio di quello, che l' avrà fatte, oltra dell' altre pene contenute negli ordini di sopra prescritti; quali ordini però resta riserbato darsi dalla Regia Camera.

In oltre debbono i Deputati fare il seguente altro atto, per farsene uso da' Ministri Deputati da S.M. (DIO guardi) per la liquidazione dell' onciario, intorno a' pesi, che ciascuno possessore degli stabili sopra d' essi soffrisse per annuo Canone, o in vino, o in olio, o in vettovaglie, conforme si è detto nelle istruzioni di sopra cennate per gli Apprezzatori in fare l' apprezzo in questo modo, cioè:

„ Essendosi da noi Deputati Eletti in pubblico parlamento dall' Università di questa Terra N., per „ la formazione del Catasto della „ medesima, osservato nella discussione delle rivele esibite da diversi possessori di stabili, che i medesimi corrispondono per annuo Canone, o pure per *jus Baronale in specie*, alcuni frutti, che da' medesimi poderi nascono; onde affinchè da' Signori Ministri destinati „ da S. M. (DIO guardi) nella „ formazione dell' onciario, si possano fare le dovute deduzioni a favore de' debitori possessori di detti stabili, e susseguentemente tassare per tali esazioni i Creditori; „ abbiamo, dopo presi diversi informi d' altre persone pratiche, ed „ esperte, esaminato il tutto, onde „ veniamo a stabilire i seguenti prezzi, cioè:

„ Per ogni barile di vino, per ogni „ cato, per ogni tina, o per quella misura, che sarà la corrisponsione del vino, carlini . . . .

„ Per ogni stajo, per ogni cannata d'oglio, o si spiegherà qualsivoglia altra misura, secondo la denominazione della Terra, carlini . . . .

„ Per ogni tomolo di grano, ogni „ stoppello, o pure per ogni altra „ misura sotto quel termine, che sarà l' uso della Terra, carlini . . . .

E se sarà d' altra specie di vettovaglie, o altro frutto detta annua corrisponsione, si regoleranno i Deputati dell' istessa maniera, che di sopra abbiamo accennato.

Terminato detto appuntamento con queste spieghe, ed altre, che stimeranno essi Deputati necessarie, sottoscritto da' medesimi, dagli Apprezzatori, e dall' ordinario Cancelliere, si porrà ancora nel processo suddetto con dichiarazione, che la sottoscrizione del Cancelliere, sarà principalmente necessaria in tutti gli atti di

Digitized by Google

sopra accennati per autentica delle firme tanto de' Deputati, quanto degli Apprezzatori, e de' Governanti dell' Università, e maggiormente in quei luoghi, dove tutti, o in parte i Deputati, Apprezzatori, ed Amministratori non sapranno scrivere, e sono per tanto obbligati a fare il segno della Croce.

Parimente debbono i Deputati fare altro appuntamento nel caso, che in essa Terra vi fossero Molini, Centimoli, o Trappeti da macinar olive, col quale appuntamento si debbono descrivere tutt' i nomi de' possessori di simili specie di stabili, e liquidare la rendita netta di ciascuno d' essi in questo modo, cioè:

„ Essendosi per noi sottoscritti Deputati Eletti nella formazione del general Catasto di questa Terra N. d' ordine di S. M. (DIO guardi) liquidato, ed appurato, come nel territorio, e distretto di questa suddetta Terra si posseggono dagl' infrascritti particolari gl' infrascritti Molini, Centimoli da macinar grani, o vettovaglie, e Trappeti da macinar olive; ed acciò la rendita di ciascheduno di questi suddetti stabili, venga liquidata per quella, che realmente sia, senz' aggravio di quest' Università, nè de' possessori medesimi; Per tanto la stabiliamo nel modo che siegue, cioè:

„ N. N. Illustre possessore di questa Terra possiede un Molino ad acqua da macinar grano, ed altre vettovaglie nel luogo detto la Foce, confina co' beni di Pietro Forleo, Alessio Francioso, e fiume, affittato a Giuseppe Spanò per annui ducati 50., da' quali ne deduciamo per ispesa annuale, secondo il conto da noi minutamente fatto dell' accomodazione della casa, dove detto Molino sta situato, di Ruota, Ruotello, Ponte, e Sottoponte, annui ducati . . . restano netti a beneficio di detto Ill. possessore annui ducati . . . .

„ Folano di Folani di questa Terra possiede un Molino, *seu* Centimolo da macinar grano, ed altre vettovaglie nel luogo detto la Pietra nova, confinante co' beni di Ferdinando d' Arco, Onofrio Panza, e della Cappella de' morti, affittato a Marco di Lorenzo per annui ducati . . . . da' quali dedotti annui ducati . . . . per l' accomodazioni annuali della Casa, dove detto Molino è situato, delle Ruote etc., resta la rendita netta per annui ducati . . . .

„ Maurizio d' Antonio della Terra di Schiavone possiede un Trappeto da macinar olive nel luogo detto la Spina, confina co' beni d' Andrea Varone, del Capitolo di questa Terra, e del Rev. D. Mario Francioso, affittato per annui ducati . . . . da' quali dedotti annui ducati . . . . per l' accomodazioni, e spese, resta la rendita netta per annui ducati . . . .

Se però la spesa, che si è di sopra accennato, doversi dedurre a favore del possessore, non andasse al di lui carico, ma bensì dell' Affittatore; in tal caso resterà liquidata la rendita per quanto importa l' affitto senza la deduzione suddetta, ed i Deputati in questo appuntamento faranno menzione, che così sia l' affitto, cioè che ogni spesa corre a conto dell' Affittatore.

Se per caso alcuno de' Molini, o Trappeti si tenesse affittato, ma si facesse da' proprj Padroni; in questo caso i Deputati facendo tutte le diligenze necessarie, potranno guidarsi in liquidarne le rendite dedotte le spese, senza caricare l' industria per-

so-

Digitized by Google

sonale del Padrone, ma come si desse ad affitto, poichè l'industria suddetta viene come Mulinaro separatamente considerata, e tassata nella liquidazione dell'once.

Quale appuntamento nella maniera di sopra accennata fatto, sottoscritto per essi Deputati, e Cancelliere, deesi porre nel processo suddetto, con avvertenza, che nel margine della rivela di ciascuno possessore di simili Molini, e Trappeti, si debba porre l'apprezzo in questo modo, cioè:

„ Stimiamo per ducati . . . . *ut*
„ *in Processu fol. tot.*

Tutto il contenuto nelle presenti istruzioni dovrà inviolabilmente eseguirsi, ed osservarsi sotto le pene in esse comminate; ordinando ancora, che terminati tutt'i processi, e cuciti coll'ordine sopraddetto, tanto gli atti preliminari, come i volumi delle rivele, apprezzi, discussioni, ed ogni altra scrittura, come altresì i borri degli apprezzi, e discussioni; debbono rimettersi quì in Napoli a S. M. (DIO guardi) per la sua Segreteria di Stato d'Azienda, affinchè degnandosi la M. S. rimettergli in questo Tribunale, possa il medesimo successivamente dare gli ordini opportuni per la formazione dell'onciario, e per la pubblicazione de' medesimi.

Dalla Regia Camera della Sommaria i 17. Marzo 1741. D. Lodovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato d'Ajello Raz. Antonio Tesep Ass.

Die 27. Mart. 1741.

CARLO

Per la Dio Grazia Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, etc. Gran Principe Ereditario di Toscana.

PRAMMATICA III.

MAgnifici, Sindaci, Eletti, Cancellieri, ed ogni altro a chi spetta delle Università delle Città, Terre, e luoghi di questo Regno, vi significhiamo qualmente per esecuzione d'ordine della Maestà del Re N.S. (che IDDIO sempre guardi, e feliciti) per eseguirsi il concordato fatto fra la M. S., e la Santa Sede per la parte, che riguarda le franchigie degli Ecclesiastici, e per darsi un regolamento, acciò dall'esecuzione del medesimo si conseguisca il fine tanto desiderato del sollievo delle Università, e de' poveri, si sono d'ordine di S. M. formate le seguenti Istruzioni, cioè:

Istruzioni formate d'ordine della Maestà del Re Nostro Signore, che dovranno servire di Norma, ed eseguirsi irremissibilmente dagli Amministratori di ciascuna Università di questo Regno, affinchè si possano le medesime rilevare in parte da' Dazj, Gabelle, e pesi finora sofferti, e che stanno di presente soffrendo, co' notabili avanzi, che faranno, mercè la diminuzione, e rispettiva abolizione delle franchigie finora godute dagli Ecclesiastici secolari, e regolari dell'uno, e dell'altro sesso, conchiuse, e stabilite coll'ultimo concordato, o sia accomodamento fatto tra la S. Sede, e la Corte di questa Dominante.

„ ESsendosi coll'ultimo Concorda-
„ to fatto tra la Santa Sede, e

la

„ la Corte di questa Dominante, tra
„ l'altre cose convenuto con varj ar-
„ ticoli sotto la rubrica dell'Immu-
„ nità Reale, che la franchigia della
„ farina da corrispondersi da oggi
„ innanzi agli Ecclesiastici, e luoghi
„ pii s'abbia a ridurre alle seguenti
„ quantità, cioè:

„ Che a' Vescovi, ed agli Ordina-
„ rj de' luoghi si dia la franchigia a
„ misura della convenienza, e biso-
„ gno di ciascuno, avendosi riguardo
„ al numero de' Familiari laici, che
„ ognuno di loro ritiene al proprio
„ servigio, e che vivono a loro spe-
„ se, ed all'elemosina del pane, che
„ ciascuno di essi è solito fare; il
„ che dovrà stabilirsi secondo sta di-
„ sposto nel *Cap.* 1. di detto Con-
„ cordato *num. XI.*

„ Che gli Ecclesiastici nel Clero
„ secolare dal dì, che saranno promos-
„ si al Suddiaconato, e non prima,
„ godano della franchigia di sei to-
„ mola di farina in ogni anno per
„ ciascuno, così vivendo il Padre,
„ come dopo la di lui morte.

„ Che gli Ecclesiastici del Clero
„ Regolare così dell'uno, come dell'
„ altro sesso; compresi ancora i luo-
„ ghi pii Ecclesiastici, e Religiosi,
„ come sono i Conservatorj, e simi-
„ li; debbano godere la franchigia di
„ cinque tomola di farina ogni anno
„ per ciascuna persona collocata in
„ detti Conservatorj, come pure per
„ ciascuno Religioso, o Religiosa,
„ computati in questo numero sola-
„ mente quelli, che vestono l'abito
„ della Religione, tra' quali vanno in
„ conseguenza compresi i Professi,
„ Noviziej, Terziarj dell'uno, e dell'
„ altro sesso, che vivono collegial-
„ mente.

„ Che a' Seminarj debba bonificarsi
„ la franchigia a proporzione del nu-
„ mero di tutti gli Alunni, che man-
„ tengono, o Laici, o Ecclesiastici,
„ a ragione di cinque tomola per cia-
„ scuno in ogni anno, come anche
„ de' Servidori, e Ministri laici ne-
„ cessarj al loro attual servigio, pur-
„ chè non sieno più di quattro ne'
„ gran Seminarj, nè più di due ne'
„ piccioli; a riserva però de' Sacer-
„ doti, Diaconi, e Suddiaconi, che
„ in essi servissero, a' quali si dovrà
„ dare la franchigia delle sei tomo-
„ la, come sopra.

„ E che le persone Ecclesiastiche
„ sole, le quali goderanno della fran-
„ chigia della farina, come di sopra
„ si è detto, debbano continuare a
„ godere le franchigie sopra l'altre
„ specie di viveri, che hanno finora
„ goduto; dovendo tutti gli altri Che-
„ rici, e Diaconi selvatici, Eremiti,
„ Bizzoche, e chiunque Patentato,
„ o Privilegiato, con qualunque no-
„ me si chiami, sia delle Corti Ec-
„ clesiastiche, sia de' Luoghi pii, e
„ di Abadia anche Cardinalizia, con-
„ tribuire al pagamento di tutt' i Da-
„ zj, e di tutte le Gabelle, ed a
„ qualunque altro peso a guisa degli
„ altri Laici.

„ E dovendo quindi avvenire a be-
„ nefizio d'ogni Comunità un annuo
„ avanzo notabilissimo, con cui si
„ può essa esimere, e liberare da' va-
„ rj dazj, e pesi, o da buona par-
„ te di essi, che ha finora sofferti,
„ e sta tuttavia sofferendo; perciò
„ d'ordine della Maestà del Re no-
„ stro Signore, che col suo paterna-
„ le amore sta tuttavia intento al be-
„ ne, ed alla felicità de' suoi fedelis-
„ simi, ed amatissimi Popoli, si so-
„ no formate le seguenti istruzioni,
„ che si dovranno *ad unguem*, ed ir-
„ remisibilmente eseguire, ed osser-
„ vare dagli Amministratori di cia-
„ scuna Università, Affittatori, o
„ Esattori di gabelle delle medesime,

„ e

Digitized by Google

„ e dagli altri Officiali tutti, a'quali s'appartiene, sotto pena dell'indignazione Reale, ed altre ad arbitrio del Tribunale della Regia Camera.

„ Primieramente adunque dovranno gli Amministratori di ciascuna Comunità, gli Affittatori, o Esattori delle Gabelle della medesima, ed ogni altro Officiale, a chi spetta, siccome pure il Governatore locale della medesima invigilare, ed avere particolar cura, e pensiere, acciò dal dì della pubblicazione del suddetto Concordato fra le due Potestà Pontificia, e Reale, in avanti, il medesimo si esegua giusta la sua serie, contenenza, e tenore, senza che agli Ecclesiastici secolari, e Regolari dell'uno, e dell'altro sesso si somministrino, nè si faccian godere altre franchigie, se non le di sopra menzionate, e contenute nell'espressato Concordato, e per le quantità di sopra, e nel medesimo specificate; E tutto quello che dal suddetto dì della pubblicazione dell'enunciato Concordato in avanti si corrisponderà meno a'suddetti Ecclesiastici secolari, e Regolari dell'uno, e dell'altro sesso di quel che han per l'addietro goduto, ed in conseguenza verrà ad avanzarsi dalla Comunità, si dovrà depositare da'Gabelloti, e dagli Esattori delle gabelle, e dazj giorno per giorno, e settimana per settimana in potere del Cassiere dell'istesse Università, ove vi è, ed ove non vi è, in potere d'uno de' Cittadini più benestanti, da eleggersi dagli Amministratori della medesima, i quali dovranno essere responsabili così del Cassiere, come del Cittadino benestante, ch'eleggeranno, ed in fine di ciascun mese dovranno gli Amministratori stessi far relazione al Tribunale della Regia Camera della Sommaria dell'importo di detto avanzo, acciò il medesimo colle prevenzioni, che si noteranno nell'ultimo Capo delle presenti Istruzioni, si possa impiegare in estinzione di un qualche dazio, o gabella, o di porzione di essa la più gravosa a'poveri, che sta di presente soffrendo l'Università, secondo gli ordini, e le nuove più distinte Istruzioni, che su tale assunto loro si daranno.

„ Secondo. Convenendo in tanto con verità appurare l'importo dell'avanzo, che in ogni anno farà ciascuna Università colle sopra espresse minorazioni, e respettiva abolizione di franchigie, affine di prendersi le misure giuste della quantità delle gabelle, e dazj, che dovranno minorarsi, o abolirsi, siccome pure affine di evitarsi le frodi tutte, che potrebbero a danno delle Università farsi dagli Affittatori, ed Esattori delle gabelle, con introitare a lor benefizio meno di quel che importano le franchigie abolite, o diminuite; dovranno gl'istessi magnif. del governo di ciascuna Università subito proccurare fede dell'Ordinario del luogo, o di chi fa le sue parti, di tutt'i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici Secolari, quali attualmente si trovano nella Città, Terra, e luogo, dove essi amministrano gl'interessi dell'Università per farne quell'uso, che appresso si dirà.

„ Terzo. Dovranno coll'istessa sollecitudine, proccurare pure nota distinta di tutti gli Ecclesiastici Regolari così dell'uno, come dell'altro sesso, che sono ne'luoghi pii Ecclesiastici, e Religiosi, come a dire Conservatorj, e simili, sotto-

„ scrit-

„ scritta dal Priore, Guardiano, Preposito, Badessa, o altro Capo delle Religioni, e Conservatorj dell'uno, e dell'altro sesso, ed autenticata per mano di pubblico Notajo per l'uso *infra notando*.

„ Quarto. Dovranno i medesimi del Governo ricever fede giurata, ed autenticata dal Rettore del Seminario, che forse si trovasse nella Città, Terra, e luogo di loro amministrazione, del numero degli Alunni, che sono nel Seminario col nome, e cognome, patria, ed età di ciascuno, con distinzione, se sieno Laici, o Ecclesiastici, come de' Servidori, e Ministri laici, ed anche de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero col nome, e cognome, patria, ed età de' medesimi per l'istesso effetto.

„ Quinto. Gl'istessi del Governo di ciascuna Università dovranno farsi far fede dagli Affittatori, o Esattori di detti dazj, e gabelle, cavata dal libro, che volgarmente si chiama *de' franchi*, che sogliono essi tenere di tutti gli Ecclesiastici Secolari, come sono Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici, e di tutt'i Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, descritti in detto libro colla distinzione delle franchigie, che finora han goduto tanto sopra la gabella della farina, come sopra l'altre robe soggette a gabelle, siccome pure la fede di quanto si esige per gabella sopra ogni tomolo di farina, o altre specie di viveri; quali fedi ricevute che l'avranno, dovranno comprobarle una coll'altra, ed indi cavarne una nota distinta di tutt'i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici; come pure di tutti gli Ecclesiastici Regolari, Alunni dei Seminarj, e servienti; che in distretto di loro giurisdizione dimorano, e di essa consegnarne un esemplare in mano dell'Esattore, o Affittatore delle respettive Gabelle, acciò ne formi un libro; descrivendo in esso con rubriche separate tutti detti Ecclesiastici Regolari, e Secolari, Alunni, e servienti ne' Seminarj, come di sopra si è detto, col loro nome, e cognome, e Patria, affine di conceder loro le franchigie a tenore del detto Concordato, ed esigere, ed introitare il di più in potere del Cassiere, o della persona destinata da' magn. del Governo; E notando nello stesso libro la farina macinata in franchigia, a ragione di tomola sei, o cinque per ciascuno, come sopra, e l'altra, per cui si sarà pagata tutta la gabella, siccome ancora gli altri viveri, per li quali avranno pagato la gabella i Clerici, ed altre persone Ecclesiastiche, che non godono della franchigia della farina a tenore del Cap. 1. del Concordato num. XVII.

„ Sesto. Che gli originali delle suddette fedi, dovranno i medesimi Amministratori di ciascuna Università coll'intervento d'una qualche persona pratica, e perita, se essi non ne sieno istrutti, fare un tanto, o sia conto prudenziale dell'importo mensuale, che ridonderà in benefizio della medesima, colla diminuzione, e respettiva abolizione delle suddette franchigie, ed a proporzione di esso proporre, ed esaminare in pubblico parlamento qual gabella convenga scemare, o abolire, avendo sempre mira al sollievo de' poveri, ed alla minorazione, o abolizione di quella della farina, e delle altre, che sono a questi più gravose; ed indi del-

„ la

Digitized by Google

„ la conchiusione, che farassi, trasmetterne nella Regia Camera copia autentica unitamente con tutte le suddette originali fedi, e scritture, ed anche colla copia de' libri, che dovran formare gli Affittatori, o Esattori delle suddette gabelle nella guisa espressata, affinchè in vista di tutte esse, e dopo esaminatane la lealtà, e la giustizia, si possano da quì dare gli ordini ulteriori, e più proprj per lo sollievo delle Comunità tutte colle nuove Istruzioni, che si formeranno „. *Napoli* 5. *Agosto* 1741.

Per tanto vi facciamo la presente, colla quale vi diciamo, ed in nome di S. M. (che DIO guardi) vi ordiniamo, che dal primo dell'entrante mese di Settembre di questo corrente anno in avanti, dette preinserte istruzioni, e quanto in esse si contiene, dobbiate *ad unguem* eseguire, ed osservare, fare eseguire, ed osservare giusta la loro forma, contenenza, e tenore, in modo che abbiano la loro dovuta, e parata esecuzione, e senz' alcuna alterazione: Per lo qual effetto ciascuno controveniente a quanto colle dette istruzioni sta espressato, oltre della Regia indignazione, incorrerà nella pena di ducati 100., ed altre ad arbitrio di questa Regia Camera, da esigersi irremisibilmente, con applicarsi la terza parte a benefizio del Denunciante, la terza parte a benefizio dell'Università, e l'altra terza parte a benefizio del Regio Fisco. E così si esegua, e non altrimenti. *Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i* 14. *di Agosto* 1741. *D. Ludovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato d'Ajello Raz. Antonio Tesso Att.*

Die 14. Aug. 1741.

Avvertimenti per la esecuzione del Concordato tra S. M., e la Santa Sede nella formazione de' Catasti.

PRAMMATICA IV.

DOpo formate dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria le Istruzioni per la formazione de' Catasti, e quelle anche trasmesse a molte Università del Regno, si è pubblicato il Concordato stabilito tra la Maestà del Re Nostro Signore, e la Santa Sede. E perchè fra gli stabilimenti in esso contenuti vi è quello, che riguarda la contribuzione ai pubblici pesi, a cui debbono soggiacere così le persone Ecclesiastiche, secolari, e regolari, come le Chiese, Monisteri, e Luoghi pii Ecclesiastici, che per lo addietro non hanno contribuito; perciò si è stimato fare questa Giunta alle Istruzioni già fatte, acciò il Concordato suddetto sia esattamente osservato, ed eseguito.

Quel che nel Concordato si prescrive intorno a questa parte è del seguente tenore.

Immunità Reale.

„ Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per lo più con Monasteri di povere Monache, Capitoli, ed altri Luoghi, e Comunità Ecclesiastiche: e dall' altra parte per la maniera, come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente, necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato „ a pa-

„ a pagar di gabella niente meno di „ quattro ducati; ed in altri dove „ si vive a testatico, un miserabile, „ che non ha, che le sole braccia, „ colle quali dee mantener se stesso, „ e tutta la sua povera famiglia, è „ talvolta costretto a pagar fino ad „ otto, o dieci ducati l'anno: Quindi Sua Maestà per sollievo de' suoi „ più poveri Sudditi, e di que' luoghi pii, e precisamente de' Monisteri di povere Monache, che per „ aver la maggior parte delle loro „ rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general Catasto di tutt'i „ beni del Regno, fare una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. „ Ma tutto ciò non ostante, de' beni del Regno trovandosi gran parte „ passata *in manus mortuas*, senza che „ per essi si paghi un sol quattrino „ per li bisogni dello Stato, i soli „ beni posseduti da' laici non possono bastare per sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità: „ perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' laici: ed „ avendo egualmente a cuore il sollievo della più misera gente del „ detto Regno, e de' luoghi pii, che „ hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, „ è benignamente condiscesa, che per „ quello, che riguarda l'esenzione, „ e le franchigie degli Ecclesiastici „ del Regno di Napoli, si osservi „ per l'avvenire quanto viene disposto ne' seguenti articoli.

„ 1. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi per „ ordine Regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, „ e si faranno descrivere tutt'i beni, „ di qualsivoglia natura si sieno, „ posseduti dagli Ecclesiastici, Secolari, e Regolari; al qual effetto „ gli Ordinarj d'ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali „ a farne le rivele, darne le assegne, „ ed a tutt'altro, che sia per essere „ a ciò necessario: con dichiarazione „ però, che detto Catasto, e tutto „ ciò si faccia coll'assistenza degli „ Ordinarj medesimi, de' Deputati „ del Clero, ed a spese unicamente „ de' Laici.

„ 2. Fatto che si sarà di mano in „ mano da ciascheduna Comunità il „ suo Catasto, a' pubblici pesi, che „ sopra de' beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed „ altri Luoghi pii Ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà „ di quello, che quei tali lor beni „ pagherebbero, se si possedessero da' „ laici; detratti bensì prima tutt' i „ pesi annessi a' detti beni, che son „ obbligati a soddisfare; ben inteso „ però, che tra questi pesi non sia „ mai compreso il mantenimento, ed „ alimento delle persone: la qual „ suddetta contribuzione per li beni „ Ecclesiastici, come sopra, dovrà „ in ciascun luogo, ed Università „ del Regno cominciare dal giorno, „ che in esso luogo i laici in vigore del nuovo Catasto da farsi, o „ pure già fatto fin al giorno d'oggi, come si verifica di qualche „ luogo, cominceranno a pagare i „ pubblici pesi, senza che debba aspettarsi, che il suddetto nuovo „ Catasto sia terminato per tutto il „ Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime „ fondazioni del Regno suddetto, particolarmente di Regolari fatte nel „ secolo passato, e nel presente, di „ rendite assai considerabili, e tali, „ che compongono forse la maggior „ parte delle rendite degli Ecclesia-

„ sti-

Digitized by Google

„ stici, e che restando queste esenti, „ ed immuni dalla detta contribuzione, per la facilità, che hanno, di „ provare i lor titoli di prima erezione; la maggior parte del peso „ si rifonderebbe nelle prime erezioni, fatte ne' secoli antecedenti per „ la pruova, o deficiente, o assai „ difficile, per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri „ luoghi pii, e persone Ecclesiastiche; nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra; „ perchè anche i Laici oppressi da „ gravi pesi sarebbero obbligati a „ contribuire molto più, ed oltre alle lor forze: Perciò è anche condiscesa a permettere, ed ordinare, „ che restino sottoposte alla divisata „ contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorta; detratti però „ sempre prima tutt' i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni, passati *in manus mortuas*, si pagherà „ solamente fin a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per quei soli pesi, che si trovano imposti fino al giorno d'oggi, e non già „ per quei, che si potranno imporre „ per l'avvenire.

„ 3. Alla contribuzione come sopra stabilita, resteranno soggetti i „ beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri Luoghi pii Ecclesiastici, di „ qualunque sorta si sieno di Religiosi, delle undici Congregazioni, „ de' Gesuiti, de' Cavalieri di Malta, e lor Commende, di Mense „ Episcopali, o Archiepiscopali, di „ Abazie Concistoriali, e possedute „ da' Signori Cardinali: esclusi solamente i beni di quei Benefizj, che „ si assegneranno agli Ordinandi in „ Patrimonio Sagro, per quella sola „ rata però, che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare, importerà „ detto Patrimonio; ed esclusi ancora i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Ospedali. E come „ gravandosi in questa forma tutt' i „ beni più privilegiati delle Chiese, „ non è dovere, che a confronto di „ ciò goda nessun Laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici: „ perciò il ripartimento de' pubblici „ pesi dovrà farsi a proporzione di „ tutt' i beni di qualunque sorta, come si è detto di sopra, realmente „ posseduti da ogni Laico, tanto „ Cittadino, quanto Forestiere, e de' „ beni burgensatici, posseduti da' Baroni, e di tutti quei che sono, e „ saranno descritti nel Catasto di „ ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione „ di esso dovrà ripartirsi, ed accrescersi sopra de' beni degli altri Secolari, e non mai sopra quelli delle Chiese, e delle Comunità, e „ Luoghi Ecclesiastici.

„ 4. Tutti que' beni delle suddette „ Chiese, Comunità, e Luoghi Ecclesiastici, che saranno sottoposte „ alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o ch'essi „ li facciano a mano propria, o che „ li diano in affitto, o colonia. Il „ Colono bensì per la sua porzione „ colonica dovrà soggiacere a tutti „ que' pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri Laici.

„ 5. Succedendo, che dal giorno „ d'oggi in avvenire qualche Chiesa, „ e Comunità, e Luogo Ecclesiastico acquisti nuovi beni, di qualunque natura si sieno, dovranno detti „ beni restare perpetuamente sottoposti a tutt' i tributi regj, e pub-

Digitized by Google

„ blici pesi, che si pagano, e pa-
„ gheranno da' laici.

„ 6. Quanto poi a' beni patrimo-
„ niali degli Ecclesiastici particolari
„ saranno tutti soggetti a tutti que'
„ pesi, a' quali soggiacciono i beni
„ de' laici, a riserva solamente di
„ quella porzione di beni, che secon-
„ do le tasse Sinodali de' luoghi,
„ quando non si ordinano *ad titulum*
„ *beneficii*, sarà loro assegnata per ti-
„ tolo dell' ordinazione, la quale por-
„ zione, o sia patrimonio sagro do-
„ vrà essere affatto immune, ed esen-
„ te da qualunque peso: e ciò si os-
„ serverà ancora per gli Ecclesiastici
„ Greci, quantunque abbiano moglie.

„ 7. I beni, che si assegnano agli
„ Ecclesiastici per patrimonio sacro,
„ giusta la disposizione de' Sinodi lo-
„ cali, e secondo i decreti, che han
„ fatti, o che faranno i Vescovi,
„ purchè non sieno di minor frutto
„ di ventiquattro ducati annui, e non
„ oltrepassino quelli di quaranta, se-
„ condo gli ordini, che Sua Santità
„ darà a' Vescovi sopra la tassa de'
„ patrimonj; dovranno godere di una
„ total' esenzione, o che li facciano
„ a mano loro, o che li diano in
„ affitto, o colonia, e che sieno as-
„ segnati al promovendo dal padre,
„ o dalla madre, o da qualunque al-
„ tra congiunta, o estranea persona;
„ con dichiarazione bensì, che di
„ questa esenzione dovranno comin-
„ ciare a godere solamente dal gior-
„ no, in cui l' ordinando ascenderà
„ all' ordine del Suddiaconato, e non
„ prima, quantunque il patrimonio
„ sagro fosse costituito fin da quan-
„ do il Cherico fu iniziato alla pri-
„ ma Tonsura.

„ 8. E nell' attual ripartimento,
„ che dovrà farsi de' già detti pesi
„ sopra i beni degli Ecclesiastici, e
„ Secolari, dovranno intervenirvi,
„ ed essere intesi, come interessati,
„ i Deputati dell' uno, e dell' altro
„ Clero. Così parimente quando da-
„ gli Amministratori si renderanno
„ in ciascun anno i conti a' soliti
„ Deputati di qualunque Comunità,
„ dovrà intervenirvi un Deputato Ec-
„ clesiastico, unicamente per invigi-
„ lare sopra le alterazioni, che aves-
„ sero potuto succedere dopo il pri-
„ mo ripartimento sopra il più, ed
„ il meno della contribuzione degli
„ Ecclesiastici.

„ 9. Essendo gli Ecclesiastici re-
„ nitenti, o morosi a pagare la por-
„ zione loro spettante de' suddetti pe-
„ si, l' Esattore laico esibisca, o
„ mandi la nota di essi al Vescovo,
„ o Ordinario del luogo, il quale
„ sotto la medesima dia l' *Exequatur*,
„ che si proceda contra di loro *per*
„ *quoscunque*, *quoad executionem rea-*
„ *lem tantum*, e negandosi dal Ve-
„ scovo, o Ordinario del luogo, che
„ possa l' Esattore laico ricorrere al
„ Metropolitano, o al Tribunale
„ misto ".

Indi in undici §§. si dà la regola per le franchigie, cioè dal 10. sino al 21., e nel 22. si stabilisce così.

„ Finalmente i Cherici, e Diaco-
„ ni Selvatici, gli Eremiti, le Biz-
„ zoche, e chiunque patentato, o
„ privilegiato, con qualunque nome
„ si chiami, sia delle Curie Eccle-
„ siastiche, sia de' Luoghi pii, e di
„ Abazie, anche Cardinalizie, non
„ dovranno godere di alcuna delle
„ sopraddette, o di qualunque altra
„ esenzione: ma ognuno d' essi reste-
„ rà soggetto al pagamento di tutt'
„ i dazj, e di tutte le gabelle, ed
„ a qualunque altro peso, a guisa
„ degli altri Laici ".

S' incarica dunque a tutte le Università del Regno, che con tutta l' esattezza osservino, ed eseguano quel che

Digitized by Google

che di sopra si è prescritto, ed a quello in minima parte non ardiscano contravvenire. Ed affinchè non si prenda in affare di tanta importanza il menomo abbaglio, si danno alle Università medesime i seguenti avvertimenti, co' quali le Istruzioni già formate vengono in parte o corrette, o accresciute, acciò la formazione de' Catasti in tutto venga eseguita nella forma nel Concordato prescritta.

I. Essendosi nel Concordato stabilito, che il Catasto debba formarsi coll' assistenza degli Ordinarj de' Luoghi, e di due Deputati, uno degli Ecclesiastici Secolari, e l' altro de' Regolari; i quali Deputati debbono essere intesi, come interessati, dovranno prima di ogni altro atto gli Amministratori d' ogni Università scriver lettera all' Ordinario del Luogo, dandogli parte, che si vuol formare il Catasto, e richiedendolo, acciò dia gli ordini per l' elezione de' Deputati suddetti. Lo preghino altresì, perchè disponga, acciò tutti gli Ecclesiastici così Secolari, come Regolari facciano le loro rivele, non solo per li beni proprj, ma anche per li beni delle Chiese, Monisteri, Benefiej, Badie, e Luoghi pii Ecclesiastici, che ad ognuno di essi appartiene; come ancora perchè sia fatta la rivela de' beni, che la Mensa Vescovile in quel luogo possiede. Dovranno ancora pregarla per la fede della Tassa diocesana de' Patrimonj de' Preti, e perchè sia all' Università dato lo Stato dell' anime, acciò se ne possa far uso conveniente.

La lettera sarà del seguente tenore.

Illustriss., e Reverendiss. Sig., e Padrone Colendiss.

„ DOvendosi da questa Universi-
„ tà procedere, coll' assistenza
„ di V. S. Illustriss. alla confezione
„ del general Catasto, nella quale
„ deggiono intervenire, ed essere in-
„ tesi due Deputati de' due ceti Ec-
„ clesiastici, Secolare, e Regolare, in
„ esecuzione del Concordato fatto tra'l
„ Re nostro Signore, e la Santa Se-
„ de; perciò la preghiamo, acciò dia
„ gli ordini, a chi conviene, per la
„ destinazione de' suddetti due Depu-
„ tati, i quali eletti, favorirà ella a
„ dare a noi la notizia della loro
„ elezione, ed ordinare ad essi, che
„ secondo gli avvisi, che avranno da
„ questa Università, vogliano inter-
„ venire, ed assistere agli atti ne-
„ cessarj alla formazione del Cata-
„ sto, acciò, quegli intesi, possa ve-
„ nire il tutto regolato, e stabilito
„ colla giustizia, che conviene. Pre-
„ ghiamo in oltre V. S. Illustr. a dar
„ gli ordini necessarj a chi convie-
„ ne, e sotto quelle pene, che le
„ parranno, acciò da tutti gli Eccle-
„ siastici Secolari, e Regolari, così
„ di questa Città, come d' altri luo-
„ ghi, e che posseggono quì beni,
„ si facciano le rivele di tutto quel-
„ lo, che così essi, come le loro
„ Chiese, Monisteri, Benefizj, Ba-
„ die, e luoghi pii Ecclesiastici pos-
„ seggono, così in beni stabili, co-
„ me in annue rendite, censi, esa-
„ zioni, ed animali di qualunque
„ spezie con tutta la distinzione pos-
„ sibile; spiegandosi in esse i pesi,
„ che i beni suddetti sopportano, ac-
„ ciò se ne abbia nella discussione la
„ dovuta considerazione: quali rive-
„ le dovranno essere nelle nostre ma-
„ ni esibite fra lo spazio di otto
„ gior-

Digitized by Google

„ giorni, così come col bando da „ noi formato, e che dovrà pubblicarsi, vien prescritto a' laici. Nel „ tempo medesimo è pregata V. S. Illustr. ad ordinare al Proccuratore „ della sua mensa Vescovile, che faccia, ed esibisca, come sopra, nelle nostre mani, la rivela di tutto „ ciò che la Mensa suddetta in questa Città possiede colla distinzione, e spiega de' pesi, come sopra, „ e che da cotesta sua Curia sia formata fede della Tassa diocesana de' „ Patrimonj de' Preti, e quella pervenga nelle nostre mani: ed in fine che ci si dia ancora lo Stato „ dell'anime, che servirà, acciò non „ rimanga Cittadino non descritto, „ e tassato nel Catasto. Siccome noi „ intendiamo di ubbidire esattamente, ed eseguire gli ordini di S.M., „ e non contravvenire in menoma „ parte al Concordato suddetto, così siamo sicuri, che V. S. Ill. col „ suo zelo, e rettitudine sarà ancora „ per proccurare co' mezzi convenevoli, che il ceto Ecclesiastico dal „ suo canto adempisca il suo dovere, con eseguirlo colla dovuta esattezza, e sincerità: E desiderosi dell' „ onore de' comandamenti di V.S. Illustr. con tutto il rispetto ci protestiamo per sempre „. *Di V. S. Ill., e Rev. . . . i . . . del mese di . . . 1741. Illustriss. Mons. Vescovo . . . . . Divotiss. ed Obligatiss. Servidori N. N. Sindaco. N. N. Eletto. N. N. Eletto.*

La lettera si faccia presentare al Vescovo col dovuto rispetto dall'ordinario Cancelliere dell' Università, il quale dee tenersene copia, ed in piedi della medesima farà il seguente notamento.

„ Io quì sottoscritto N. N. ordinario Cancelliere dell' Università di „ questa Città, mi sono portato in „ questo giorno dall' Illustriss., e Reverendiss. Mons. Vescovo . . . . per „ ordine de' Signori Amministratori „ di questa Università, e gli ho recata lettera da' medesimi a lui scritta del tenore, come in questa copia si legge, ed in fede del vero „ ne fo quest' atto da me sottoscritto, e suggellato col suggello dell' „ Università „ . . . *i . . del mese di . . .* 1741. . *N. N. Cancelliere.*

La copia della lettera suddetta con quest' atto si conserverà fra le altre scritture, ed atti del Catasto.

E come l' Ordinario del luogo, seguita che sarà l' elezione de' Deputati Ecclesiastici, con sua lettera ne darà la notizia agli Amministratori, o pure farà pervenire nelle loro mani l' atto dell' elezione; così avvertano gli Amministratori, che o la lettera, o l' atto si conservi fra le Scritture del Catasto, facendovi notare dal Cancelliere la giornata, in cui si sarà o l' una, o l' altro ricevuto.

II. Essendosi nel foglio 9. delle Istruzioni nel capitolo, che comincia *Frattanto*, parlato dell' apprezzo da farsi dagli Estimatori di tutto l' intero territorio dell' Università, senza nominatamente esprimersi i beni di Chiese, Monisteri, ed Ecclesiastici; si avverte che in esecuzione del Concordato debbono essere apprezzati tutti gli stabili di Ecclesiastici, di Chiese, Cappelle, Beneficj, Badie, Monisteri, Commende, e luoghi pii Ecclesiastici, come nel Concordato si prescrive; e sebbene siasi nel Concordato suddetto stabilito, che sieno immuni, ed esenti dal peso della contribuzione i beni delle Parrocchie, degli Ospedali, e de' Seminarj, pure sarà bene, che anche questi nell' apprezzo vengano compresi, a togliere ogni via di frode, o occultazione de' beni, che debbono contribuire. Mentre basterà, perchè sia eseguita l' esen-

Digitized by Google

senzione prescritta, che non sieno i beni suddetti compresi nella tassa, che risulterà dal Catasto.

III. Nella pagina 14. *a ter.* nel capitolo *In oltre gli Amministratori*, si ordina, che gli Amministratori di ciascuna Università formino lo Stato dell'introito, e dell'esito, e quello si trasmetta nella R. Camera. Giacchè con altro ordine di questo Tribunale spedito a dì 29. di Luglio del corrente anno inviato a' Tesorieri, e Percettori delle Provincie, si è ordinato alle Università, che subito formassero, e mandassero quì in Napoli il loro Stato; perciò, come si crede, che nel giungere queste Istruzioni, ogni Università già avrà tutto ciò eseguito, non bisogna, che nuovamente lo stato si mandi. Se però alcuna fosse stata in ciò negligente, subito, e senza la menoma dilazione, esegua l'ordine dato per mezzo de' Percettori, e Tesorieri.

IV. nel foglio 15. del capitolo, che comincia *Ricevute*: Si ordina, che i sei Deputati debbano unirsi per esaminare, e discutere la fede fatta dagli Amministratori intorno al frutto, e rendita degli animali, ed in appresso si parla di doversi fissare i prezzi delle vettovaglie, e degli altri generi. E perchè in quest' atto debbono intervenire, ed essere intesi i Deputati Ecclesiastici; perciò fissato il luogo, e 'l tempo di detta discussione, se ne dee dare l'avviso ai suddetti Deputati. A quest'effetto il Cancelliere delle Università farà un foglio del seguente tenore.

„ Essendosi stabilito, che nel dì „ . . . . . di questo mese nel luogo „ . . . . . si uniscano i Signori Am„ ministratori, e Deputati per discu„ tere la fede fatta intorno alla ren„ dita, e frutto, che gli animali dan„ no in questo territorio, e fissarsi „ il prezzo delle vettovaglie, e de„ gli altri generi; se ne porta la no„ tizia a' Signori Deputati Ecclesia„ stici N. N., ed N. N., acciò vo„ gliano intervenirvi per dire tutto „ quello, che loro occorrerà su que„ sta materia in esecuzione del Con„ cordato " . . . i . . *del mese* . . . 1741. . *N. N. Cancelliere*.

Questo foglio preventivamente al giorno dell'unione si faccia pervenire a' Deputati Ecclesiastici. Il duplicato si tenga dal Cancelliere, sotto del quale si faccia un atto da lui sottoscritto di essersi nel giorno . . . . fatto pervenire alle mani de' Deputati Ecclesiastici, e si conservi negli atti, e nelle scritture del Catasto.

V. Nel foglio 17. nel capitolo, che comincia *Quando poi*, si dà la norma, come debbano disporsi le rivele riducendosi a diversi volumi. Si avverte, che oltra de' volumi in detto luogo spiegati, debbono farsi due altri volumi delle Chiese, Monisteri, e luoghi pii Ecclesiastici, ed altri espressi nel Concordato. Un volume conterrà le Chiese etc. che sono del luogo, ove formasi il Catasto; l'altro delle Chiese di altri Paesi, o del Regno, o fuori del Regno, con ispiegarsi distintamente, dove o le Chiese, o i Monisteri, o luoghi pii Ecclesiastici sono siti; come altresì due altri volumi dovranno farsi degli spogli delle rivele, e discussioni, oltre di quelli, di cui si è parlato nel foglio 26. nel capitolo, che comincia: *Terminata etc.*

VI. Nel suddetto foglio 17. si parla del Bando, che dee precedere alla discussione delle rivele, acciò i Cittadini, che vogliono esserne intesi, v'intervengano; perchè questo è l'atto principale del Catasto, perciò dee darsene l'avviso a' Deputati Ecclesiastici, affinchè possano intervenirvi.

Il

Digitized by Google

Il Cancelliere farà a questo fine un foglio del seguente tenore.

„ Dovendosi nel dì . . . . di questo mese nel luogo . . . . cominciare la discussione delle rivele per la formazione di questo Catasto, e continuarsi ne' giorni seguenti; Se ne porta la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., ed N. N., acciò in esecuzione del Concordato possano intervenirvi, ed essere intesi " . . . *i* . . . *del mese* . . . . 1741. *N. N. Cancelliere.*

Questo foglio si farà pervenire ai Deputati, ed il duplicato si conservi negli atti del Catasto, con farvisi in piedi l'atto dal Cancelliere di essersi fatto pervenire a dì . . . il simile a' medesimi, come si è detto di sopra dell' altro avviso.

VII. Nel foglio 20. nel capitolo: *Per li beni degli Ecclesiastici*: Si è data la regola di ciò, che dovevasi appurare intorno a' titoli degli acquisti de' beni delle persone Ecclesiastiche. Al presente viene tutto ciò ad essere inutile; onde non è necessario, che i Deputati si prendano questa briga, giacchè in esecuzione del Concordato per tutt' i loro beni le persone Ecclesiastiche deggiono, come i laici, contribuire, a riserba solo del sagro Patrimonio, per cui sono immuni per la somma stabilita dalla Tassa diocesana. E se la persona Ecclesiastica sarà stata ordinata *ad titulum beneficii*, allora niuna esenzione godrà ne' suoi beni patrimoniali, ma nella rendita del benefizio sarà immune per la somma tassata del sagro Patrimonio dal Sinodo diocesano, e per lo di più dovrà contribuire per metà, com' è prescritto per tutti gli altri beni di Chiese.

VIII. Nè pure è necessario l'esame, ed appuramento prescritto nel foglio 21. nel Capitolo *Si dee in altre*: intorno alla qualità, e requisiti de' Cherici, e de' Benefiziati, giacchè i medesimi in virtù del Concordato non godono per li loro beni proprj di alcuna esenzione, e solo dal giorno, che saranno ascesi agli Ordini sagri, saranno immuni per lo sagro Patrimonio.

IX. Nel suddetto foglio 21. in due Capitoli si parla degli Oblati, e degli Eremiti: ora si avverte, che i medesimi in virtù del Concordato non godono di veruna esenzione, e debbono essere trattati come tutti gli altri laici, e perciò non è necessario il minuto appuramento intorno a' medesimi prescritto ne' suddetti due capitoli.

X. Nel foglio 23. si è data la formola del Bando, con cui s' invitano tutt' i Cittadini, acciò se alcuno di essi si senta gravato nelle discussioni fatte, proponga i gravami, che gli occorreranno, per potersi dagli stessi Deputati esaminare, e discutere. Questo bando, come è generale per tutti gl' interessati nel Catasto, potrebbe bastare anche per gli Ecclesiastici, che potranno proporre i loro gravami, se si sentiranno gravati, o da loro stessi, o per mezzo de' due Deputati; ma per procedere con maggiore accerto, se ne dia una particolar notizia a' Deputati Ecclesiastici con un foglio del seguente tenore.

„ Essendosi compita la discussione delle rivele per la formazione di questo Catasto, si è emanato Bando, acciò tutti coloro, che vogliono, compariscano fra giorni quattro a proporre quei gravami, che avverso delle discussioni fatte occorreranno. Se ne dà anche la notizia a' Signori Deputati Ecclesiastici N. N., ed N. N., affinchè se ad essi occorre cosa in contrario alle discussioni fatte, possano

„ fra

Digitized by Google

„ fra lo spazio di giorni quattro, „ proporre i loro gravami, ed assi„ stano a' Deputati per potersi discu„ tere, ed esaminare " *i . . . . del mese . . . . 1741. N. N. Cancelliere.*

Il foglio si faccia pervenire a' Deputati Ecclesiastici, e se ne tenga il Cancelliere il duplicato, e facendovisi l'atto, come si è detto di sopra, si conservi nelle scritture del Catasto.

XI. Nel foglio 24. si dà la formola del Bando per l'esibizione di que' documenti de' pesi, che sieno nelle rivele espressi, senza essersene i documenti suddetti esibiti. Si avverte, che di ciò anche dee darsene l'avviso a' Deputati con un foglio sottoscritto dal Cancelliere in tutto nella forma di soprapprescritta.

XII. Nel foglio 28. si parla dell'apprezzo, e discussione de' beni dei primi quattro Estimatori, e de' sei Deputati, prescrivendosi l'elezione di due nuovi Estimatori per far l'apprezzo, e di tre nuovi Deputati per la discussione. Si avverte, che nella suddetta discussione, dovranno ancora intervenire, ed essere intesi i Deputati degli Ecclesiastici, a' quali se ne darà l'avviso nella forma avvertita di sopra dal Cancelliere dell'Università. Come altresì dovranno i Deputati Ecclesiastici essere intesi nella discussione de' gravami, che mai si producessero contra la suddetta discussione, e così si osservi in tutti gli altri atti simili da farsi, e precise nell'atto dell'appuramento della rendita de' Molini, Centimoli, Trappeti, o altro corpo simile, del qual atto si è parlato nelle istruzioni *fol.* 30., e perciò se ne porti a' Deputati Ecclesiastici l'avviso dal Cancelliere nel modo detto di sopra.

XIII. In fine generalmente si avverte, che tutto ciò, che nelle istruzioni si era stabilito doversi praticare rispetto a' Laici, tanto intorno alle rivele de' Cittadini abitanti, e dei Forestieri: Apprezzo con tutta la distinzione anche de' pesi: Rivele da farsi dall' Università per coloro, che non l'avessero fatte: Discussione, e Gravami contra le discussioni, ed altro; dovrà nell'istesso modo, e con l'istessa diligenza, ed esattezza eseguirsi, e praticarsi rispetto alle persone Ecclesiastiche, Chiese, Monasteri, e Luoghi Pii Ecclesiastici, ed altri giusta il Concordato, tanto del luogo, ove si fa il Catasto, quanto di altri luoghi, o del Regno, o fuori del Regno.

Oltre al prescritto in questi avvertimenti, i quali riguardano l'esatta esecuzione del Concordato; si previene agli Amministratori di ogni Università, che se mai fra due Università vi sia controversia di confini, i territorj siti nel luogo controvertito si dovranno apprezzare, e discutere, descrivendosi con rubrica a parte, e nell'una, e nell'altra delle Università contendenti, perchè con altre istruzioni si prescriverà la regola da tenersi per la tassa de' suddetti beni, ed a quale delle due Università dovrà pagarsi. Ed anche gli annui crediti, che taluno abbia con persona di altra Università, si descrivano tanto nella Patria del creditore, quanto in quella del debitore, perchè in appresso si dirà in quale delle due Università dovrà il creditore esser tassato.

Per ora con le suddette istruzioni già prima formate, e con gli avvertimenti, che ora si danno, debbono subito le Università dar principio alla formazione del Catasto, poichè mentre in esse si attenderà a far tutto ciò, che si è prescritto, nel tempo medesimo si formeranno dal Tribunale della Regia Camera le altre istru-

istruzioni necessarie per regolare la liquidazione del Catasto, formazione d'unciario, e di tassa, e sua pubblicazione, ed esecuzione; le quali formate che saranno, si manderanno subito alle Università medesime, perchè da loro stesse si dia adempimento ad un' opera cotanto importante: con avvertenza, che se mai in qualche Università non si ritrovasse persona abile, e capace per intendere queste istruzioni, e per eseguirle, dovrà la medesima dal luogo più vicino proccurare l'assistenza di persona dotata dell'abilità necessaria, a cui dandosi una congrua ricompensa, si possa col suo consiglio, e direzione eseguire esattamente tutto il prescritto di sopra. *Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 15. di Agosto 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato d'Ajello Raz. Antonio Tesco Att.*

Die 15. Aug. 1741.

PRAMMATICA V.

Formae censualis omnibus suis partibus explendae ergo quaedam praescribuntur.

MAgnifici Sindici, Eletti, Cancellieri, ed altri del Reggimento delle Università, delle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno, vi significamo, come rivolgendo il Re nostro Signore nel suo clementissimo animo il sollievo delle Università del Regno, risolse, ed ordinò la formazione de' Catasti, con cui così i pesi fiscali, come i comunitativi si fossero con giustizia distribuiti, ed i poveri non fossero gravati più di quello, che le loro deboli forze comportassero. La formazione degli atti preliminari de' medesimi fu incaricata ai Spettabili Presidi, ed altri Ministri delle Provincie. Ma la spesa di diete e per essi, e per gli loro Subalterni, di cui le Università venivano gravate, fece risolvere, che questo metodo non si continuasse, ma che le Università istesse avessero a ciò atteso, per rimettersi in questo Tribunale gli atti suddetti preliminari, per procedersi poi nel medesimo alla liquidazione de' Catasti, e formazione di unciario, e tassa. A tal' effetto furono da questo Tribunale formate le Istruzioni necessarie, e quelle furono anche trasmesse a molte Università del Regno. Intanto essendosi pubblicato il Concordato fatto tra S. M., e la Santa Sede, con cui si è stabilito, che non solo le persone ecclesiastiche, ma anco le Chiese, Monisteri, Luoghi pii ecclesiastici, ed altri dovessero a' pesi universali contribuire, due cose si sono considerate: la prima che doveva, a tenore del Concordato suddetto, il Ceto ecclesiastico per mezzo di due suoi Deputati intervenire, ed essere inteso nella formazione de' suddetti Catasti, e perciò le Istruzioni già prima fatte erano in questa parte mancanti: L'altra, che dovendo gli Ecclesiastici, e Chiese cominciare a contribuire dal giorno, che in ciascheduna Università si fosse formato il Catasto, era necessario al pubblico sollievo di tutte le Università del Regno, che colla maggior sollecitudine, che si potesse, si fosse questa grand' opera eseguita. Perciò si è risoluto dall' animo clementissimo del Re N. S., che subito ciascheduna delle Università avesse formato il suo Catasto, ordinando a questo Tribunale, che avesse fatto un supplemento alle Istruzioni già fatte per la formazione degli atti preliminari, acciò il Concordato in tutto venisse esattamente eseguito, e questo colle Istruzioni prima formate si trasmettesse sollecitamente a tutte le Università del Regno, affinchè senza la minima dilazione cominciassero a dar mano ad un' opera, dalla quale unicamente di-

pen-

Digitized by Google

pende il loro sollievo, e che nell' istesso tempo si formassero anche da questo Tribunale le Istruzioni necessarie per regolare la liquidazione dei Catasti, e formazione di Onciario, e tassa, acciò rimettendosi quelle a suo tempo alle Università suddette, per le medesime si fosse dato al tutto compimento. Ed essendosi già da noi per esecuzione de' veneratissimi Reali ordini formato il supplemento alle Istruzioni già fatte col titolo di Avvertimenti, questi uniti alle Istruzioni si trasmettono a' spettabili Presidi delle Provincie, acciò si facciano pervenire a ciascheduna Università di questo Regno; e si stanno formando le altre Istruzioni, che compite che saranno, subito a voi saranno trasmesse. In nome dunque del Re N. S. (che DIO guardi) vi ordiniamo, e comandiamo, che al ricevere le suddette Istruzioni, ed Avvertimenti subito diate cominciamento alla formazione de' Catasti, eseguendo in tutto quello, che nelle Istruzioni, ed Avvertimenti suddetti si è prescritto, senza la minima alterazione, spezialmente acciò il Concordato venga colla dovuta esattezza eseguito, dandovi a quest' effetto tutte le facoltà necessarie. E come si deve nella formazione de' suddetti Catasti procedere con tutta la buona fede, lontana ogni collusione, e frode, alla pena di ducati cinquecento per ogni uno di voi, da ripartirsi egualmente tra il denunciante, l' Università, e 'l Regio Fisco, ed altre anche corporali a nostro arbitrio, secondo le circostanze de' casi richiederanno, vi ordiniamo, che debbiate usare ogni attenzione, e diligenza, spezialmente per gli Baroni, e Benestanti, acciò non segua la minima occultazione, o di corpi, o di rendite, ma e le rivele, e gli apprezzi, e le discussioni vengano fatte colla dovuta giustizia, supplendo voi al difetto degli altri, e dando parte a questo Tribunale delle controvvenzioni, che intorno a ciò si commettessero; Prevenendovi, che non lascia questo Tribunale di praticare segrete diligenze per essere informato della fedeltà, ed esattezza del vostro procedere, e che in caso si verifichi mancar voi al vostro dovere, oltre della inviolabile esecuzione delle pene di sopra comminate, si procederà alla formazione del Catasto con intervento di Regio Ministro a vostre spese, e di coloro, che nelle frodi, ed occultazioni, che mai si commettessero, tenessero parte. *Dalla Regia Camera della Summaria li 23. Agosto 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. Vidit Ciscuolo Fiscus. D. Carlo Mauri. Antonio Teseo Ati.*

Die 23. Aug. 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L.

(*) PRAMMATICA VI.

Renovatur Edictum Universitatibus, ut cito acta conficiant immunitatum Ecclesiasticorum.

CARLO *Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme, etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.* Di Real ordine del Re Nostro Signore a dì cinque Agosto del corrente anno furono formate, e trasmesse a' 14. di detto mese a tutte le Università del Regno le Istruzioni, secondo le quali dovevasi eseguire dalle medesime il Concordato fatto dalla M. S. colla S. Sede per la parte, che riguarda la moderazione delle franchigie degli Ecclesiastici, così Regolari, come Secolari dell' uno, e dell' altro sesso, e dell' abolizione delle franchigie alli Chierici, e Diaconi selvatici, Eremiti, Bizzoche, e chiunque Patentato, e Privilegiato, con qualunque nome si chiami, giusta il tenore del detto Concordato; In esse fu ordinato agli Amministratori delle Università, che subito avessero

procurato fede dell'Ordinario del luogo, o di chi fa le sue parti, di tutti i Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici secolari, che attualmente si ritrovano nelle loro respettive Università; e nota distinta di tutti gli Ecclesiastici Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, che sono ne' luoghi pii Ecclesiastici, e Religiosi; e fede giurata, ed autentica del Rettore del Seminario, che forse fusse in loro Università, degli Alunni, ed altri giusta le dette Istruzioni; e la fede degli Affittatori, ed Esattori delli Dazj, e Gabelle di tutti gli franchi Ecclesiastici, con la distinzione delle franchigie, sin' ora da' medesimi godute, e quanto si esigge per Gabella sopra ogni tomolo di Farina, ed altre specie di viveri; e che avessero fatto un tanteo, o sia conto prudenziale dell' Importo mensuale, che ridondava in beneficio dell' Università, colla diminuzione, e respettiva abolizione delle sudette franchigie, ed a proporzione d' esse proporre, ed esaminare in publico parlamento, qual gabella convenisse scemare, od abolire, avendo sempre mira al sollievo de' poveri, ed alla minorazione, od abolizione di quella della farina, e delle altre, che sono a questi più gravose; e che indi le originali fedi, e scritture, la copia delli libri degli Affittatori, o Esattori delle suddette Gabelle, e la copia autentica del publico parlamento, che si dovea fare, si fussero rimesse in questo Tribunale, ed in fine di ciascun mese avessero detti Amministratori fatta relazione al Tribunale dell' Importo dell' avanzo, per farvi la necessaria riflessione, e darsi poi gli ordini convenienti.

E perchè pochissime sono le Università, da cui si ha riscontro di essersi con esattezza le Istruzioni suddette eseguite, donde si prende motivo di temere, che in molte di esse non siasi atteso con la dovuta diligenza, attenzione, e zelo a procurare alle Università quel profitto, a cui il clementissimo amore di S. M. sul sudetto Concordato hà aperta la via; Perciò nuovamente s' incarica a tutti i magnifici Sindici, Eletti, Cancellieri, ed ogni altro a chi spetta delle Università, Terre, e luoghi di questo Regno, che sotto le pene nelle dette Istruzioni comminate, e di altre ad arbitrio di questo Tribunale, citra pregiudizio delle pene di già incorse per l' inosservanza, vogliano con l' esattezza, attenzione, e zelo dovuto, sollecitamente eseguire quel tanto colle Istruzioni sudette fu prescritto, ed ordinato, con far pervenire subito a questo Tribunale le scritture degli appuramenti dell' avanzo, ed altre come sopra enunciate, e le copie autentiche delle conclusioni, che o si sono fatte, o si faranno ne' publici parlamenti; E come oltre al risolversi lo scemamento di qualche gabella a' poveri più gravosa sino alla publicazione, ed esecuzione de' Catasti, devono essere depositate in ciascheduna Università molte somme pervenute dall' avanzo fatto nella moderazione, od abolizione di dette franchigie, e che saranno per depositarsi in appresso, e conviene che dette somme siano impiegate in quell' uso, che sarà più utile, ed espediente al sollievo delle Università medesime, e specialmente de' poveri; Perciò s' ordina a tutti gli Amministratori di ciascheduna Università, che convocato publico parlamento si proponga in quale uso più utile alle Università, e di maggiore allevio de' poveri sia bene impiegare dette somme, che sono pervenute, e perveniranno in deposito, acciò anche prima di venirsi alla publicazione, ed esecuzione de' Ca-

Digitized by Google

Catasti, che devono con tutta sollecitudine formarsi, ed allo scemamento di qualche gabella, possano i Popoli di questo Regno incominciare a sentire in parte il frutto delle clementissime premure della M. S. tutte intese al vantaggio, e sollievo de' suoi Fedelissimi Sudditi; E le copie autentiche delle conclusioni, che saran fatte si trasmettano subito a questo Tribunale, acciò se ne possa fare l' uso conveniente.

S' incarica altresì a tutt' i Governadori delle Città, Terre, e luoghi del Regno, così Regj, come Baronali, che ove mai vedessero, o negligenza, o lentezza negli Amministratori in non eseguire colla dovuta attenzione gli ordini dati, così per la confezione de' Catasti, come intorno alle franchigie degli Ecclesiastici, debbano avvertirli seriamente di fare il loro dovere, e non giovando i loro avvertimenti, subito ne diano parte a questo Tribunale, perchè si possa procedere col dovuto rigore al castigo di coloro, che se ne renderanno meritevoli, con avvertenza che in caso di trascuraggine anche gli Governadori ne resteranno tenuti. *Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 31. Ottobre 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. D. Carlo Mauri. Vidit Fiscus. Antonio Tesco Avv.*

Die 31. Oct. 1741.

PRAMMATICA VII.

CARLO *per la Dio Grazia Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.* La paterna clementissima cura, che tiene occupati tutti i pensieri della Maestà del Re N. S. per lo sollievo delle Università del Regno, siccome ha procurato col Concordato fatto colla S. Sede, che a' pubblici pesi contribuisse il Cero degli Ecclesiastici tutti, che prima per la maggior parte ne era esente; così premurosissimi ordini ha dato a tutte le Università per mezzo di questo Tribunale, degli spettabili Presidi Provinciali, del Reg. Cons. Comm. di Campagna, e del Regio Consigliere Governadore di Capua, perchè in ogni una di esse colla dovuta diligenza, e rettitudine si formasse il Catasto, dal quale non solo doverà ricavarsi il profitto, che dagli Ecclesiastici sarà per pervenirne, ma anche l'altro notabilissimo vantaggio, cioè, che ogni uno con giustizia, e secondo le sue forze, ed averi, sia tassato alla contribuzione, dalla quale per varie vie la gente più benestante sottraendosi, in una guisa insoffribile in grandissima parte il peso sopra de' poveri ne veniva a ricadere. A questo effetto eseguendo, come è suo dovere, questo Tribunale gli ordini veneratissimi di S. M., formò le prime Istruzioni, ed Avvertimenti, che dati alle stampe, furono, già è molto tempo, ad ogni Università trasmessi, perchè avessero atteso con sollecitudine alla formazione degli atti preliminari del Catasto; ed ora ha altre Istruzioni formate, colle quali si dà la norma, e 'l metodo da ricavare dalle discussioni già fatte delle rivele, e degli apprezzi, l' Onciario, e la Tassa, e formare il Librone del Catasto, ed eseguirlo, prescrivendosi in esse varie regole generali, onde questa opera facile, e spedita a tutti si rendesse. Si ordina dunque, ed incarica in nome della Maestà del Re N. S. a tutti gli Amministratori, e Deputati di ciaschedina Università, che al ricevere, che faranno, le sudette nuove ultime Istruzioni per mezzo de' Presidi Provinciali, del Regio

Con-

Digitized by Google

Consigliere Commessario di Campagna per Terra di Lavoro, e del Regio Consigliere Governadore di Capua per quella Città, e suoi Casali, subito si applichino alla sollecita confezione, pubblicazione, ed esecuzione del Catasto, in guisa che fra lo spazio di quattro mesi al più in ogni Università sia il Catasto compito, pubblicato, ed eseguito, acciò l'utile universale, che da quello è per risultare, non sia ulteriormente dilatato. Come altresì si prescrive, che del Catasto, che in ogni Università dovrà formarsi, se ne faccino due libroni in tutto simili, e colle stesse sollennità, e sottoscrizioni degli Amministratori, e Deputati nel primo, ed ultimo foglio, che saranno altresì segnati col suggello dell'Università; de' quali due libroni, rimanendone uno nell'Università da conservarsi nel pubblico Archivio, l'altro con tutte le scritture, ed atti fatti per la confezione del Catasto, cioè bandi, rivele, apprezzi, spogli, discussioni, stati d'anime, ed altro, debbasi rimettere quì in Napoli per via della Segreteria di Stato d'Azienda per conservarsi nel Grande Archivio della Regia Camera. Gli Amministratori, e Deputati, che trascureranno di ciò eseguire, come altresì qualunque altra persona di ogni grado, e condizione, niuna eccettuata, che forse sarà per dare impedimento a questa grand'opera, tutti incorreranno nella Regia indignazione, e soggiaceranno alle pene di ducati mille per ogni uno, e di un'anno di carcere, o altra anche più grave ad arbitrio della Regia Camera, secondo la qualità della colpa, e malizia, che sia per usarsi, richiederà. Ed acciò nessuno possa allegare causa d'ignoranza, questo editto si pubblichi in ogni Università del Regno nelle forme solite, e de' documenti della sua pubblicazione se ne dovrà tener conto dagli spettabili Presidi Provinciali, dal Regio Consigliere Commessario di Campagna, e dal Regio Consigliere Governadore di Capua, i quali per ordine del Re N. S. dovranno tutto curare, e far' eseguire. *Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 28. Settembre 1742. D. Ludovico Paternò M. C. L. D. Carlo Mauri. Vidit Fiscus. Antonio Teseo Att.* Die 28. Sept. 1742.

Continuazione delle Istruzioni per la formazione del Catasto.

Con le prime Istruzioni date in istampa, e con gli Avvertimenti pubblicati in appresso, fu data la regola per la formazione degli atti preliminari del Catasto, cioè dell'elezione de' Deputati, e degli Estimatori, dell'apprezzo de' beni, della formazione delle rivele, e della discussione delle medesime, e fu altresì prescritto il modo, come tutto ciò si dovesse eseguire, con sentire i Deputati degli Ecclesiastici per esecuzione del Concordato. Furono, già è molto tempo, così le Istruzioni, come gli Avvertimenti, inviati a tutte le Università del Regno, acciò avessero colla dovuta rettitudine, e lungi ogni fraude, ed inganno, atteso alla formazione degli atti suddetti. E come al presente si crede, che in ogni Università siesi adempito all'ordinato dalla Maestà del Re N. S. per la sollecita confezione de' Catasti, dovendosi la liquidazione de' medesimi, e la loro pubblicazione, ed esecuzione, non già farsi nel Tribunale della Reg. Cam., come fu la prima idea, ma il tutto eseguirsi dalle Università medesime; perciò si sono da questo Tribunale formate queste altre Istruzioni già prima promesse, colle quali

Digitized by Google

li si dà chiaramente la norma da poter compire questa grande opera, che deve essere cotanto utile al pubblico bene delle Università del Regno, e di sollievo notabilissimo a' poveri.

Colle medesime coloro, a quali appartiene, con facilità apprenderanno, come dagli apprezzi, dalle rivele, e dalle discussioni fatte dovrà formarsi il libro del Catasto, e come da questo ricavarsi la tassa sopra tutti coloro, che per diversi riguardi, e rispetti compongono que' corpi, che nel nostro Regno Università vengono appellate. E come ogni una di queste è un aggregato di uomini, e di beni di varia specie, e natura; così in queste Istruzioni, prima di tutto, si farà parola delle varie persone, che ne sono membri, e parti, e delle diverse qualità loro, che in questa materia devono essere attese. Si tratterà in secondo luogo de' beni, e della varia loro natura, dalla quale non uniformi derivano le regole, che per lo Catasto devono osservarsi. Indi si darà non solo la norma per formarsi il libro del Catasto, secondo i formolarj delle partite di tutti coloro, che devono essere accatastati, ma anche il metodo, e la regola per la formazione della tassa, così rispetto ai beni, che rimarrà sempre, e sino a nuovo Catasto invariabile, come rispetto alle industrie personali, e negozj, danari, animali, e teste, le quali cose soggiacendo a variazione col decorso del tempo, in ogni anno devesene formare la nuova tassa.

I dubbj, che in questa materia sogliono occorrere con queste Istruzioni vengono risoluti, e rischiarati; ma non si pensa già, che con brevi regole generali possa venir chiusa ogni via alle liti, ed alle contese. Onde quando mai alcun dubbio sorgesse, la risoluzione del quale non potesse dalle date regole ricavarsi, potranno le Università, ne le quali ciò avvenga, ricorrere al Tribunale della Regia Camera, la quale sulla citamente darà le risoluzioni, che saranno giuste, e convenienti.

PARTE I.

Delle varie persone, che compongono una Università, e delle varie loro qualità, che devono attendersi nella confezione del Catasto.

Può taluno esser considerato, come membro, e parte di qualche Università, o per ragione della persona, o per ragione de' beni, che nel Territorio della medesima possiede. Perciò si considerano membri di una Università, non solo tutti i Cittadini nella medesima abitanti, o abitanti altrove; ma anche i forastieri, o perchè abbiano in alcun luogo la loro abitazione, o perchè beni vi posseggano. Le qualità diverse di ciascheduno devono riguardarsi, non solo rispetto all'età maggiore, o minore, ed al sesso o maschile, o femminile, ma anche rispetto al Ceto laicale, o ecclesiastico. Queste, ed altre diverse qualità diversamente danno regola alla tassa, e perciò di tutte partitamente si farà parola.

I. I Cittadini devono essere tassati per tutti i pesi, che l'Università sostiene, nè si fa distinzione, se sia fuoco numerato, o nò. Il numero de' Fuochi si attende solamente per regolare quello, che una Università deve alla Regia Corte, ed agli Assegnatarj de' Piscali, ma rispetto all'Università tutti i Cittadini, o sieno, o non sieno Fuochi numerati, devono contribuire; secondo che le forze di ciascheduno comportano.

II.

II. Ciascheduno deve esser tassato non solo per gli beni, che possiede, ma anche per la testa, e per l' industria, che fa, o mestiere, ed arte, che esercita. Per gli beni la tassa per tutti sarà uniforme: non così per la testa, e per lo mestiere. Per la testa sono tassati tutti coloro, che non vivono nobilmente, cioè tutti coloro, che esercitano qualche arte non nobile, ma manuale. Sono perciò esclusi dalla tassa della testa, così quelli, che vivono delle loro rendite, come anche i Dottori di legge, i Medici Fisici, i Notaj, ed i Giudici a contratti. Si avverte però, che in alcuni luoghi del Regno persone vili, e che esercitano mestiere non nobile, vogliono essere Giudici a contratti, onde questi non devono essere esenti dal pagamento della testa. La tassa della testa può essere carlini diece, o più, o meno, secondo i bisogni dell' Università, come si dirà in appresso; l' esenzione da questa tassa però vale fino alla somma di carlini diece; ma se la tassa fosse di più, tutti devono pagare il di più, o sia Medico, o Dottore di leggi, o ogni altro nobilmente vivente. I sessagenarj ancora sono immuni dal pagamento della testa sino alla somma di carlini diece, e per il di più anche devono contribuire.

III. Oltre della tassa per gli beni, e per la testa, pagano anche i Cittadini per lo mestiere, che taluno faccia colla persona. Non è però uniforme il pagamento, ma diverso, secondo diversi sono i mestieri, e che danno o maggiore, o minore guadagno a chi l' esercita. Abbiamo in ciò la tassa fatta dalla Regia Camera nell' anno 1639., ed approvata negli ultimi tempi dalla Giunta dell' Allievo, che è la seguente.

„ Alli Speziali di Medicina, e Manuali, Procuratore, quando non è Notajo, oncie sedici . . . onc. 16

„ Senatore, Panettiere, Azzimatore, Cucitore, Mandese, Carrese, Calzolajo, Massaro, Arte di far Carta, Ferraro, Barbiere, Fornaro, Bottegaro, Calzolajo . . . . onc. 14

„ Vaticale, Tavernaro, Ortolano, Putatore, Fabricatore, Armiere, Polliere, Chianchiere, Cernitore, Lavorante . . . onc. 12

Questa dunque dovrà osservarsi, ed eseguirsi.

Quelli, che non fanno mestiere alcuno manuale, ma vivono colle loro rendite, non sono compresi in questa tassa, come neppure sono tassati coloro, che esercitano professioni nobili, le quali, secondo si è detto di sopra, rendono taluno immune dal peso della testa sino all' accennata somma di carl. dieci.

IV. Oltre la tassa per gli beni, per la testa, e per l' arte, si deve sottoporre a tassa il danaro, che taluno tenga impiegato in mercanzia. Se alcuno compra, e vende, o grani, o olj, o seta, o altro qualunque genere, per tutto il danaro, che si negozia, deve tassarsi. Così anche gli Speziali, i Massari, ed altri simili, oltre della tassa spiegata di sopra per lo mestiere, che fanno, devono tassarsi per lo danaro, che nel medesimo tengono impiegato. Rispetto però all' appuramento del danaro, che tengasi impiegato in mercatura, si avverte, che questo si farà prudenzialmente, e con tutta l' equità da' Deputati, ed Amministratori, con prendere anche parere da altre persone intese del Paese, probe e savie, acciò coloro che fanno questo mestie-

stiere, non siano gravati oltre del giusto.

V. Se in una casa vi è il Padre con molti figli, o il fratello maggiore con molti fratelli minori, o figli unitamente viventi, il Padre solamente, o il Fratello maggiore, che fa figura di Capo della casa, sarà tassato per la testa, gli altri nò. Per l'arte, che esercitano, tutti devono tassarsi, con distinzione però dell'età, che ha ciascheduno. Il Bracciale, per esempio di anni 18. compiti sarà tassato per once 1[illegible]; il Bracciale dagli anni 14. sino a 18. sarà tassato per metà. Coloro, che non hanno compito gli anni 14. in nulla. Per gli beni tutti saranno ugualmente tassati, e così pe'l danaro, che tenessero in negozio. Si riguarda anche l'età in coloro, che sono fuochi, poichè sino agli anni 14. compiti non pagano nè per la testa, nè per l'arte, dagli anni 14. sino a 18. compiti, pagano per metà: in età maggiore pagano per la testa, e per l'arte per intiero la tassa.

VI. Le donne, o vergini, o vedove non sono tassate, nè per testa, nè per mestiere, o arte, che mai facessero. Per gli beni sono tassate, se i beni danno di rendita ducati sei, dedotti i pesi; devono ancora esser tassate per lo danaro, che mai tenessero impiegato in mercanzia. Le maritate nè pure per testa, o per mestiere devono tassarsi. Per le loro doti consistenti in istabili, o censi, o annue entrade sono tassati i loro mariti, durante il matrimonio. Per gli beni estradotali devono elleno esser tassate.

VII. Per gli Cittadini assenti deve avvertirsi, che se essi sono fuochi nella propria Patria, devono in quella esser tassati, non solo per gli beni, per la testa, e pel mestiere, che facciano; ma anche per la mercatura; lo stesso sarà, se essendo dipendenti da fuochi numerati, non v'è nella propria Patria chi sostenga il peso del fuoco. Se poi nella propria Patria v'è persona, che sostenga il peso del fuoco, ed essi saranno fuochi acquisiti in altra Università, saranno trattati, come forastieri, e pagheranno solo per li beni, non già per la testa, nè per l'arte, che esercitano, nè per la negoziazione. Se poi non sono fuochi acquisiti in altra Università, paghe[illegible] propria Patria, come gli altri Cittadini.

VIII. I forastieri si considerano per diversi riguardi, o per gli beni, che in qualche Università posseggano, o per l'abitazione, che vi facciano, non possedendovi beni, o per gli beni, e per l'abitazione insieme.

Per gli beni pagano i forastieri la sola bonatenenza, contribuendo coi Cittadini al peso de' carlini 42. a fuoco, per cui è tassata ogni Universita; Per l'abitazione, oltre della tassa suddetta per gli beni, pagano anche i forastieri carlini quindici l'anno in beneficio dell'Università, dove abitano, e pagano ancora la rata delle spese comunitative, di cui sentono il comodo, come sono Orologio, Strade, Fontane, Medici, Maestri di Scuole, mantenimento di Chiese, bandi pretorj, e cose altri simili. In somma per le spese communitative tutti devono contribuire, se ne sentono il comodo, ancorchè sieno forastieri.

IX. Questo, che fin ora si è detto, appartiene a' Cittadini, e forastieri laici. Resta a parlare degli Ecclesiastici.

Questi, se sono chierici *in minoribus*, non godono di niuna esenzione rispetto a' beni, perchè devono per essi contribuire, come i laici: se sono

no Cittadini, come Cittadini: se sono forastieri, come i forastieri. Non pagheranno però testa, nè saranno tassati per arte, o mestiere, che per altro ad essi non è lecito esercitare. Ed in ciò non vi è differenza alcuna tra semplici Chierici, e Chierici beneficiati, poichè solo gli Ecclesiastici *in sacris* godono l'immunità loro accordata col Concordato fatto tra la Santa Sede, e la Maestà del Re N. S.

X. Gli Ecclesiastici ascesi agli ordini sacri saranno esenti, ed immuni da qualunque contribuzione solo per gli beni di Sacro Patrimonio; e per tutti gli altri per qualunque titolo, e maniera da essi acquistati, dovranno contribuire, come gli altri Cittadini laici: Per godere però essi dell'esenzione per lo Patrimonio Sacro, dovranno produrre i documenti legittimi, da' quali costi la constituzione del Sacro Patrimonio, e sopra quali beni trovasi il medesimo constituito; con avvertenza bensì, che se la rendita de' beni sottoposti al Sacro Patrimonio fosse maggiore della somma stabilita colla tassa diocesana, la quale pe'l Concordato non può essere nè minore di ducati 24., nè maggiore di ducati 40., tutto l'eccesso, oltre la somma stabilita nella tassa diocesana, dovrà esser sottoposto alla tassa in beneficio dell'Università. Quelli Ecclesiastici, che sono stati ordinati *ad titulum beneficii*, e non già *ad titulum Patrimonii*, saranno esenti ed immuni da ogni contribuzione, solo per quella rendita del beneficio, che è corrispondente alla somma stabilita colla tassa diocesana per lo patrimonio Sacro. Il di più poi, che'l beneficio rendesse, dovrà regolarsi, come tutti gli altri beni Ecclesiastici, cioè soggiacendo alla metà di quella contribuzione, alla quale soggiacerebbono, se fossero beni de'laici.

XI. I Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi forastieri saranno trattati, come i forastieri laici, cioè pagheranno solo la bonatenenza per gli beni, che possedono fuori della loro Patria in altra Università. E se il Patrimonio Sacro sopra detti beni sarà constituito, costando ciò da validi documenti, dovranno per lo detto Sacro Patrimonio essere immuni, ed esenti da tassa, e contribuzione: e come de' laici esteri si è detto di sopra, che se hanno beni, contribuiscono la bonatenenza per li medesimi, quest'istesso si dovrà osservare per gli Ecclesiastici. E se gli Ecclesiastici esteri saranno abitanti in altra Università, dovranno anche nella medesima contribuire alla rata delle spese, di cui gli abitanti Ecclesiastici sentono il comodo, secondo si è spiegato parlandosi de' laici.

XII. Oltre de' laici, e persone Ecclesiastiche, sono le Università composte di Cappelle, Capitoli, Monisteri dell'uno, e dell'altro sesso, beneficj, Commende, Collegiate, Mense Vescovili, e simili corpi Ecclesiastici. Questi per gli beni, che prima del Concordato possedevano, devono contribuire per metà di quello, che si farebbe, se fossero posseduti da' laici. Per gli beni poi, che dopo della pubblicazione del Concordato avessero acquistato, o acquistassero mai in appresso, contribuiranno, come se fossero da' laici posseduti. Se le Chiese, i Monisteri etc. sono del Paese, dove fassi il Catasto, dovrà la contribuzione essere a misura di quel che i Cittadini laici di quel luogo contribuiscono: se sono di altra Università, contribuiranno, come gli esteri bonatenenti.

XII. Da questa contribuzione sono esenti i Seminarj, gli Ospedali, e le Parocchie in virtù del Concordato; tut-

Digitized by Google

tutti i loro beni però, e rendite si descrivano nel fine del Catasto, riducendosi in oncie, ma non se ne faccia tassa, mentre dalla medesima devono essere immuni.

XIII. Il Ceto de' Baroni, tanto nel nostro Regno ragguardevole, merita che di esso si faccia parola. Intorno ad essi deve prima di tutto riflettersi, se essi sono fuochi dell' Università del feudo, che possedono, o no. Regolarmente l' abitazione, che essi facciano ne' loro feudi, non è cagione, che in essi si abbiano a riputare per fuochi: solo per tali dovranno aversi, se nella numerazione del 1669., o essi, o i loro maggiori si trovassero portati per fuochi. L' abitazione però, che mai facessero in altri luoghi, può fare, che per fuochi acquisiti si abbiano a riputare nella stessa guisa, che dell' altra gente, che feudi non possiede, si osserva. Se sono fuochi, devono così rispetto alle loro persone, e famiglia, come a' beni burgensatici, che possedono, esser trattati, come gli altri Cittadini, e contribuiranno a tuttociò, che i medesimi contribuiscono. Se poi non sono fuochi dell' Università del loro feudo, saranno trattati, come gli altri bonatenenti esteri, secondo di sopra si è parlato.

XIV. I beni feudali, da essi posseduti, sa ogni uno, che non soggiacciono ad alcuna contribuzione, come nè pure gli animali, che servono *ad instructionem feudi*. Sogliono però spesso occorrere delle contese per indagare, quali animali si dicano con effetto essere *ad instructionem feudi*. Intorno a ciò si dice, che sono *ad instructionem feudi* i bovi, che servono per arare, e coltivare i territorj feudali, e le capre, e pecore, che si tengono per ingrassare i territorj suddetti, acciò si rendano più fertili in quella quantità, che sarà stimata proporzionata all' effetto suddetto; per gli altri animali devono i Baroni esser tassati, e contribuire, come gli altri contribuiscono. E per gli beni, che posseggono in quelle Università, che hanno promiscuità co' loro feudi, pagheranno nell' Università del feudo, o la Colletta, come Cittadini, se saranno fuochi numerati; o la bonatenenza, se non lo saranno.

XV. I possessori de' territorj, o altri stabili per censo, saranno per gli beni censiti accatastati, dedotto il censo, che si paga a' padroni diretti, o in danaro, o in generi, come grano, olio etc. Lo stesso si farà de' coloni perpetui, deducendosi quel, che pagano a padroni de' feudi, che coltivano, cioè si accatasteranno i fondi per la rendita, che danno, dedotta o la sesta, o la settima, o la decima, o altra prestazione in danaro, che sono tenuti pagare; e tutti questi saranno tassati, o alle Collette, come Cittadini, o alla bonatenenza, come forastieri, secondo la diversa loro condizione.

Questo, che si è detto de' territorj censiti, e che si tengono a perpetua colonia, ha luogo non solo, se il loro dominio diretto sia di particolari, o di Chiese, o Monisteri, ma anche se sia di alcun feudo. Mentre in questo caso i territorj tenuti da censuarj, o coloni si reputano per allodiali, e la prestazione, che si paga al padrone del feudo, sarà feudale, o sia in danaro, o in generi.

XVI. Essendosi parlato di coloro, che devono esser tassati o per colletta, o per bonatenenza, resta, che si parli di quelle persone, che per qualche privilegio non devono soggiacere a contribuzioni, o in tutto, o in parte.

Fra queste in primo luogo devono es-

Digitized by Google

essere rammentati i Padri onusti di dodici figli. Questi goderanno dell' immunità delle collette, e bonatenenza, dopo che avranno avuto il Privilegio dalla Regia Camera; Onde non esibendosi il Privilegio, non devono esser trattati immuni. Dopo spedito il Privilegio, ancorchè tutt' i figli morissero, l' immunità non si estingue. I figli, morto il Padre privilegiato, abitando unitamente con la Madre, o pure con la Madrigna, che guardi il letto vedovile, sono anche immuni, ma se vivessero separati o dalla Madre, o dalla Madrigna, non godono di alcuna immunità. Questa immunità di privilegiato Padre onusto si estende al Padre del privilegiato, abitando unitamente, ed alla moglie, guardando il letto vedovile per tutti i loro beni. Non godono però i privilegiati Padri onusti di alcuna esenzione per li beni acquistati dopo la spedizione del Privilegio; come neppure godono esenzione per li debiti contratti dall' Università per essere ammessa al Regio Demanio, e per le spese de' Ponti, Fontane, Torri, Guardie di marine, Predicatori, Orologj, Mastri di Scuole, Medici, Avvocati, e Procuratori, mantenimenti di Chiese, ed altre cose simili, di cui sentono il comodo.

XVII. I Napoletani anche godono di alcune esenzioni. Questi sono di diversa specie; alcuni sono Napoletani per nascita, o per origine, cioè figli de' Napoletani natisti: altri acquistano la cittadinanza per l' abitazione, che facciano nella Città con casa propria, e con moglie Napoletana. I primi godono il Privilegio de' Napoletani, o abitino, o non abitino in Napoli: gli ultimi non godono del Privilegio, abitando altrove; e perciò di necessità devono coloro, che pretendono esenzione, come Napoletani, esibire il Privilegio spedito dalla Regia Camera, ed i Napoletani della terza specie devono anco esibire documento valido per pruova della loro abitazione in Napoli. Si avverte però, che siccome i Napoletani godono dell' esenzione della buonatenenza per le annue rendite, che possedono eziandio sopra le Università del Regno, così non sono immuni dal pagamento della bonatenenza per gli stabili, che posseggano altrove, e se facessero abitazione in qualche Università del Regno, devono anche contribuire alla rata delle spese, e pesi universali, de' quali sentono il comodo. Per gli animali, i Napoletani anche devono contribuire la bonatenenza a quella Università, dove gli animali dimorano. E' però in loro elezione, o di pagare per essi la buonatenenza, o la fida per l' erba, che pascolano. Quel che si è detto de' Cittadini Napoletani, s'intende anche de' Cittadini de' Casali di Napoli, e degli Espositi della Casa Santa dell' Annunciata, i quali ottenuto, che abbiano il privilegio, devono di quello, come Cittadini Napoletani, godere.

XVIII. I Cittadini della Città di Cava godono esenzione, anche per la buonatenenza, per gli stabili, che possedessero fuori del tenimento della loro Patria. Si ricerca però, che facciano la loro abitazione nella propria patria; onde non basta ad essi per godere di questa esenzione il produrre il privilegio spedito da questa Regia Camera, che sempre è necessario per tutti li Privilegiati, ma devono anche esibir documento valido, donde si giustifichi la loro abitazione nella Città, o Casali di Cava.

Le Vedove generalmente, durante la viduità, godono de' privilegj, de' quali i loro mariti vivendo godevano.

XX.

Digitized by Google

XX. Vi sono nel Regno altri privilegj conceduti, o a Comunità, o a ceti di persone, o a particolari famiglie. Esibendosi i privilegj da questa Regia Camera spediti, devono farsi buoni, secondo però sono presentemente nella loro osservanza, senza la quale il privilegio non si attende.

XXI. Sono spesso le contese fra le Università per alcuno, che si pretenda da due Università esser suo fuoco, specialmente a motivo della nuova situazione fatta de' fuochi delle Università del Regno nell' anno 1737.. Queste non devono essere d' impedimento alla liquidazione, ed esecuzione de' Catasti; perciò si prescrive, che quando due Università contendono per alcun fuoco, l' una, e l'altra devono procedere all' apprezzo, discussione, e tassa della partita di colui, per cui è la contesa, come se fosse suo fuoco; la tassa però non dovrà esigersi nè dall' una, nè dall' altra Università, ma tutte e due dovranno darne la notizia al Regio Percettore Provinciale, il quale facendo il confronto delle due tasse a lui inviate, farà l' esazione di quella, che ascenderà a somma maggiore; e dovrà poi in publico Banco di questa Città far deposito della somma esatta. In tanto le Università contendenti dovranno ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, la quale, decisa la controversia intese le parti, ordinerà la liberazione del deposito a quella Università, che sarà nella lite vincitrice. E quando mai le due Università contendenti fossero di Provincie diverse, come ogni Università è tenuta dar la notizia della tassa al Percettore della sua Provincia, in questo caso i due Percettori devono fra di loro sentirsela, e farà l' esazione quello, a chi sarà stata trasmessa la tassa contenente somma maggiore. Le Università ne' casi di sopra menzionati non solo daranno la notizia della tassa al Regio Percettore, ma anche al Tribunale della Regia Camera, la quale se n' avvalerà per esigerne conto dal Percettore, acciò per negligenza de' subalterni non rimanga in dimenticanza qualche partita, senza farsene esazione, e deposito.

PARTE II.

De' beni, e della diversa loro qualità, e natura.

IN questa materia del Catasto universale i beni, che devono considerarsi, sono gli stabili, i censi, le annue rendite, il danajo, che impiegato in qualche negozio dà frutto, e gli animali.

I. Per ciò che tocca agli stabili, i possessori de' medesimi contribuiranno in quella Università, dove sono siti, o la Colletta, come Cittadini, o la bonatenenza, come forestieri, secondo si è detto nella parte antecedente, dove si sono notate le diverse qualità de' possessori, le quali diversamente danno regola alla tassa.

II. Quì conviene aggiungere, che spesso s' incontrano degli stabili, i quali sono siti in feudi, che non compongono Università, essendo disabitati; e per questi fa uopo riflettere, che se i feudi disabitati sono siti dentro, e nella giurisdizione di altro feudo maggiore, allora per gli stabili si dovrà contribuire all' Università del feudo maggiore, in cui sono siti i feudi disabitati. Se poi i feudi disabitati fossero siti fuori del tenimento, e giurisdizione di altro feudo maggiore, in questo caso dovrà contribuirsi a quella Università, della quale

Digitized by Google

le sono i possessori Cittadini, e la tassa sarà per l'intera Colletta, come fossero beni siti nella Patria del possessore.

III. Può darsi però il caso, che i possessori degli stabili, siti in sì fatti feudi disabitati, sieno o stranieri di questo Regno, o Napolitani, o di altro luogo del Regno, dove non sono per li beni tassati; ed in questo caso, come si tratta d'un Catasto universale di tutti gli stabili del Regno, è dovere, che tutti sieno tassati, e paghino. E come i possessori non soggiacciono a questo peso nella propria Patria, dovranno per li beni suddetti contribuire all'Università più vicina al feudo disabitato; e come molte Università saranno confini al feudo disabitato, si prescrive, che debbasi contribuire a quella Università, che ha maggiore attacco. Per esempio, se un feudo disabitato confinerà con tre Università, con una per un miglio di confine, con un'altra per un miglio, e mezzo, e con la terza per tre, la contribuzione dovrà farsi a questa terza Università, e non alle due prime. Se poi il confine di due, o di tre Università fosse uguale col feudo disabitato, sarà giusto, che la tassa si divida fra tutte e tre le Università.

IV. Per questi stabili allodiali in feudi disabitati posseduti da Baroni d'altro feudo, i Baroni contribuiranno nella propria patria, non già nell'Università del loro feudo, quando non sieno fuochi numerati nel medesimo. Questo però avrà il suo luogo, quando nella propria Patria si pagano pesi fiscali, perchè se siano di Città, ove non si pagano fiscali, o pure stranieri di questo Regno, si eseguirà la regola prescritta di sopra.

V. Vi sono delle Università, che non hanno l'una dall'altra territorio diviso, e separato, ma comune, ed indiviso, come sarebbe il territorio d'una Città comune a tutti i Casali. Per gli beni in sì fatto territorio comune, ed indiviso situati, devono i possessori esser tassati nella Università o della Città, o del Casale, di cui sono Cittadini, se le Università separatamente si governano, e separatamente portano i loro pesi. E per li beni posseduti da' forastieri o abitanti, o non abitanti, per gli quali deve pagarsi la buonatenenza, si farà dall'Università principale la tassa della medesima, e poi l'importo di quella si ripartirà colle altre Università site nel territorio comune, a proporzione del numero de' fuochi, per cui contribuiscono alla Regia Corte.

VI. Spessissime sono le contese, quando fra due Università, che hanno territorio diviso, e separato, vi sia promiscuità. Per gli Arresti generali del Tribunale della Regia Camera è prescritto, che per gli stabili situati ne' territorj promiscui fra due Università, si debbano tasare in quella, di cui è fuoco, e così deve continuarsi ad osservare nella confezione del general Catasto del Regno. Resta a darsi la regola, quando la promiscuità non è certa, ma contraddetta. In queste contese, che infinite ve ne sono nel Regno, deve distinguersi il petitorio dal possessorio. Se il possessore è certo, perchè due Università si trovino nel possesso della promiscuità, e solo si contende del petitorio, perchè una delle due Università contendenti dica non doversi continuare nella promiscuità; in questo caso dovranno osservarsi gli Arresti generali menzionati di sopra sino a tanto, che, decisa la causa del petitorio, non sarà la promiscuità abolita.

Quan-

Digitized by Google

Quando poi il possessorio nemmeno fosse certo, in questo caso non è dovere, che s' impedisca l' ultimazione del Catasto da questi litigj, i quali, per esser decisi, portano della lunghezza del tempo; perciò dall' una, e dall' altra Università concedenti dovrà formarsi tassa a parte de' beni siti in Territorj pretesi promiscui, ma come le tasse saranno diverse nelle due Università, perchè in una dovrebbe pagarsi l' intera Colletta, e nell' altra la sola bonatenenza, non è dovere, che 'l possessore paghi e l' una, e l' altra tassa; ma non è dovere nè pure, che non soggiaccia a verun pagamento sino alla decisione della lite della promiscuità; però si stabilisce, che quelle Università, che averanno sì fatte liti, fatto che avranno le tasse de' Territorj controvertiti, queste si rimettano al Percettore Provinciale, il quale debba avere il carico di confrontare le due tasse fatte dalle due Università contendenti, e poi esigere la somma, che sarà contenuta nella tassa maggiore, e di tutto quello, che esigerà, ne terrà conto a parte, con trasmettere il danaro in publico banco quì in Napoli, dove debba rimanere depositato per liberarsi poi con ordine del Tribunale della Camera a quella Università, alla quale sarà dovuto, decisa la contesa della promiscuità.

Questo, che si dice delle promiscuità, s' intende, quando non vi sia certo solito per l' esazione, o della colletta, o della buonatenenza; poichè se mai una delle due Università contendenti fosse nel possesso di esigere, o colletta, o bonatenenza per li territorj, o certamente promiscui, o per tali pretesi; questo solito dovrà inviolabilmente essere osservato, e dovrà attendersi il possesso, che sia favorevole ad alcuna delle due Università.

VII. Agli stabili succedono le annue esazioni o per censi, o per compre di annue entrade, o per interesse di danaro dato a mutuo. Per li censi deve contribuirsi in quella Università, dove gli stabili sottoposti a censi sono situati, e si pagherà o l' intiera colletta, o la bonatenenza, secondo che i Creditori de' censi saranno o Cittadini, o forestieri di quel luogo. Per le annue entrade, e per gl' interessi de' mutui, dovrà pagarsi in quel luogo, dove sono Cittadini i debitori, e similmente si pagherà, o bonatenenza, o intera colletta, secondo che i Creditori saranno o Cittadini, o forestieri.

VIII. Per le annue entrade però, che le Università paganò a' Creditori istrumentarj deve osservarsi lo stabilito dalla *Pram. XVII. de Adm. Universitatum*, colla quale si tassa la bonatenenza a ragione di carlini quattordeci, e grana 3 ÷ per ogni ducati cinque d' annualità; e questa somma si dedurrà dall' Università da' pagamenti, che dovrà fare a' suoi Creditori, quando questi sieno forestieri: se poi i Creditori sono Cittadini, dovranno contribuire la colletta. I Napoletani però sono immuni da questo pagamento, e se i Creditori fossero Chiese, Monisterj, Benefizj, o altri simili luoghi, devono non già pagare l' intiera bonatenenza, ma solamente per metà, se saranno forestieri, e se saranno del luogo, e dell' Università, dove fassi il Catasto, devono pagare la mettà della Colletta, che pagherebbero i Cittadini laici.

IX. Il danaro impiegato in negozio per lo frutto, che se ne raccoglie, deve esser tassato; come per esempio, se taluno tiene impiegato ducati 2000. in compra o di grani, o di

o di olj, o di sete, o di altro genere simile, per lo guadagno, che suol fare nel comprare, e nel vendere i generi suddetti, deve esser tassato; ed intorno a ciò generalmente si prescrive, che per gli utili, che si ricavano da sì fatti negozj, la persona, che li fa, deve esser tassata nella propria Patria, e non già nel luogo, dove o compra, o vende i generi suddetti, e l'appuramento dell'utile deve farsi con quella discretezza, e prudenza prescritta nella prima parte.

Lo stesso dovrà osservarsi per la industria, che taluno faccia in colture de' territorj fuori della propria Patria, poichè per lo guadagno, che ne ricava, deve nella Università, di cui è Cittadino, esser tassato.

X. Gli animali anche sono soggetti alla tassa per l'utile, che danno a' Padroni: la tassa però sarà diversa da quella, che si fa degli stabili, o de' censi, o di annue rendite, o di danaro a negozio, poichè gli animali, oltre alle mortalità, alle quali soggiacciono, fra certo tempo indubitatamente andarebbono a finire, se in luogo de' vecchi non si surrogassero de' giovani; perciò come cinque ducati di rendita di stabili danno il capitale di ducati 100., così cinque ducati di rendita d'animali non danno altro di capitale, che ducati cinquanta, computandosi il frutto degli animali a ragione del 10. per 100.; e come generalmente parlandosi di frutto, s'intende il frutto netto, dedotte le spese pel mantenimento de' corpi, così quando parlasi di frutto d'animali, si deve dedurre qualunque spesa, che per lo loro mantenimento è tenuto il Padrone a soffrire, com'è la spesa de' Custodi, la spesa dell'erba, o altra simile. Gli animali de' Locati soggiacciono anche a tassa, deducendosi però tutto ciò, che per essi pagasi alla Regia Dogana. E siccome si è detto di sopra, che per la mercatura, che taluno faccia fuori della propria Patria, deve esser tassato in quella, e non già nel luogo, ove fassi la mercatura, questo anche ha luogo per gli animali, per li quali non è tenuto, chi li possiede, contribuire nel luogo, ove li tiene, ma deve contribuire a quella Università, di cui è Cittadino, essendo solo tenuto a pagare la fida, o prezzo dell'erba in quel luogo, dove gli animali sono mantenuti. Per gli animali, che si danno a società, deve esser tassato il Padrone degli animali per quella rata di utile, che a lui, secondo il contratto, deve pervenire nel luogo, ove egli è Cittadino, ed il socio sarà tassato per l'altra parte del guadagno, che a lui appartiene, anche nel luogo, ove egli è Cittadino.

XI. E' dubbio, se per gli ufficj, che alcuni nel Regno possedono con qualità burgensatica *in perpetuum*, debbano esser tassati i possessori de' medesimi, e come la decisione di sì fatti dubbj può esser diversa per le varie circostanze, che occorrono nei casi particolari, perciò si prescrive, che in quella Università, in cui vi sieno ufficj posseduti *in perpetuum* da alcuno, debba liquidarsi la rendita de' medesimi, così per l'annua provisione, come per li lucri, ed emolumenti, dedotte le spese necessarie per l'esercizio de' medesimi: e fatta la liquidazione sudetta, debba trasmettersi in questa Regia Camera, la quale, intesi i possessori, e riconosciute le concessioni, darà la provvidenza, che sarà giusta, e corrispondente alla natura, e qualità di ciascheduno ufficio.

XII. Per li feudi, e beni feudali

non

Digitized by Google

non si deve nè bonatenenza, nè colletta a beneficio di quelle Università, dove sono siti. Per gli suffeudi nemmeno cosa alcuna dovrà pagarsi, perchè per essi si paga l'adoa, e 'l rilevio al possessore del feudo, da cui dipendono. Non così de' beni redditizj a feudi o in danaro, o in vettovaglie, o in altro genere, poichè l'annuo reddito sarà feudale, ma i beni sono allodiali; Onde dedotto l'annuo reddito, i Possessori devono per essi esser tassati o a colletta, o a buonatenenza, secondo che saranno o Cittadini, o Forestieri.

XIII. Il dubbio sarà nelle partite de' Baroni in discernere i beni feudali da' beni burgensatici, siti ne' territorj de' loro feudi. In quelle Università, che hanno Catasto, per tutti i beni, che trovansi accatastati, e l'Università è nel possesso d'esigere o la colletta, o la buonatenenza, non può esservi dubbio, che i Baroni devono esser tassati. Ma come infinite Università non hanno Catasto, per dare una certa regola generale da osservarsi, si prescrive, che tutti que' beni, per cui i Baroni non an pagato rilevj, devono nella formazione del Catasto, e della tassa riputarsi per allodiali, e burgensatici, e dovranno per essi i Baroni pagare la tassa; Sicchè se il feudatario pretende, che un tal fondo sia feudale, deve produrre la fede del pagamento del rilevio per lo medesimo; non esibendosi, non dovrà il Possessore essere immune dal pagamento della tassa a beneficio dell'Università; e se mai si pretenda, che per risparmiarsi il pagamento del rilevio siasi fatta frode al Fisco, e non siasi alcun corpo feudale denunciato, avrà ciò bisogno di discussione, ed esame, e dovranno le Parti ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, la quale, inteso il feudatario, e 'l Regio Fisco da una parte, e dall'altra l'Università interessata, deciderà della qualità, o feudale, o burgensatica del fondo conteso; non impedito intanto il pagamento della tassa a beneficio dell'Università per que' corpi, per cui rilevio non si giustifica essersi pagato alla Regia Corte. Ed al contrario, se qualche Università pretendesse, che siesi pagato dal Barone lo rilevio di corpo burgensatico, per farsi frode all'Università per lo pagamento della bonatenenza, o della colletta, dovrà la medesima ricorrere nel Tribunale della Regia Camera, facendo le necessarie istanze, su le quali, intese le Parti, ed il Regio Fisco, si darà la provvidenza, che sarà giusta; ma frattanto non può essere il Barone astretto a pagamento di tassa per quel corpo, per cui giustifica aver pagato rilevio al Regio Fisco.

XIV. Le case di propria abitazione con piccioli giardini di delizia, e non di rendita, ad esse attaccati, non devono esser tassate a possessori; però non si deve tralasciare di descriverle nel Catasto. Non così le case, da cui alcuna rendita si ricava, mentre le medesime devono descriversi, e tassarsi.

XV. Nella liquidazione delle rendite devono dedursi i pesi, a' quali i beni soggiacciono.

I pesi o sono naturali o accidentali. Per pesi naturali intendiamo le spese necessarie al mantenimento dei corpi. Per esempio, le case han bisogno di rifazioni, e riparazioni; e queste devono dedursi dalla rendita. Il solito, che si è praticato per l'addietro, è stato dedursi dall'intera rendita il quarto, e per gli altri tre quarti si sono tassate, e così dovrà osservarsi anche per l'avvenire.

Digitized by Google

I Mulini, i Trappeti, i Centimoli, le Valchiere, e simili corpi an bisogno in ogni anno di molte spese per essere mantenuti in esercizio, ed in buono stato, acciò diano rendita; I deputati dovranno considerare le spese di molti anni, farne coacervazione, e fissar poi quel che all'incirca in ogni anno possa bisognare, e questo dovrà dedursi dalla rendita annuale. Alcuni territorj costeggiati da fiumi, perchè non soggiacciano ad inondazioni, an bisogno altresì di argini, e ripari: questa spesa liquidandosi per coacervazione di molti anni, come sopra, anche dovrà dedursi.

XVI. Per pesi accidentali intendiamo quelli, a' quali le robe sono soggette per volontà di coloro, che ne sono stati, o ne sono i possessori, e per gli stabilimenti da essi fatti, o per atti di ultima volontà, o per contratti. Di questa fatta sono tutti i pesi, e prestazioni, a' quali ha voluto il testatore, che il fondo, che lasciava a Tizio, o con titolo di eredità, o di legato, soggiacesse: tali sono i pesi ordinati sopra la roba donata: tali i censi, che sopra de' fondi si devono a' padroni diretti: e le annue prestazioni, o di sesta, o di decima de' frutti, a' quali gli stabili soggiacciono. Tutti questi pesi nella liquidazione della rendita devono esser dedotti. Sicchè non solo si dedurranno i censi in danaro, ed i censi, e prestazioni di sesta, o di decima in vettovaglie, o altri generi; ma anche quel che il possessore è tenuto di spendere annualmente, o di maritaggi, o di distribuzioni a poveri, o per celebrazioni di messe, o altra cosa simile.

XVII. Quì conviene avvertire, che la deduzione di alcuni pesi è alle Università di danno, come sono i pesi de' maritaggi, e di distribuzioni a poveri, di messe, e simili; per altri le Università non vengono a soffrirne danno alcuno, come sono i censi, o altre prestazioni, o in danaro, o in generi, i quali se si deducono dalla partita del Possessore della roba, debbono caricarsi nella partita del creditore, che ne sarà tassato a beneficio della Università. Il creditore sarà tassato o per colletta intera, se sarà Cittadino, o per bonatenenza, se sarà forastiero. Se il creditore sarà Ospedale, o Parocchia, o Seminario, in nulla sarà tassato in esecuzione del Concordato. Se sarà Monistero, Collegiata, Capitolo, Mensa Vescovile, Commenda, o altro luogo Ecclesiastico, sarà tassato per metà per gli censi, o altre prestazioni acquistate prima del Concordato; per le altre acquistate dopo, sarà tassato per intero. I censi, e prestazioni dovute a Baroni, essendo feudali, non soggiacciono a tassa; se poi si dovranno per corpi burgensatici, alla tassa devono soggiacere.

XVIII. A rendere però più spedita, e facile l'esazione, e per evitare un giro inutile di pagamenti da farsi dal debitore al creditore, e dal creditore all'Università, si prescrive, che fatta la tassa della partita del creditore del censo, questa faccia pagarsi dal debitore medesimo, e questi pagando il censo al suo creditore, ritenga quella somma, che paga all'Università per lui. Per esempio. Tizio paga a Cajo ogni anno per censo ducati 100., o cento tomola di grano. Di questo danajo, o di questo grano, Cajo, che n'è il creditore, sarà tassato per ducati otto l'anno: fatta la tassa, questa per l'esazione si carichi a Tizio debitore, e da lui si riscuota. Tizio però non pagherà al suo creditore gl'interi ducati 100., ma so-

Digitized by Google

solamente ducati 92., ritenendosi i ducati 8., che per lui paga all' Università. E questo generalmente si osservi per tutti i pesi di prestazioni, o di danaro, o di generi, alli quali taluno soggiaccia a beneficio di un altro per qualunque titolo, che sia.

Come però tal volta ne' contratti si conviene, precise nelle vendite di annue entrade, che 'l peso o della colletta, o della bonatenenza vada a peso del debitore del censo, e non del creditore, dovendosi questo patto eseguire, allora non potrà il debitore ritenere quel che verrà a pagare di tassa per il creditore, ma dovrà pagare interamente l' annualità al medesimo dovuta. Questo però s' intende, sempre che l' annualità unitamente colla somma, che dovrà pagarsi per la tassa, non ecceda il diece per 100., perchè in questo caso per quel, che importa l' eccesso, potrà il debitore ritenere.

PARTE III.

Del metodo, col quale dovrà formarsi il libro del Catasto, e la Tassa generale, con li Formolarj, secondo i quali dovranno nel Catasto descriversi le partite di tutti coloro, che devono essere accatastati.

PRimieramente nel libro del Catasto si descriveranno tutti li Cittadini laici, così dell' uno, come dell' altro sesso, tanto abitanti, quanto assenti, con ordine alfabetico, con avvertenza, che in questi vanno descritti anche i Chierici, ancorchè fossero Beneficiati.

In secondo luogo si descriveranno gli Ecclesiastici Cittadini secolari costituiti *in Sacris*, come sono Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi, così abitanti, come assenti.

In terzo luogo si descriveranno le Chiese, e luoghi Pii, Badie, Beneficj, Commende, Monisteri dell' uno, e dell' altro sesso, Conservatorj, ed altri simili, che sono nel tenimento dell' Università.

In quarto luogo si descriveranno i forastieri abitanti laici.

In quinto i forastieri abitanti Ecclesiastici secolari costituiti *in Sacris*, come sopra.

In sesto luogo si descriveranno i forastieri bonatenenti non abitanti laici, fra' quali vanno compresi anche que' Cittadini assenti possessori de' beni, per gli quali vi è nella Patria chi rappresenta il fuoco, ed essi sono fuochi acquisiti di altre Università.

In settimo i forestieri bonatenenti non abitanti Ecclesiastici secolari.

Ed in ultimo luogo le Chiese, Monisteri, Badie, Commende, Beneficj, e simili, come sopra, situati fuori del tenimento dell' Università, e che possedono beni nel medesimo.

E rispetto a' Baroni, se questi saranno fuochi del luogo, ove si fa il Catasto, si descriveranno colla loro famiglia, e beni burgensatici nella rubrica de' Cittadini abitanti, se abiteranno nel Paese; o nella rubrica de' Cittadini assenti, se non vi abiteranno. All' incontro, se non saranno fuochi, si descriveranno nella rubrica de' forastieri abitanti, se vi abiteranno, o nella rubrica de' forastieri non abitanti, se non vi abiteranno. Ed in quanto ai loro beni feudali, perchè questi non sono sottoposti a pagamento alcuno, si descriveranno nella fine del Catasto con rubrica separata; E ciò, che si è detto de' Baroni, s' intenda ancora per ogni altro feudatario.

E parimente nella fine del Catasto con rubriche anche separate si descriveranno li beni delle Parocchie, O-

Digitized by Google

spedali, e Seminarj, e questo per notizia dell' Università in caso di passaggio a persone soggette.

Prima però di passare avanti, è necessario darsi il metodo, come dalla rendita liquidata de' beni debbano tirarsi le once.

Metodo per ridurre la rendita in once.

Per l' industrie personali, o sia arte manuale di ciascuno Cittadino, già s' è inserita la tassa nella prima parte di queste Istruzioni al num. 3.

Per gli Territorj seminatorj, Arbusti, Vigne, Oliveti, Boschi, Erbaggi, Montagne, Censi, Esazioni, e simili rendite, dalla somma, in cui sarà dagli Apprezzatori, e Deputati stabilita, e dedotti i pesi, si tirano le once alla ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia di ducati sei di capitale, che corrisponde al cinque per cento; in modo che ducati cinque di rendita formano once 16. e tarì 20., le quali fanno la somma di ducati 100. di capitale.

Per gli danari, che si sarà verificato nelle discussioni delle rivele, essersi impiegati in negozio, si liquideranno anche l' once alla detta ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia; Onde rendendo per esempio un capitale di ducati 100. annui ducati 7. 2. 10., tirandosi l' once dalla rendita de' ducati 7. 2. 10., alla suddetta ragione di carlini tre per oncia, saranno once 25.; come all' incontro rendendo un capitale di ducati 100. annui ducati tre, si tirino l' once alla suddetta ragione di carlini tre, e saranno once dieci; E così dovrà osservarsi di tutte l' altre rendite di qualsivoglia sorte, come sono censi consegnativi, o censi enfiteutici, o qualsivoglia altra annua esazione.

Per la rendita degli Animali d' ogni genere, di quel che rimarrà netto al Padrone, secondo le discussioni de' Deputati, si tireranno le once; però non alla ragione di carlini tre, ma di carlini sei per oncia, perchè secondo di sopra si è detto, il frutto degli animali si valuta non al cinque, come gli stabili, ma al diece per cento del capitale.

Tutto ciò, che fin quì si è avvertito, veggasi posto in pratica ne' seguenti formolarj.

I.

Formolario di Cittadino Bracciale, che non tiene figli maggiori d' anni 14., nè beni da tassarsi.

Delle Case di propria abitazione non si tirano once, come si è detto nella seconda parte num. 16. E perciò nemmeno se ne deduce il peso. Questo però deve caricarsi al Creditore del Censo.

Quì si avverte, che se il Cittadino non fosse bracciale, ma fosse artista, varierà la tassa dell' once dell' industria, secondo

Andrea Caprino bracciale . . . . anni 30
Maddalena Nappo moglie . . . . anni 25
Francesco figlio . . . . . anni 4
Catterina figlia . . . . . anni 5
Testa duc. uno . . . . . duc. 1
Industria . . . . . once 12

Abita a Casa propria, sita nella Piazza del Mercato, giusta li beni di Fulano di Fulano, coll' annua rendita di carlini 2. alla Chiesa Madre.

Non

l' arte, ch' esercita, e si caricherà secondo la tassa inserita nella prima parte al num. 3.

Non possiede altri beni di sorta alcuna, vivendo con le sue proprie fatiche.

II.

Formolario di Cittadino Bracciale che tiene figli maggiori d' anni 14., e 18., e tiene beni.

De' due figli il maggiore si tassa per intiero, il minore per metà, come si è detto nella prima parte num. 5.

Francesco di Paolo bracciale . . . anni 55
Maria di Francesco moglie . . . anni 50
Andrea figlio bracciale . . . . anni 25
Nicola figlio servitore . . . . . anni 15
Agata figlia *in capillis* . . . . anni 18
Testa duc. uno. . . . . duc. 1
Industria di Francesco . . . once 12
Industria di Andrea . . . once 12
Industria di Nicola . . . once 6

Abita nella casa di N. N. pagandone ducati 4. d'affitto.

Per questo Territorio non si tirano oncie, perchè la rendita è assorbita dal peso; onde il Possessore non ne pagherà tassa. Sarà bensì il Creditore tassato per le once corrispondenti a' ducati sei del censo. E la tassa si esigerà dal debitore, con facoltà al medesimo di ritenere dal pagamento, che deve farne al Creditore, se pure non vi sia il patto, che il censo debba pagarsi franco di bonatenenza, o di colletta, come si è detto nella seconda parte num. 18.

Possiede un territorio di moggia quattro seminatorio, nel luogo detto la Viarella, confina con i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui duc. cinque, sopra del quale vi tiene il peso di annui duc. sei di censo enfiteutico, che corrisponde a Francesco Lenti, qual peso assorbisce la rendita

Sono in tutto once trenta . . . 30

III.

Formolario di Cittadino Massaro, che tiene beni, ed animali, e tiene pesi sopra la roba, e figli, che esercitano arte diversa dal Padre.

Marco di Pietro . . . . . anni 50
Catterina Sorbo moglie . . . . anni 50
Domenico figlio bracciale . . . . anni 20
Filippo figlio sartore . . . . . anni 16
Anna figlia . . . . . anni 8
Testa duc. uno . . . . . duc. 1
Industria di Marco . . . once 14

In-

Digitized by Google

Industria di Domenico . . . once 12
Industria di Filippo . . . once 7

La Casa, col giardino di propria abitazione, non è tassata, come sopra. Ma se qualche membro se ne affitta, per questo si tassa il Padrone.

Possiede la Casa, ove abita, nel luogo detto la Piazzolla, con piccolo giardino di proprio uso, giusta li beni di N. N., di membri cinque superiori, e tre inferiori, della quale ne tiene affittato un membro inferiore, e due superiori per annui duc. sei, da' quali, dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano duc. quattro, e mezzo. Sono . . once 15

Di più possiede un territorio nel luogo detto Longra di moggia otto, giusta li beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui duc. venti. Sono . . once 66 20

Si avverte, che l'once quì per gli Animali non sono tirate, come si tirano dalle rendite degli stabili, ma per metà, come si è detto nella seconda parte num. 10.

Di più possiede diece Bovi aratorj; stabilita la rendita per annui ducati quaranta. Sono . . . . . once 66 20

Sono in tutto . . . . once 181 10

Pesi da dedursi.

Tiene debito ann. duc. cinque per vendita d'annue entrade, per capitale di ducati cento, che corrisponde alla Chiesa di S. Carlo, quali importano once 16. tt. 20. . . . . once 16 20

Restano once cento sessanta quattro, e tt. 20. . . . . once 164 20

IV.

Formolario di Cittadino assente, ch'è fuoco dipendente da fuoco, e non vi è chi lo rappresenti in propria Patria.

Alessandro Albino braceiale commorante nella Terra d'Androsciano . . . . . anni 45
Antonia Cocchiara moglie . . . . . anni 36
Francesco figlio bracciale . . . . . anni 19
Nicola figlio bracciale . . . . . anni 16
Testa duc. uno . . . . . duc. 1
Industria d'Alessandro . . . . . once 12
Industria di Francesco . . . . . once 12
Industria di Nicola . . . . . once 6
Possiede un territorio seminatorio di moggia tre nel luogo det-

Digitized by Google

detto lo Fusaro, giusta li beni di N. N., ed N. N., col peso d'annui duc. 9. che corrisponde di censo enfiteutico alla Baronal Camera: stimata la rendita per annui ducati diciotto sono . . . . . once 60

Di più possiede un somaro: stimata la rendita per annui dodici; sono . . . . . once 2

Sono in tutto . . . . . once 92

Pesi da dedursi.

Sopra del suddetto territorio vi tiene il peso d'annui ducati nove, per censo enfiteutico, che corrisponde alla Baronal Camera, che sono once trenta 30

Restano oncie sessanta due 62

Formolario di Cittadino assente, per cui vi è in Patria chi sostiene il peso del fuoco Paterno, e non è fuoco acquistato altrove.

Questo non si tassa per la testa, perchè non è fuoco effettivo in propria Patria.

Deve però essere tassato per l'industria, come Cittadino, che non è fuoco acquisito altrove.

Nicola d'Alessio mastro fabricatore commorante nella Città di Capua . . . anni 40
Lucrezia Rosso moglie . . . . anni 35
Luca figlio sartore . . . . . anni 18
Industria di Nicola . . . . once 12
Industria di Luca . . . . once 14

Possiede la terza parte de' beni pervenutigli dall'eredità del quondam Francesco suo Padre, consistenti in una Masseria campestre con arbusto, e viti di moggia 35. nel luogo detto il campo; giusta li beni di N. N., ed N. N., atteso l'altre due terze parti di detta Masseria si possedono da Fabrizio, ed Alessandro altri suoi fratelli maggiori *utrinque* congiunti, abitanti in questa Terra, da' quali si sono rivelate: stimata detta intera Masseria per annui ducati cento, sono . . . . . once 333 10

Di più possiede la terza parte degli annui ducati venti, che per capitale de' ducati 400. ereditarj, *ut supra*, se gli corrispondono dall'Università di questa Terra, per causa di credito istrumentario, atteso l'altre due terze parti spettano alli detti suoi fratelli, *ut supra*: detti annui ducati 20. sono . . once 66 20

Sono in tutto . . . . . once 426

Pesi, e deduzione.

Detti fratelli anno il debito d'annui ducati ventiquattro, che per capitale de' duc. 400. che si corrispondono a Francesca loro

Digitized by Google

ro sorella dotali della medesima, sono . . . . . once 80

Restano . . . . . once 346

Il terzo delle quali, che deve caricarsi al suddetto Nicola d'Alessio, importa . . . . . once 115 10

VI.

Formolario di Cittadino Cherico non per anco asceso in sacris, ancorchè sia beneficiato.

Cherico Nicola Imperato del qu. Giulio . . . . . anni 18

Nicoletta sorella . . . . . anni 10

Giulia Salzano madre . . . . . anni 46

Il Chierico non si tassa per la testa, nè per arte, o mestiere. E' tassato bensì per gli beni, e per gli Animali, e Mercatura, come ogn' altro laico, quando mercatura forse facesse.

Possiede la Casa, ove abita, ereditaria del suddetto qu. suo Padre sita nel luogo detto Vicoluongo di membri due superiori, e due inferiori con un poco di giardino di misure 6. per proprio uso giusta li beni di N. N., ed N. N., col peso d'annui carlini due di reddito alla Chiesa Madre.

Di più possiede tomola tre di territorio seminatorio nel luogo detto Pantano, giusta li beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui duc. nove, sono . once 30

Di più tiene impiegati ducati quattrocento in negozio di compra, e vendita de' grani, stabilita la rendita per ann. ducati trentadue . . . . . once 106 20

Non si pongono in questa partita li beni del benefizio, che forse il Chierico tiene, perchè de' medesimi si descriverà la partita a parte sotto il titolo del benefizio.

Di più possiede venti Vacche da corpo, stabilita la rendita per annui ducati venti, sono . . . . . once 33 10

Di più possiede due Bovi aratorj, stabilita la rendita per annui duc. otto, sono . . . . . once 13 10

Di più possiede un Somaro, stimata la rendita per annui carlini dodici, sono . once 2

Sono in tutto once cento ottantacinque, e tt. 10. . . . . once 185 10

VII.

Digitized by Google

VII.

Formolario di Donna Vedova Cittadina.

Il Formolario della vergine in capillis è in tutto lo stesso, con quello della vedova; solo varia nella descrizione della persona, perchè per la vedova si dice vedova di Francesco di Nicola, e per la Vergine si dice figlia di Tommaso di Gallo.

Teresa Mola Vedova del qu. Pietro Gloriati . . . . . anni 65

Possiede la Casa, ove abita, nel luogo detto la Piazza, di membri tre inferiori, e tre superiori, giusta li beni di N. N., ed N. N., della quale ne tiene affittati due membri inferiori, ed uno superiore per annui ducati otto, da' quali, dedotto il quarto per le accomodazioni necessarie, restano duc. sei, sono . . once 20

Di più possiede moggia sei di territorio seminatorio arbustato, e vitato, nel luogo detto la Piana, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati dodici, sono . . . . once 40

Sono in tutto once sessanta . . 60

VIII.

Formolario di Sacerdote Secolare Cittadino, Diacono, e Suddiacono.

Si dice il Patrimonio in duc. 36., supposto, che questa sia la somma della tassa Diocesana. Che se mai è minore, o maggiore si porterà quello, che nel Sinodo della Diocesi è stabilito. Con avvertenza, che non può esser meno di ducati 24., nè più di ducati 40. l'anno, giusta il Concordato, e come si è detto nella prima parte nel num. 10.

D. Andrea d'Ulmo Sacerdote.

Possiede un territorio seminatorio nel luogo detto il Ponte, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia venti arbustato, e vitato, assegnatogli *ad titulum Patrimonii* da N. N. Stimata la rendita per annui duc. cinquanta, da' quali dedottine annui ducati trentasei, che importa il suo Patrimonio Sacro, giusta la tassa Diocesana, restano ducati quattordici, che sono . . . . . once 46 20

Di più possiede un oliveto nel luogo detto Monticello di moggia tre, giusta i beni di N. N., ed N. N. di alberi 30. d'olivi: stimata la rendita per annui ducati quindici, sono . . . . . once 50

Di più un altro pezzo di territorio nel luogo detto la Motta di moggia 25. seminatorio, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui duc. sessanta, sono . . . once 200

Sono in tutto . . . . . once 296 20

Pesi da dedursi.

Tiene il peso di annui ducati dieci, che paga di sua porzione a Maria d'Ulme sua sorella per le doti dell'istessa, che sono . . . . . once 33 10

Resta la partita suddetta per once 263. e tt. 10. . 263 10

IX.

Formolario di Monistero, o Abazia, o altro luogo Pio del Paese.

Venerabile Monistero di S. Maria delle Grazie de' PP. Carmelitani.

Possiede una masseria di moggia venti arbustata, e vitata nel luogo detto i Carmini, giusta i beni di N. N. ; ed N.N., stimata la rendita per annui ducati quaranta, sono . . . once 133 10

Di più un altro territorio seminatorio di moggia trenta, nel luogo detto al Fiume, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati quarantacinque, sono . . once 150

Di più possiede Giumente da corpo numero venti, stimata la rendita per annui ducati 25., sono . . . . . once 41 10

Di più possiede pecore da corpo numero mille, stimata la rendita per annui ducati cento sono . . . . . once 166 20

Sono in tutto once 491., e tt. 20. . . . . 491 20

X.

Formolario di Forestiere abitante laico.

Niccola d'Antonio della Città d'Aversa . . . . . anni 50
Maria d'Aurelia moglie . . . . . anni 45
Francesco figlio . . . . . anni 15
Anna figlia . . . . . anni 12

Jus habitationis 1 2 10

Possiede una masseria di moggia venti arbustata, e vitata nel luogo detto i Molini, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati venticinque, sono . . . . . once 83 10

Di

Digitized by Google

Quì si avverte, che al suddetto Forestiere abitante non si sono tirate l' oncie degli Animali, che possiede, mentre di questi ne deve pagare li pesi universali nella Terra, dove sarà fuoco numerato, e solo dovrà pagare la fida, o erbaggio nelli luoghi, ove tiene a pascolare li suoi Animali, giusta il disposto nelli decreti generali di questa Regia Camera.

Di più possiede vacche da corpo num. 20.
Di più pecore da corpo num. cinquecento.

XI.

Formolario di Forestiere abitante Ecclesiastico costituito in sacris.

D. Francesco Colucci Diacono della Città di Capua.

Possiede una masseria di moggia quaranta seminatoria, ed arbustata con viti nel luogo detto gli arbusti, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati centoventi, sono . . . . . once 400

Di più possiede annui ducati quindici, che per capitale dei ducati trecento se gli corrispondono da Antonio di Chiara di questa Terra, per vendita d' annue entrate fattagli sopra i suoi beni siti in territorio di questa predetta Terra, sono . . once 50

Sono in tutto once quattrocento cinquanta 450

XII.

Formolario di Forestiere benatenente non abitante laico.

Agnello Cocciola di Pentima.

Possiede un territorio parte aratorio, e parte arbustato nel luogo detto le Cesine, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia trentacinque, stimata la rendita per annui ducati settanta, sono . . . . . once 233 10

Di più un altro territorio boscoso nel luogo detto la Montagna, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia dieci, stimata la rendita per annui ducati dieci, sono . . . . once 33 10

Sono in tutto once dugento sessantasei, e tt. 20. . . once 266 20

Digitized by Google

XIII.

Formolario di Forestiere bonatenente, non abitante, Ecclesiastico Secolare costituito in sacris.

D. Luzio Santoro Suddiacono della Città di Carinola.

Possiede un territorio seminatorio con alberi di querce nel luogo detto le Fratte, giusta i beni di N. N., ed N. N. di moggia trentasei, stimata la rendita per annui ducati trentanove, sono . . . . . once 130

Di più una selva castagnale nel luogo detto il Castagneto di un moggio, stimata la rendita per annui ducati quattro, e mezzo, sono . . . . . once 15

Sono in tutto once cento quarantacinque 145

XIV.

Formolario di Chiesa, Monistero, Capitolo, Collegiata, o altro luogo Pio Forestiere bonatenente.

Venerabile Monistero di S. Pietro di Donne Monache della Città d'Agerola.

Possiede una masseria di moggia cento di territorio seminatorio, arbustato, e vitato, con Casa di fabbrica per uso del Massaro, Granajo, e Cellajo nel luogo detto la Piana di Munno, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati trecento, e quindici, col peso d'un maritaggio l'anno d'annui ducati quindici ad una Zitella povera orfana del Paese, quali dedotti dalla rendita suddetta, restano ducati trecento, sono . . . . . once 1000

Di più moggia venti di terra boscosa nel luogo detto il Bosco, censuate ad N. N. per annui ducati sei, sono . . . once 20

Sono in tutto once mille, e venti 1020

XV.

Formolario del Barone Cittadino, ch'è fuoco.

Ill. D. Cesare Belli Duca di questa Terra . . .	anni	45
Ill. D. Anna del Sole moglie	anni	34
D. Luigi figlio	anni	19
D. Alfonso figlio	anni	16
D. Isabella figlia	anni	14
D. Carlo fratello	anni	42

D. Fi-

Digitized by Google

D. Filippo fratello . . . . . anni 39
Francesca della Valle Cameriera . . . . . anni 29
Teresa Fascella serva . . . . . anni 40
Giovanna Milo serva . . . . . anni 19
Niccola Selli di Cutro Gentiluomo . . . . . anni 41
Francesco Sellitto Cameriere . . . . . anni 35
Biase Spalla di Lecce Lacchè . . . . . anni 40
Gaetano Scilla di Bari servo . . . . . anni 38
Agnello Esposito Volante . . . . . anni 17

Possiede i seguenti beni burgensatici, cioè:

Il Palazzo Baronale edificato dal qu. Illustre Duca D. Francesco Padre del detto Ill. Duca D. Cesare, sito nella pubblica Piazza, di più, e diversi membri superiori, ed inferiori con Stalla, Rimessa, Cantina, Granai, Magazzini, Giardino di moggia due in circa, alberato di diverse sorte di frutta per proprio uso.

Di più accosto al suddetto Palazzo vi sono sei stanze terrene per uso di botteghe con Camere superiori, affittate a diversi per annui ducati sessanta, da' quali dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano ducati quarantacinque, sono . . . . . once 150

Di più una masseria con fabbrica di moggia cento di territorio seminatorio, parte arbustate con viti, e parte campestri nel luogo detto la masseria del Signore, con casa di membri quattro inferiori, e Cellajo, e membri tre superiori per uso d'abitazione del massaro, giusta i beni di N. N., ed N. N. e via pubblica, col peso d'annui ducati sessanta di censo perpetuo, che corrisponde al Rev. Capitolo, stimata la rendita per annui ducati treecento sessanta, sono . . . . . once 1200

Di più altra masseria campestre di moggia cinquantasei nel luogo detto i Campi, giusta i beni di N. N., e beni proprj, stimata la rendita per annui duc. cento sessantotto, sono . . . once 560

Di più possiede altre moggia cento di territorio campestre nel luogo suddetto, giusta i beni suddetti, censuate a più Cittadini di questa Terra, a ragione di carlini diece a moggio, importano annui duc. cento, sono . . . . . once 333 10

Di più una vigna di migliaja trecento cinquanta nel luogo detto la Vigna della Corte, giusta i beni di N. N., a via pubblica, con cellajo, e palmento, stabilita la rendita per annui ducati dugento, e diece, sono . . . . . once 700

Di più possiede un Oliveto di moggia 35. di territorio con alberi 175. d'olivi nel luogo detto l'Oliveto grande, giusta i beni di N. N., ed N. N., stimata la rendita per annui ducati cento settantacinque, sono . . . . . once 583 10

Di più possiede un Trappeto nel luogo detto l'Ogliara, giusta i beni di N. N., ed N. N. coll'annuo censo di ducati sette, e mezzo al Reverendo Capitolo, stimata la rendita per annui ducati ventidue, sono . . . . . once 73 10

Di

Di più possiede annui ducati diciassette, ch' esige da diversi Cittadini di questa Terra per causa de' censi minuti sopra case, che da' medesimi si posseggono, situate sopra suolo burgensatico, sono . . . . . once 56 10

Animali.

Si avverte, che degli Animali per uso proprio non si paga tassa.

Di più possiede due Cavalli per uso del proprio Calesso.

Di più tre Cavalli di sella per uso proprio.

Si avverte, che i Deputati nella discussione devono fare questo esame.

Di più possiede sei Buoi aratorj, due de' quali servono *ad instructionem feudi*, cioè per la coltura de' Territorj feudali. Degli altri quattro, che servono per la coltura de' burgensatici, stabilita la rendita per annui ducati otto, sono . . . . . once 13 10.

Di più mille pecore da corpo, dalle quali se ne deducono cento, che servono per mantriare i Territorj feudali; E dell' altre 900. stimata la rendita per annui duc. novanta, sono . once 150

Sono in tutto . . . . . once 3820

Pesi da dedursi.

I suddetti annui ducati sessanta, che corrisponde di censo perpetuo al Reverendo Capitolo sopra della suddetta Masseria detta del Signore, sono . . . . . once 200

Di più i suddetti annui ducati sette, e mezzo, che corrisponde di censo al detto Reverendo Capitolo sopra del Trappeto detto l' Ogliara, sono . . . . once 25

Quì si ricorda quello, che si è detto nel principio di questa terza parte, che se il Barone, ch' è fuoco, abiterà nel feudo, si descriverà la sua partita fra la rubrica dei Cittadini abitanti; Se non vi abiterà, si descriverà nella rubrica de' Cittadini assenti. Si noti, che questi pesi vitalizj si dedurranno, durante la vita di coloro, che li godono, onde in ogn' anno dovrà portarsi la fede della vita, altrimente si carichi l' intera partita senza deduzione di peso.

Di più al Reverendo Padre D. Annibale Belli suo fratello Monaco Cassinese per suo vitalizio annui ducati cinquanta, sono . . . . . once 166 20

Di più alla Reverenda D. Maria Angela Belli sua figlia Monaca professa nel Monistero di S. Chiara di Lecce per suo vitalizio annui duc. quaranta, sono . once 133 10

Sono . . . . . once 525

Dedotte dalle . . . . . once 3820

Restano once tremila dugento novantacinque 3295

XVI.

XVI.

Formolario del Barone, che non è Fuoco.

Illustre D. Niccola di Leone Duca di questa Terra possiede i seguenti beni burgensatici, cioè:

Possiede il Palazzo Baronale, edificato da' suoi antecessori nel luogo detto il Castello, di più e diversi membri superiori, ed inferiori con giardino d'un moggio in circa con alberi di frutta per proprio uso, e del suo Agente.

Di più da sotto detto Palazzo vi possiede diverse stanze terrene al numero di dieci affittate a più Cittadini di questa Terra per annui ducati venti, da' quali dedotto il quarto per l'accomodazioni necessarie, restano ducati quindici, sono . . once 50

Di più moggia ottanta del Territorio con arbusto nel luogo detto le Terre della Corte giusta i beni di N. N., ed N. N., stabilita la rendita per annui duc. dugento quaranta, sono . once 800

Di più una Vigna di moggia due con migliaja cinquanta di vite nel luogo detto le Vigne, giusta i beni di N. N., ed N.N., stimata la rendita per annui ducati ottantadue, e carlini tre, sono . . . . . once 274 10

Di più possiede venti Vacche da corpo, stimata la rendita per annui ducati venti, sono . . . . . once 33 10

Di più pecore da corpo numero cinquecento, stimata la rendita per annui ducati cinquanta, sono . . . . . once 83 10

Di più capre da corpo num. cento, stimata la rendita per annui ducati sei, sono . . . . . once 10

Sono in tutto once mille duecento cinquantuno . . 1251

Dopo descritte che saranno nel libro del Catasto le partite di sopra menzionate de' Cittadini Forestieri, Laici, ed Ecclesiastici, Baroni, Chiese, e Monisteri, si farà la seguente Collettiva, o sia Mappa Generale, anche con ordine alfabetico, cioè.

XVII.

Digitized by Google

XVII.

Formolario della Collettiva Generale.

CITTADINI

	Once d' industrie	Once de' beni	Unione d'once
Andrea d' Ambrosio	n. 12	n.	n. 12
Antonio Marcone	n. 12	n.	n. 12
Antonio di Mase	n. 12	n. 40	n. 52
Bartolommeo Mascillo	n. 14	n. 250	n. 264
Berardino Campitelli	n. 16	n. 330	n. 346
Carlo di Majo	n.	n. 570	n. 570
Cesare di Niccola	n. 18	n. 46	n. 64
Daniele Longo	n. 24	n. 72	n. 96
Domenico Incaldo	n.	n. 340	n. 340
Ercole Linfa	n. 28	n. 47	n. 75
Fabrizio Romeo	n.	n. 680	n. 680
Francesco Nicodemo	n. 48	n. 82	n. 130
Gaetano Parise	n.	n. 520	n. 520
Giovanni Peluso	n. 12	n. 32	n. 44
Gio: Batista Sanatore	n. 16	n. 62	n. 78
Giuseppe Mascillo	n. 14	n. 120	n. 134
Ignazio Longobacco	n. 30	n. 42	n. 72
Luigi Persico	n.	n. 183	n. 183
Luigi Petraro	n. 12	n. 53	n. 65
Marco Peluso	n. 28	n.	n. 28
Michele Albrizio	n. 16	n. 32	n. 48
Natale d' Amato	n. 24	n. 55	n. 79
Niccola Nigro	n. 48	n. 17	n. 65
Onofrio d' Alesio	n. 36	n. 21	n. 57
Orazio Coclite	n. 16	n. 24	n. 40
Paolo Dentice	n.	n. 182	n. 182
Pietro Saggese	n. 14	n. 18	n. 32
Quinzio Calabrese	n. 30	n. 21	n. 51
Raimo Bianco	n. 28	n. 23	n. 51
Rocco Anselmo	n. 16	n. 38	n. 54
Saverio Lanza	n. 14	n. 22	n. 36
Stefano Novi	n. 18	n. 53	n. 71
Tommaso Benincasa	n.	n. 232	n. 232
Tommaso del Gesù	n.	n. 324	n. 324
Valerio di Domenico	n. 24	n.	n. 24
Vito di Negro	n. 16	n. 18	n. 34
Vito Stella	n. 28	n. 14	n. 42
	624	4563	5187

Ve-

Digitized by Google

Vedove, e Vergini in Capillis.

Anna Lieggi	once	50
Orsola Manno	once	35
Santa di Niccola	once	63
Tecla di Lorenzo	once	52
Valeria Benincasa	once	197
		397

Cittadini assenti fuochi, e dipendenti da' fuochi numerati.

	Once d' industrie.	Once de' beni.	Unione d' once.
Ascanio d' Amico commorante nella Terra di Luco	once 12		12
Bartolommeo d' Alessio commorante nella Città d' Aversa	once	128	128
Domenico Bianco commorante nella Città di Capua	once 28		28
Domenico Negro commorante in Napoli	once	321	321
Luca Marcone commorante nella Terra d'Albi	once 16	42	58
Marco Lombardi commorante nella Città di Gumana	once 14	76	90
Niccola Quinzj commorante nella Terra di Tarasacco	once 24		24
Sebastiano Campitelli commorante in Napoli	once	214	214
	once 94	881	875

Ecclesiastici Secolari Cittadini.

		Once de' beni.
D. Andrea Benincasa Sacerdote	once	170
D. Biase d' Ambrosio Sacerdote	once	282
D. Niccola Pandolfo Diacono	once	135
D. Bartolommeo Casino Suddiacono	once	157
		744

Chiese, Monisteri, Luoghi Pii etc. siti nel paese.

Venerabile Monistero di S. Maria le Grazie once dugento ottanta, che per metà secondo il Concordato, sono . . . once 140

Venerabile Monistero di Donne Monache di Gesù, e Maria once cinquecento, che per metà, *ut supra* . . . . . once 250

Digitized by Google

Badìa di S. Maria ad Nives once cinquecento sessanta, che per metà *ut supra* . . . . . once 280

Mensa Vescovile di N. N. once duemila, e quattrocento, che per metà, *ut supra* . . . . . once 1200

Capitolo della Chiesa di S. Michele once mille, che per metà, *ut supra* . . . . . once 500

1370

Forestieri abitanti laici.

Agnello Quinzj d'Aversa . . . . . once 50
Andrea Morano di Nola . . . . . once 35
Biase di Bartolommeo di Capua . . . . . once 170
Domenico Lecce di Teano . . . . . once 182
Francesco Cioffo di Salerno . . . . . once 207
Giovanni Armenante di Sessa . . . . . once 145

789

Ecclesiastici Secolari Forestieri abitanti.

D. Antonio Manuelli di Monteleone Sacerdote . . . once 100
D. Giovanni Alfieri dell'Aquila Sacerdote . . . . . once 95
D. Niccola Siviglia di Salerno Sacerdote . . . . . once 55

259

Forestieri non abitanti Laici.

Ambrosio Cajo d'Amalfi . . . . . once 199
Andrea di Lillo di Capua . . . . . once 250
Berardino Campitelli di Napoli . . . . . once 375
Domenico di Francesco di Nola . . . . . once 203
D. Luigi Sersale di Sorrento . . . . . once 582
Illustre Possessore di questa Città per li burgensatici . . once 1251

2860

Forestieri non abitanti Ecclesiastici Secolari.

D. Marco d'Ambrosio di Salerno Sacerdote . . . . . once 275
D. Andrea Bueno di Nocera Sacerdote . . . . . once 380
D. Bartolomeo Marsilio d'Aversa Diacono . . . . . once 190
D. Luca Adinolfo di Capua Suddiacono . . . . . once 433

1278

Chiese, Monisteri, e Luoghi Pii di Napoli, e altri luoghi.

Venerabile Collegio Massimo de' PP. Gesuiti di Napoli once ottocento, che per metà secondo il Concordato, sono . once 400

Ve-

Venerabile Monistero de' PP. Teresiani di Napoli once mille, dugento, che per metà, *ut supra* . . . . . , once 600
Venerabile Monistero di S. Anna de' PP. Domenicani di Capua once mille, che per metà, *ut supra* . . . . . once 500
Venerabile Monistero de' PP. Certosini d'Aversa once mille, e seicento, che per metà, *ut supra* . . . . . once 800

2300

Fattasi questa Mappa, o sia descrizione generale, che si rende facilissima dalle partite, che una per una saranno in ogni foglio descritte nel libro del Catasto, con le divisate regole Alfabetiche, ed ordine di sopra detto, si passerà ancora alla Collettiva generale dell' once, che, per l'istessa chiarezza di sopra espressata, si rende anche facile, come per esempio.

Collettiva generale dell' once.

Once di Cittadini . . . . . once 5187
Di Vedove, e Vergini in capillis . . . . . once 397
Di Cittadini assenti Fuochi, e dipendenti da fuochi numerati . . . . . once 875
Di Ecclesiastici Cittadini Secolari . . . . . once 744
Di Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, Luoghi Pii etc. del Paese per la metà dell' once . . . . . once 2370

once 9573

Di Forestieri abitanti laici 789
Di Ecclesiastici Secolari Forestieri 250
Di Forestieri non abitanti laici . . . . . once 2860
Di Forestieri non abitanti Ecclesiastici Secolari . . . once 1278
Di Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, Luoghi Pii Forestieri per la metà dell' once 4600. num. 2300

once 6438

Sono in tutto once num. 17050

Terminatasi questa collettiva, si viene poi alla formazione della tassa, per la quale si avvertisce, che li forastieri bonatenenti non abitanti, così laici, come Ecclesiastici secolari, ed Ecclesiastici regolari, Chiese, Cappelle, Monisteri dell' uno, e dell' altro sesso, Badie, Commende, Congregazioni, Beneficj, Capitoli, Collegiate, Mense Vescovili, ed altri qualsivogliano luoghi Pii, devono tassarsi per la bonatenenza, contribuire unitamente con li forastieri abitanti, e Cittadini al peso delli carlini 42. a fuoco per quel numero de' fuochi, ne' quali le Università sono state mandate in tassa nell' ultima situazione dell' anno 1737. Con questo divario però, che li laici, ed Ecclesiastici secolari dovranno essere tassati per l' intera

tera rendita de' loro beni, a riserba del Patrimonio sacro, giusta la tassa Diocesana, che non dovrà essere meno dell' annui ducati 24., nè maggiore dell' annui ducati quaranta, come si prescrive nel Concordato; Al contrario le Chiese, i Monisteri, i Beneficj etc. devono tassarsi per la metà, come si è detto nella seconda parte di queste Istruzioni.

I forastieri abitanti dovranno essere tassati, e contribuire non solo a' detti carlini 42. a fuoco, ma ancora alla rata delle spese communicative, delle quali sentono il comodo, ed a' carlini quindici l' anno per il *jus habitationis*, quale *jus habitationis* si pagherà solamente da forastieri abitanti laici, e non già dagli Ecclesiastici.

Ed i Cittadini dovranno essere tassati, e contribuire a tutti li pesi, tanto ordinarj, ed estraordinarj della Regia Corte, quanto a debiti istrumentarj dell' Università, e pesi communicativi; alla quale contribuzione li laici saranno tassati nella testa, nell' industria, o arti manuali, e beni; e gli Ecclesiastici secolari ne' beni, e mercature (se mai ne facessero), e le Chiese, Cappelle, Monisteri, Beneficj, Commende, Badie, Congregazioni, ed altri qualsivogliano luoghi Pii nella metà, siccome si prescrive nel Concordato, e sta avvertito di sopra, per quelli beni da essi posseduti, ed acquistati prima della pubblicazione del detto Concordato, e per intero, siccome li laici, per li beni acquistati, o che si acquisteranno dopo la pubblicazione del medesimo Concordato.

E per quel che riguarda alla tassa delle teste, e dell' once, essendosi riconosciuti moltissimi Catasti fin' ora formati per l' Università del Regno, da' medesimi si è osservato, che o per inavvertenza, o imperizia di chi gli ha formati, in alcuni si veggono tassate le teste in somme esorbitanti, e gravose a poveri, ed altri si veggono tassate le once in somme eccessive in pregiudizio de' benestanti; Che però nella presente formazione de' Catasti generali del Regno, affinchè si osservi l' uguaglianza nel pagamento de' pesi, tanto incaricata dalla Real Clemenza del Re nostro Signore, si descrive, che la tassa delle teste generalmente si situi alla ragione di carlini diece per ciascuno capo di famiglia, e la tassa dell' once non debba eccedere le grana quattro, e mezzo per ciascuna, eccetto però ne' seguenti casi, cioè:

Per quelle Università, nelle quali fin' ora è stato solito viversi a gabelle, se nel ripartimento della tassa delle teste alla detta ragione di carlini diece per ciascuna, e nella tassa dell' once alla detta ragione di grana 4 $\frac{1}{2}$ per ciascuna, non si arrivasse a fare il pieno, che bisogna all' Università per supplire a tutt' i pesi, che tiene, giusta lo stato discusso da questa Regia Camera; in questo solo caso dovrà l' Università congregata in pubblico parlamento risolvere di lasciare qualche gabella, meno gravosa però, e meno sensibile a' poveri, per quella quantità solamente, quale bisogna per complire il pieno di tutt' i pesi, giusta lo stato discusso.

E per quelle Università, nelle quali finora è stato solito viversi a Catasto, o tassa *inter Cives*, volgarmente detta tassa a battaglione, senza esazione di alcuna gabella, facendosi il ripartimento suddetto, col tassarsi la testa nella detta quantità di carlini diece per ciascuna, e l' once a grana quattro, e mezzo l' una, se mai non si arrivasse a fare il pieno, che ne-

ces-

Digitized by Google

cessita all'Università per supplire a tutt'i pesi, che tiene, giusta lo stato discusso; allora per le dette Università solite vivere a Catasto, o tassa, proporzionalmente si andrà avanzando la tassa della testa, e dell'once suddette fino a tanto, che si giunga a fare il pieno. Per il quale effetto, affinchè non vengano gravati i poveri, nè pregiudicati i benestanti, si stabilisce, ch'eccedendo la tassa dell'once le dette grana quattro e mezzo sino a grana sei, allora la tassa della testa si avanzerà sino a carlini dodici e mezzo per ciascuna; e dalle grana sei sino a sette ad oncia, si avanzerà la tassa della testa sino a carlini quindici per ciascuna, e dalle grana 6. sino ad 8. ad oncia, si avanzerà la tassa della testa sino a carlini diciassette, e grana uno e mezzo. E quì si avverte, che siccome i nobili viventi, Dottori di Legge, Medici fisici, Notai, e Giudici a contratti, che non esercitano arti vili, sessagenarj, e minori dell'età d'anni 18. sono immuni dalla tassa della testa; per questa Università, ove sarà necessario di tassarsi per la testa somma maggiore de' carlini diece, per lo di più de' carlini diece, dovran tassarsi le persone immuni, ad esclusione però sempre de' minori dell'età d'anni 18., quali *de jure* non sono sottoposti al pagamento di testa in qualsivoglia somma venga la medesima tassata.

Si avverte ancora, che per quelle Università, ove forse tassandosi la testa a carlini dieci per ciascuna, e grana $4\frac{1}{2}$ per ciascuna oncia, si oltrepassasse il pieno, che bisogna all'Università, giusta lo stato discusso, allora il di più si minorerà dalla tassa dell'once, e delle teste a proporzione.

Con queste premesse dunque, e determinazioni si passerà alla formazione della tassa generale nel seguente modo.

Si avrà presente lo stato discusso da questo Tribunale, e che si manderà in ciascuna delle Università del presente Regno, da cui si desume, che l'Università N. N. enumerata per fuochi cento, abbia di peso per la Regia Corte, fiscali, istrumentarj, e pesi forzosi annui ducati . 792

Le once importano num. 17050

Deesi dunque far il pieno di questi ducati 792., con qualche piccolo avanzo; onde si principierà la tassa in primo luogo da' Forestieri bonatenenti non abitanti nel modo, che segue.

Tassa di bonatenenza per li Forestieri bonatenenti non abitanti.

L'Università di questa Terra N. secondo l'ultima situazione dell'anno 1737. fu mandata in tassa per fuochi numero cento, che per ragione di carlini 42. a fuoco, a' quali debbono contribuire i Forestieri bonatenenti non abitanti, importano annui ducati 420., che ripartiti al suddetto numero d'once 17050. viene a cascare per oncia grana due, e cavalli cinque. Essendo l'once de' Forestieri bonatenenti, così Laici, come Ecclesiastici Secolari, e Chiese, Monisteri, Beneficj, Luoghi Pii ec., come dalla collettiva numero 6438. a detta ragione di grana due, e cavalli cinque per oncia, importa la tassa di esse annui ducati cento cinquantacinque tt. 2. $18\frac{1}{2}$ e si debbono, cioè.

Da' Forestieri bonatenenti laici non abitanti per le suddette once . . . . . 2860. duc. 69. 0. $11\frac{2}{3}$

Da'

Da' Forestieri bonatenenti non abitanti Ecclesiastici Secolari per le suddette once . . . . . 1278. duc. 30. 4. $8\frac{2}{7}$

E dalle Chiese, Monisteri, Badie, Beneficj, e Luoghi Pii Forestieri per le suddette once 2300. metà dell'once 4600. once . . . . . 2300. duc. 55. 2. $18\frac{2}{3}$

Sono le medesime once . . . . . 6438. duc. 155. 2. $18\frac{2}{3}$

Deducendosi adunque dalle suddette once num. 17050. le suddette once 6438., per le quali si è dato carico a' detti Forestieri non abitanti bonatenenti, restano once diecimila seicento dodici . . once 10612

Tassa per li Forestieri abitanti.

Perchè i Forestieri abitanti si compongono di Laici, ed Ecclesiastici Secolari; quali Ecclesiastici Secolari abitanti, oltra a' carlini 42. a fuoco, debbono anche unitamente co' Forestieri abitanti laici soggiacere alla rata delle spese comunitative, delle quali sentono il comodo, che, secondo lo stato discusso di questa Università, sono le seguenti, cioè:

Al Predicatore Quaresimale annui duc. 25
Al Medico annui duc. 50
Per accomodo di fontane, e strade annui duc. . . . 15
Per festività de' Santi Protettori annui duc. 50

Sono duc. 140

A' quali aggiunti annui duc. 420., che importano i carlini 42. a fuoco sopra detto numero di fuochi cento. duc. 420

Sono 560

Da' quali si deducono i ducati 155. 2. $18\frac{2}{3}$, che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri non abitanti Laici, Ecclesiastici Secolari, Chiese, e Monisteri Forestieri duc. . . . . 155. 2. $18\frac{2}{3}$

Restano duc. . . . . 404. 2. $1\frac{2}{3}$

I suddetti ducati 404. 2. $1\frac{2}{3}$ ripartendosi alle suddette once 10612. viene a cascare per oncia grana tre, e cavalli nove. Ed essendo l'once degli Ecclesiastici Secolari Forestieri abitanti num. 250., alla detta ragione di grana $3\frac{2}{4}$ per oncia importa la tassa duc. . . . . 9. 1. $17\frac{2}{3}$

E deducendosi le suddette once 230. dalle suddette once 10612. once 250

Restano 10362

I Forestieri abitanti laici, oltra al pagamento de' carlini

ni 15. l'anno *ratione habitationis*, debbono contribuire a' ducati 420., che importano i carlini 42. a fuoco duc. . . 420

Alle spese comunitative di sopra menzionate in somma d'annui ducati 140. 140

Ed alle seguenti altre spese:

Al Governatore per li bandi pretorj annui duc. . . . 6

Al Maestro di Scuola annui duc. 15

Sono ducati 581

Da' quali deduconsi i suddetti duc. 155. 2. 18$\frac{2}{3}$, che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri non abitanti Laici, Ecclesiastici, Chiese, Monisteri, ec. Forestieri duc. . . . . 155. 2. 18$\frac{2}{3}$

Deduconsi ancora i ducati 9. 1. 17$\frac{2}{3}$, che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri abitanti Ecclesiastici Secolari duc. . . . . 9. 1. 17$\frac{2}{3}$

Come pure deduconsi annui ducati nove, quanto importano i carlini 15. l'anno *ratione habitationis* sopra il numero di sei Forestieri abitanti (figurandoci, che in questa Università questo num. ve ne sia). 9

Sono uniti duc. . . . . 173. 4. 16$\frac{2}{3}$

Che dedotti da' suddetti duc. 581. restano duc. . . . 407. 0. 3$\frac{1}{3}$

I suddetti ducati 407. 0. 3$\frac{1}{3}$ ripartendosi alle suddette once 10362. viene a cascare per oncia grana tre, e cavalli undici, ed essendo l'once de' Forestieri abitanti Laici al numero di 789. alla detta ragione di grana 3$\frac{11}{12}$ importa la tassa di esse ducati . . . . . 30. 4. 10$\frac{5}{6}$

Deducendosi adunque dalle suddette once 10362. le suddette once 789.,

Restano . . . . . once 9573

Tassa de' Cittadini.

Questa nostra Università, secondo lo stato rimesso, e discusso dalla Regia Camera, tiene i seguenti annui pesi, cioè:

Alla Regia Corte duc. 355

A' Creditori Fiscalarj duc. 150

A' Creditori istrumentarj duc. 15

Al Governatore per bandi pretorj duc. 6

Al Giurato duc. 12

Al Cancelliere duc. 12

Al Medico duc. 50

Al Maestro di Scuola duc. 15

Al Predicatore duc. 25

Per festività de' Santi Protettori duc. 50

Per

Per le spese estraordinarie, inclusive i ducati 15. d'accomodo di strade, e fontane duc. 32
E per lo jus dell'esazione duc. 70

Sono uniti duc. 792

Da' quali dedotti i ducati 155. 2. $18\frac{2}{3}$, che importa la tassa de' Forestieri bonatenenti non abitanti Laici, Ecclesiastici Secolari, Chiese, Monisteri, ec. Forestieri . . . . . 155 2 $18\frac{2}{3}$

Altri ducati 9. 1. $17\frac{5}{6}$ che importa la tassa della bonatenenza de' Forestieri abitanti Ecclesiastici Secolari . . . . . 9 1 $17\frac{5}{6}$

Altri ducati nove per tanti, che importano i carlini 15. l'anno per lo *jus habitationis* de' sei Forestieri abitanti 9

Altri ducati 30. 4. $10\frac{5}{6}$, che importa la tassa della bonatenenza de' detti Forestieri abitanti Laici . . . . . 30 4 $10\frac{5}{6}$

Altri ducati 100. per la tassa della testa alla ragione di carlini dieci l'una 100

Sono in tutto . . . . . 304 4 $6\frac{1}{12}$

Più si deducono altri duc. 80., che importa la rendita de' corpi proprj dell'Università, siccome si porta dallo stato discusso, cioè:

Dall'affitto della difesa annui duc. 20
Dall'affitto della bottega annui duc. 10
Dall'affitto della montagna annui duc. 30
Dal molino annui duc. 20

Sono duc. 80
Uniti sono duc. . . . . 384 4 $6\frac{1}{12}$

Che dedotti da' suddetti duc. 792. restano duc. . . . . 407 0 $13\frac{1}{12}$

Quali suddetti duc. 407. $13\frac{7}{12}$ ripartiti alle suddette once 9573. viene a cascare per oncia grana quattro, ed un terzo, alla quale ragione importano duc. 414 4 3

Per il che avanzano in ciascun anno duc. . . . . 7 3 $9\frac{9}{12}$

Che possono servire per qualche bisogno estraordinario.

Dopo formato il Catasto nella forma prescritta in queste Istruzioni, e la tassa giusta l'inserito formolario, si formerà dall'Università col suo Cancelliere, e Conservatore del Catasto il libro dell'esazione, da consegnarsi all'Esattore, o Affittatore, qual libro si formerà nel modo che segue:

Si farà il titolo del libro, dicendosi: *Libro della Tassa de' Cittadini, Forestieri, Ecclesiastici, Chiese, e Luoghi Pii del corrente anno* 1742. *importante la somma di ducati . . . . . , che si dà per esigersi a N. N. esattore, o appaltatore alla ragione di ducati . . . . . , per* 100., e questo titolo dovrà firmarsi da tutti gli Amministratori, e dal Cancelliere, e suggellarsi col suggello dell'Università, come altresì dovranno tutt'i suddetti Amministratori, e Cancelliere soscrivere l'ultimo foglio di questo libro.

Di poi coll'ordine Alfabetico si descriveranno tutt'i Cittadini, Forestieri abitanti, e Forestieri Bonatenenti, non abitanti, dell'istessa maniera

pre-

Digitized by Google

prescritta nel formolario della Collettiva Generale, ed in una pagina, si descriverà il nome della persona tassata, e la pagina all' incontro si lascerà bianca per notarsi i pagamenti, che si fanno, distinguendo i tempi, e le somme.

Andrea d' Ambrosio dee			
Per testa duc. . . .	1		
Per once 12. d' industria duc.	2	14	
Sono duc. . . .	1	2	14

Andrea d' Ambrosio			
A' 12. Settembre pagato in conto duc.	2	10	
A' 7. Gennajo pagato in conto duc.	2	00	
A' 4. Maggio pagato a complimento duc. . . .	2	14	
Saldo duc.	1	2	14

Modo di cavare in ciascun anno la Tassa del Catasto.

Perchè in ciaschedun anno variano l' once delle industrie, o arti personali, de' danari impiegati in mutui, o mercatura, e degli animali per l' aumento, o diminuzione di essi; come anche crescendo, e diminuendo il numero delle Teste per le mortalità, che accadono de' Cittadini, e per le nuove famiglie, che si costituiscono; Perciò è evidente, che in ogni anno è necessario farsi nuovo onciario di tutte le cose suddette, che soggiacciono a mutazione, e fissarsi il numero di coloro, che debbono per la testa contribuire. A questo effetto debbono gli Amministratori dalle fedi de' morti, e de' matrimonj seguiti in quell' anno, e col Catasto alle mani ricavare il numero effettivo delle Teste.

Debbono stabilire ancora il numero dell' once dell' industrie manuali, seu arti meccaniche, poichè quelli, che nel Catasto saranno tassati per la metà dell' industria, perchè non erano per anche giunti all' età degli anni 18., col corso del tempo vi saranno giunti, e dove in detto Catasto erano tassati per metà, nella nuova tassa dovranno essere tassati per intero. E così ancora quelli, che nel Catasto non erano tassati in numero alcuno di once, perchè in età d' anni tredici, o meno, col crescer degli anni saranno giunti all' età d' anni 14., si dovranno tassare nella metà della loro industria manuale: deducendosi all' incontro l' once dell' industrie de' morti, e di coloro, che per decrepita età non saranno più abili alla fatica.

Coloro altresì, che nel Catasto si troveranno tassati in alcun numero di once per danaro dato a mutuo, o impiegato in mercatura, e con legittimo documento faran costare essere stato restituito il danaro, che teneasi dato a mutuo, e non impiegato in altro, o finita la mercatura, o terminato il negozio, ed il danaro rimasto inutile, e che non dà frutto alcuno; in ciascuno di detti casi dovranno nella nuova tassa essere disgravati per quel numero d' once, che importerà la rendita del danaro mancato dall' impiego di tali negozj o restituito.

E per ultimo, come in ciascun anno cresce, e decresce il numero degli animali, perciò in ogni anno, alcuni giorni prima di formarsi il nuovo li-

Digitized by Google

bro dell'esazione della Tassa, si dovrà dall'Università convocata in pubblico parlamento procedere all'elezione di due, o più Deputati per formare la numerazione degli animali, che si posseggono da ciascheduno, e ritrovandosi accresciuti di numero, tassarsi l'once maggiori respettivamente secondo la regola data di sopra nelle presenti Istruzioni; E ritrovandosi minorato in alcuna partita il numero degli animali da quello, che ritrovasi descritto nel Catasto, si dovrà dal Padrone produrre il documento legittimo della mancanza seguita de' suoi animali, e se gli farà la deduzione; e non producendosene documento, non se gli farà deduzione alcuna, ma resterà tassato per quel numero, che ritrovavasi descritto nel Catasto.

Rispetto all'once degli stabili, queste saranno sempre l'istesse, e solo dovrà aversi l'avvertenza di notare al margine delle partite del Catasto i passaggi, che i beni faranno da una persona ad un'altra per via di vendite, e compre, o altri quali si vogliano titoli, discaricandosi dalla partita del primo possessore, e caricandosi alla partita di colui, che ne avrà fatto l'acquisto. *Dalla Regia Camera della Sommaria i 20. di Settembre 1741. D. Ludovico Paternò M. C. L. V. Fiscus. D. Carlo Mauri. D. Donato di Ajello Raz. Antonio Teseo Att.*

Die 20. Sept. 1741.

Ex privilegiis concessis an. 1749.

(*) PRAMMATICA VIII.

CAROLVS Ne census fieret, incommoda acriter conquisita exponuntur. Optimus tamen Rex non annuit. Preces publicum bonum prae se ferebant, revera tamen Baronibus, et Neapolitanis abolitio census lucro erat.

SEbbene la M. V. intesa sempre al maggior beneficio, e sollievo de' suoi fedelissimi sudditi fra gli altri molti espedienti indrizzati ad un così giusto, e glorioso oggetto, stato vi fosse quello della general formazione de' Catasti in ciascheduna Università delle Provincie del Regno, per l'esecuzione di cui si sono in sequela delle Vostre Reali Determinazioni somministrati dalla Regia Camera gli ordini, ed istruzioni necessarie, tuttavolta in moltissimi luoghi non han finora questi ottenuta la di loro esecuzione; essendosi conosciuto per esperienza, che il formarsi generalmente i Catasti suddetti, in vece dell'utile, che se ne sperava, danno gravissimo a moltissime Università del Regno si sarebbe accagionato, e sopratutto a quelle, che avendo molto angusto e ristretto il di loro territorio, non poteasi da questo, e dalle poche industrie, che nel medesimo far si possono, e la picciolezza del luogo permette, ritrarne ciocchè, o dall'annual Tassa, o dalle Gabelle (che è stata l'antica forma, con cui per l'addietro han vissuto) si ritrae, e precisamente in quei luoghi, che sono di traffico, e passaggio, ove col concorso de' forastieri più da questi, che da pochi Cittadini in quelle commoranti vengono le gabelle suddette corrisposte e sostenute; oltrediche siccome da poveri, e bracciali vivendosi a gabella, queste si sodisfano perchè insensibilmente alla giornata si soffrono; così per lo contrario, qualor sodisfar dovessero nel corso dell'anno in tanne ciò che per la loro industria venissero accatastati, riuscirebbe impossibile, o per almeno difficilissimo l'esazione; allorchè si aggiugne, che dovendosi i Catasti suddetti formare da Deputati eligendi nelle rispettive Università, ed essendo questi indubitatamente i più po-

de-

Digitized by Google

derosi, e benestanti, siccome discaricherebbero al possibile se stessi, ed i di loro congiunti, e dipendenti, con celar le rendite, che posseggono, e le industrie che fanno, così il carico maggiore verrebbe a cadere sopra i poveri; tanto vero, che infinite Università, dopo la formazione de' rispettivi Catasti fatti, ha fatto conoscere l'esperienza, che si son poste in attrasso colla Regia Corte, e suoi Creditori o sian Fiscalarj, o Istrumentarj, quandochè prima vivendo a tasse o a gabelle andavano in corrente. Non mancando d'umiliare alla M. V., che dal suddetto general Catasto esser debbono esenti i luoghi promiscui, come sono la Città di Aversa, Gaivano, Pomigliano, Acerra, Pozzuoli, Somma, ed altri, in virtù della solenne decisione della Regia Camera del 1540., e degli arresti generali della stessa, e molto più i Casali di questa vostra Fedelissima Città, in virtù altresì di più arresti generali, e dell'antica non mai interrotta possessione, anche sul riflesso di non avere il Real Erario su di quelle il minimo interesse. Che perciò supplichiamo la M.V. voglia benignamente degnarsi di rivocare gli ordini dati per la formazione de' Catasti suddetti, con ordinare, che quelli soltanto si formino da quelle Università, che volontariamente voglion farlo, e conoscono di essere di lor vantaggio, e profitto.

Obstant pacta, quae cum Sanctissimo Patre Nostro Pontifice Maximo Romanorum inivimus.

PRAMMATICA IX.

CAROLO III. Rege. Camera rationum summarum edixit libros censuales cujusque Universitatis ad formam ceusualem, quam jamdudum tulerat, jam intermissos fore absolvendos: Idque Magistratibus Provincialibus mandat; ut in quota Provincia unus ex Auditoribus, vel ipse Provinciae Praeses delegetur ad operam obeundam: Universitates, quae usque adhuc propositum non exequutae ob inopiam, ex Aerario eis tribuatur, ut ad censualem formam Universitates omnes censitae veniant. *Catasto* dicimus, quod veteres *tabulae*, *librosque censuales* dicebant. Agit ex rescripto Regis 3. Maii, hoc anno.

SEbbene il Real Animo del Re Nostro Signore intento sempre al sollievo delle Università di questo suo fioritissimo Regno, ed a rendere i suoi fedelissimi Vassalli disgravati da que' pesi, che ingiustamente soffrono per opra solo dell'ingordigia de' ricchi, i quali esimendosi per lo più dal contribuire secondo i loro beni a' giusti pesi Fiscali, addossavano a' soli poveri tutto il bisogno delle Università, abbia clementissimamente da tanti anni deliberato di formarsi nelle Università di tutto il Regno i Catasti; e con tante salutevoli provvidenze ne tenga comandata la esecuzione, fino che per agevolarla si degnò ordinare a questo Tribunale della Regia Camera di formare chiare, e distinte Istruzioni, e facilitare con la Corte di Roma il noto Concordato, per rendere soggetti anche i beni degli Ecclesiastici. Pur nondimeno tra il corso di più, e più anni, non si è potuto vedere terminata una tale lodevole opera, essendo moltissime Università del Regno contumaci nella loro formazione, con pregiudizio notabile de' Poveri.

Quindi la M.S. usando sempre della sua Real Clemenza, ha stimato con suo Real Dispaccio della data de' 3. Maggio corrente destinare un Ministro in ciascheduna Provincia, acciò giri per l'Università di sua giurisdizione che finora han ricalcitrata la formazione de' Catasti, ed obblighi gli Amministratori, e Deputati a perfezionarli sollecitamente, giusta le suddette Istruzioni della Regia Camera, e ne' casi di gravami, e di frodi che lor s'allegassero, dia pronta provvidenza di giustizia, procedendo anche criminalmente se sia d'uopo contra chi le commette.

Ed ancorchè in pena di detta contumacia fosse giusto di supplirsi alle spese occorrende per detti Ministri, e loro Subalterni, dagli Amministratori, e Deputati; tuttavolta volendo vie più S. M. far uso della munifi-

Istruzioni, de quibus hic, infra suo loco venient, eo titulo qui inscribitur. *Forma censualis Concordato*, idem est ac *Foedus Regium*, et

Digitized by Google

Pontificium, ut de ea re erit titulus.

cente sua Clemenza, si è degnata dichiarare col citato Real Dispaccio, che la spesa suddetta si supplisca per ora dal suo Real Erario, e che gli stessi Ministri, e loro Subalterni, non interessino in menoma parte le Università, nè per loro diete, nè per qualunque altra causa; La qual proibizione debba esattamente eseguirsi, ed osservarsi, ancorchè le Università suddette a tali spese volontariamente si volessero sottoporre: di maniera che non si debba loro causare verun interesse sotto qualsivoglia pretesto, o colore, con avvertenza, che persistendo le Università, o per meglio dire i di loro Amministratori, e Deputati nella contumacia, e non compiendo a' loro doveri con quella pronta esattezza, che si conviene, allora oltre alla pena della carcerazione, alla quale rimarranno sottoposti, dovranno egli soggiacere a tali spese *de proprio*.

Ed affinchè questa Real Deliberazione sia a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente Bando si pubblichi in tutte le Città, e Terre di questo presente Regno, che non han fatto finora i Catasti, e che ne' luoghi soliti, e consueti, se ne affigga copia, e colla dovuta relata torni a Noi. *Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 4. Maggio 1753. D. Matteo de Ferrante M. C. L. D. Domenico Caravita. D. Giulio Cesare d' Andrea. Vidit Lipari Fiscus. D. Antonio Belli. D. Niccola Zicari. Giovanni Guida Segretario.*

Die 4. Maji 1753.

REAL DISPACCIO

ovvero

(*) PRAMMATICA X.

Patrimonia Clericorum in patria sint, non alibi, ne fraus fiat Universitatibus.

ESsendo a notizia del Re, che i Forastieri possessori di stabili nel tenimento di varie Università, per defraudare la bonatenenza dovuta alle medesime, fondano sopra i divisati stabili il patrimonio sacro de' loro parenti, aggravando con ciò le Università del peso, che alle medesime risulta dal doversi dedurre dalle once universali lo importo del sacro patrimonio, che si costituisce a loro carico; senza che poi abbiano il comodo spirituale del Sacerdote. E' venuta la Maestà Sua, per riparare a così grande abuso, in determinare, e risolvere per legge invariabile, che a tenore dello stabilito nel Concordato, occorrendo in avvenire doversi promovere Chierici agli Ordini sagri, a titolo di patrimonio, debba questo costituirsi sopra gli effetti da esso loro posseduti nella propria Patria, e non già sopra di quei, che possedono altrove. Significo di Real ordine ad V. S. questa Sovrana Risoluzione, acciò curi per sua parte, che sia esattamente osservata. *Persano 20. Dicembre 1766. Bernardo Tanucci. Signor Governatore di Altamura.*

Die 20. Dec. 1766.

Bannum Regiae Camerae,

sive

PRAMMATICA XI.

Quadraginta annorum spatio ab onere Catasti, ac melioratorum decima eximuntur illi, qui in

LA Maestà del Re N. S., che IDDIO sempre feliciti, con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio d' Azienda si è degnata comuni-

Digitized by Google

locis, quae sunt vepretis occupata, oleas consererent; viginti vero illis, qui eadem in culturam redigerent.

nicare a questo Tribunale della Regia Camera della Sommaria la seguente real determinazione „ Intento costantemente il Re al ben essere de' suoi Sudditi, è venuto a concedere in tutte le Provincie del Regno l'esenzione del Catasto, e della decima relativa alla migliaria, per lo spazio di quaranta anni a tutto quel terreno ingombrato ora di macchia, in cui si piantassero olivi; e per lo spazio di venti a quello, che si destinasse per semina, o altro uso; ben' inteso, che in questo secondo caso restino eccettuate le Colline, alle quali se si toglie la macchia, debbonsi necessariamente sostituire alberi, i quali colle loro radici tengan ferma la terra, e l'assicurino dal pericolo di roversciarsi sul piano. E rispetto alli Proprietarj degl' indicati terreni, è venuta benanche la M. S. in determinare, che debbano godere della divisata esenzione dal giorno, in cui siano già piantati gli olivi, e seminato il campo per la prima volta; a qual fine devono rivelare all' Amministratore generale delle Dogane in ciascuna Provincia tal giorno, acciocchè il medesimo ne tenesse un particolare registro, il quale serva per dimostrare il principio, e il termine dell' esenzione, dando nel tempo stesso, senza esigere alcun diritto, una copia estratta del registro a' Proprietarj per loro cautela, e documento di detta esenzione; E che senza tal rivelo fatto al tempo divisato, non potranno goderne, nè pretenderla; e simile rivelo devono fare alle Università respettive, ed a' Baroni per quel terreno, che fosse soggetto a decima. Di Real Ordine lo partecipa a V. S. Ill. il Supremo Consiglio d' Azienda, acciò la Camera della Sommaria a tenore dell'enunciata deliberazione presa dalla M.S. formi la minuta del corrispondente Editto, e la rimetta per esaminarsi, e quindi stampandosi, pubblicarsi nelle Provincie del Regno. *Palazzo 30. Maggio 1787. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cavalcanti.*

Die 30. Maii 1787.

Quindi per esecuzione di detto Real Dispaccio col presente Bando si fa nota a tutte e qualsivogliano persone del Regno l'enunciata sovrana determinazione dell'esenzione del Catasto, e della decima relativa alle migliorie, accordate per sovrana clemenza del Re N. S., cioè di quaranta anni a coloro, che piantassero alberi di ulivi ne' terreni ingombrati ora di macchie, e di venti anni per quelli, che si destinassero per uso di semina, dal qual uso debbano intendersi escluse le Colline, alle quali, togliendosi la macchia, si debbiano indispensabilmente sostituire, e piantare alberi, affinchè questi colle loro radici tengan ferma la terra, e l'assicurino dal pericolo di slamarsi, e roversciarsi sul piano, con dovere li Proprietarj de' cennati terreni godere di detta esenzione dal giorno della piantagione degli ulivi, o della semina per la prima volta; a qual oggetto debbano li medesimi rivelare all' Amministratore generale delle Dogane in ciascuna Provincia il giorno suddetto, per tenersene dal medesimo un particolare registro, che servir debba per dimostrare il principio, ed il termine della esenzione, dandone senza esazione di alcun diritto una copia estratta del registro a' Proprietarj per loro cautela, e documento di detta esenzione; senza del quale rivelo fatto al tempo indicato non debbano li Proprietarj suddetti godere, nè preten-

Digitized by Google

tendere la detta esenzione. Ed un simile rivelo debbasi anche fare alle rispettive Università, ed a Baroni per lo terreno soggetto a decima. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e godere dell'espressata real munificenza, vogliamo, che si pubblichi in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li . . Agosto* 1787. *Angelo Cavalcanti Luogotenente. V. Fiscus. Michele Perremuto. Angelo Granito. Francesco Pecchenedа. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Lignola. Cons. Januarius Maddaloni a Sec.*

Die . . Aug. 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente.

Bannum Regiae Camerae,

sive

PRAMMATICA XII.

Laudata superius exemptio conceditur etiam illis, qui unam, aut duas habere sibi vaccas velint.

LA Maestà del Re N. S., che IDDIO sempre feliciti, con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio d' Azienda ha partecipato a questa Regia Camera la seguente sua sovrana determinazione „ Riguardando sempre il Re con occhio di pietà quel che conduce a giovare i suoi Sudditi, con incoraggiarli ad accrescere le industrie, specialmente per quello concerne il grosso bestiame vaccino, e corrigersi conseguentemente l'errore di sottoporsi al Catasto simile industria, che fanno i poveri Contadini del Regno; ha risoluto, e comanda, che a mentovati Contadini di tutto il Regno si permetta di avere una, o due vacche per loro industria, senza perciò esser obbligati a verun peso, con aver a tal effetto dichiarato la M. S., che i pascoli sativi, o annuali, o di lunga durata, li quali si posseggono con diritto legittimo, debbano essere considerati come ogni altra derrata coltivata, e che non siano soggetti al pascolo comune. Di Real ordine lo partecipa a V. S. Ill. il Supremo Consiglio d'Azienda, acciò la Camera della Sommaria a tenore della suddetta sovrana deliberazione formi, e rimetta prontamente la minuta dell'Editto, da emanarsi per l'esame, stampa, e successiva publicazione di esso. *Palazzo 30. Maggio* 1787. *Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cavalcanti.*

Die 30. Maji 1787.

In esecuzione dunque del prescritto nel citato Real Dispaccio col presente Bando si fa noto a tutti li Contadini di tutto il Regno di permettersi a ciascuno di essi di avere una, o due vacche per loro industria, senza esser tenuti, ed obbligati a verun peso per detto numero di bestiame vaccino; e che i pascoli sativi, o annuali, o di lunga durata, posseduti con dritto legittimo debbano esser considerati come ogni altra derrata coltivata, e che non siano soggetti al pascolo comune. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti li suddetti Contadini, e godere li medesimi dell'espressata Real munificenza, vogliamo, che si pubblichi in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li . . . Agosto* 1787. *Angelo Cavalcanti Luogotenente. V. Fiscus. Michele Perremuto. Angelo Granito. Francesco Pecchenedа. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Lignola. Cons. Januarius Maddaloni a Sec.*

Die . . Aug. 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente.

PRAMMATICA XIII.

Interpretatio duorum supra positorum de exemptione ab onere Catasti edictorum.

NE' due Editti pubblicati in Agosto del 1787. per esecuzione di Real Dispaccio de' 30. Maggio, benchè si fossero espressi con bastante chia-

chiarezza li due principali articoli, pure si è venuto in cognizione degli errori, che si son presi nell'eseguirsi: giacchè siccome nel secondo di essi si prescriveva, che li pascoli sativi, o che fossero annuali, o di lunga durata, posseduti con dritto legittimo, fossero esenti dal pascolo comune, come ogni altro seminato di biade, così si è ciò interpetrato sinistramente, avendo alcuni preteso di poter seminare tali pascoli ne' Demanj delle Università, e de' Baroni senza verun permesso. Or essendo ciò contrario alla mente del Re, ha la M. S. risoluto, e comanda, che li suddetti pascoli sativi con effetto sieno esenti dal pascolo comune, quando sieno sopra di terre possedute legittimamente, ma che la semina di essi pascoli non si possa poi fare ne' Demanj delle Università, o de' Baroni ne' luoghi a ciò destinati senza il loro permesso, convenendo, che questo ottengasi con qualche annua somma, che si contribuisca, o a' Baroni per quella rata, che può loro spettare ne' loro Demanj, o alle Università in quelli, che ad essi si appartengono, da impiegarsi in comune vantaggio, e da stabilirsi col parere de' Periti, giacchè essendo comune il dritto di essi Demanj, tale anche deve esserne il profitto, e non già di quei soli, che vi facciano la detta semina.

In quanto poi all'altro Editto, con cui per incoraggiare li possessori de' terreni, o frattosi, o petrosi a metterli in coltura, fu loro promessa l'esenzione del peso del Catasto, ed altresì della Decima, dove vi fossero soggetti, per lo spazio di anni venti, quando i detti terreni si riducessero a semina, o vigneti, o altre piantagioni, che subito danno il lor frutto, e di anni quaranta, quando vi si facessero piantagioni di ulivi; è venuto a sapere S. M. da più ricorsi rassegnatile, che in varj luoghi del Regno si sia data a tal Editto una diversa interpetrazione, essendosi preteso di eseguire il detto miglioramento non già ne' proprj territorj, ma ne' Demaniali delle Università, e de' Baroni; ciò che in nessun modo coll'Editto era stato permesso. Quindi per correggersi un tale errore, che ha prodotto de' gravi disordini in varj luoghi, in vece del vantaggio, che dall'Editto si doveva aspettare, ha la M. S. risoluto, e comanda, che si faccia subito noto in tutte le Provincie del Regno, di doversi osservare l'Editto, coll'espressa dichiarazione, che i soli Proprietarj de' terreni, o frattosi, o petrosi possano ridurli a coltura nella maniera suddetta, e godere della promessa esenzione; ma che i Demanj delle Università, e de' Baroni non s'intendan compresi in tale Editto, rimanendo tuttavia nello stato, in cui trovansi, e senza farsi in essi alcun cambiamento, fuori di quello de' pascoli sativi, che coll'altro Editto già è stato permesso nel modo spiegato nell'articolo precedente. Il Supremo Consiglio delle Reali Finanze di Real ordine lo partecipa, acciò sia nota in tutti li luoghi del Regno questa sovrana risoluzione. *Napoli* 16. *Febbrajo* 1788. Die 16. Febr. 1788.

DE